

Lambaradan

postatarget
creative

NORD EST/02222/10.2016

Posteitaliane

GIUGNO 2022



L | A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

Giugno 2022

Iscrizione Registro Stampa Tribunale di Verona n. 1844

Editore

Studio Legale Lambertini & Associati

Palazzo Canossa, Corso Cavour 44, 37121 (Verona)

Tel. 045.8036115 Fax 045.8034080

Direttore responsabile

Ferruccio Vendramini - iscr. Albo Giornalisti di Venezia n. 24746

Direttore editoriale

Lamberto Lambertini

Stampa

Cierre Grafica

via Ciro Ferrari, 5 - Caselle di Sommacampagna (Verona)

tel. 045 8580900 - fax 045 8580907 - www.cierrenet.it

Quell'antica festa crudele

Anche se non se ne parla mai, l'avvocato è consapevole che una parte importante della sua attività consiste nel risolvere conflitti.

Parlarne in modo chiaro comporta spesso un certo imbarazzo, una sorte di pudore, soprattutto oggi, quando una guerra feroce si è scatenata in Europa e coinvolge una larga parte dei paesi occidentali.

Sappiamo tutti però che il conflitto (qualunque conflitto) è endemico in ogni comunità, per il costante confronto e scontro tra diverse personalità, modi di pensare e di agire.

Le macerie e la macelleria umana che accompagnano la guerra sono molto più crudeli, ma non completamente diverse dalla rottura di antiche amicizie, convenienze affettuose e amorose, sodalizi economici, fallimenti di imprese quale effetto di guerre tra soci.

Peraltro uno scontro, qualunque scontro, determina la concentrazione di tutte le capacità personali e/o collettive, nel tentativo di raggiungere lo scopo voluto, a qualunque costo.

Diceva Umberto Eco: *"Avere un nemico è importante, non solo per definire la nostra identità, ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori o mostrare, nell'affrontarlo, il valore nostro"* *Costruire il nemico*, Milano, 2020, 10.

E così l'importanza del conflitto nella storia dell'umanità ha creato il paradosso di assimilare la guerra ad un gioco. John Huizinga aveva infatti colto il carattere "ludico" della guerra, ritenendo che il gioco sia alla base di ogni civiltà, del rito religioso, del diritto. E dunque la guerra finisce per essere un crudele gioco "creativo", come crudele è spesso il conflitto tra persone.

E anche il diritto o, per dirla con Von Jhering "la lotta per il diritto", è una questione di onore, più che una questione di interesse, è desiderio di affermazione della propria personalità, che supera ogni altra questione, anche economica.

Ma c'è di più. Roger Caillois sottolineava l'affinità tra la guerra e la festa, sulla base dei caratteri comuni

SOMMARIO

→ Editoriale Quell'antica festa crudele	1
→ Quattro cavalli d'oro al sole Giuliano Berti Arnoaldi Veli	3
→ Dal positivismo alla costituzionalizzazione del diritto privato: e ora? Francesca Benatti	7
→ La banca quale fornitore strategico nel C.P. ai sensi dell'art. 182 quinques, 5° c.l.f. Roberto Munaro	12
→ Il cielo sopra, la pista dietro e due secondi fa. Bird-strike e responsabilità dell'Ente di controllo del traffico aereo Giovanni Aquaro	21
→ Gli interessi in gioco e il gioco degli interessi: per una rinuncia consapevole alla definizione preventiva di "interesse sociale" Lamberto Lambertini	29
→ L'indipendenza dell'arbitro: come si misura un metro Lamberto Lambertini	34
→ Rivista Pactum: una novità (anche) online Stefano Troiano	37
→ Intervista al nuovo Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense Sergio Paparo	38
→ "Ne danno il triste annuncio...": apologia del necrologio Daniele Maccarrone	41
→ Generazioni Professionali a confronto. Riflessioni organizzative per gli studi professionali tratte dal progetto Veneto Andrea Cecchetto	45
→ La guerra alla (dis)informazione: l'altra faccia del conflitto ucraino Alberto Scandola	48
→ Piove Stefano Gomiero	51
→ La grande imboscata Martin Bell	53
→ I diritti reali spiegati al figlio che non ho Alberto Fezzi	55
→ Dolce Valpolicella: sotto gli ulivi della Tenuta Canova e tra le vigne dell'Antica Osteria Paverno Renè Gourmant	57

ad entrambi: di sperpero, di sospensione delle norme morali consuete, di esaltazione collettiva, di annullamento o riduzione della sensibilità fisica o dell'istinto di conservazione. Insomma una specie di ubriacatura, con la conseguente euforia e il non calcolato malesse successivo.

E dunque dobbiamo pensare che il conflitto, ogni conflitto, rappresentando alcuni fondamentali aspetti dell'essere umano, sia ineliminabile e dobbiamo rassegnarci a vedere i lati positivi, ove ve ne fossero?

Adriana Cavarero nel commentare in una pubblicazione del Mulino di dieci anni fa, assieme al cardinal Scola, il sesto comandamento, si chiedeva se esso andasse interpretato aggiungendo a "non uccidere" l'avverbio "mai", cioè in nessun caso.

Cavarero anticipava così il dibattito di oggi, ricordando che il vecchio comandamento ha sempre trovato molte ragioni (più o meno discutibili) per sospendersi: la difesa legittima personale e collettiva, tra queste.

Chi scrive è convinto che difendersi dall'aggressione altrui sia un dovere in guerra, come recita la nostra Costituzione e così nella vita civile, come vuole ogni sistema normativo.

E se ciò è vero, è vero anche che il cittadino e l'avvocato che lo rappresenta in un conflitto si trovano ad applicare concretamente questi concetti. Così occorre pensare che si possano subire frequenti aggressioni sul lavoro, nei rapporti sociali, a volte semplicemente passeggiando per strada. E le aggressioni sono intollerabili sempre. Ma, respingendole, occorre sforzarsi di comprenderne le ragioni, riportare lo scontro ad un razionale confronto.

Il principio taoista espresso da Sun Tzu nell'*Arte della guerra* recita: *"Il vero guerriero non è bellicoso, il vero lottatore non è violento, il vincitore evita il combattimento"*.

Così nei conflitti quotidiani e in quelli giuridici, come in guerra, occorrerebbe essere consapevoli dei propri limiti cognitivi, trovare soluzioni alternative per evitare che lo scontro assomigli alla lotta per il pettine di due calvi.

Ne saremo ancora capaci, dopo la rottura drammatica di uno stato di pace europea durato più di settant'anni? Ne saremo ancora capaci in una società in cui l'aggressività è (o sembra essere) la regola?

L'INTERVENTO

Quell'antica festa crudele e la necessità di alternative

Lamberto Lambertini



Un edificio distrutto a Hostomel

Siamo davvero consapevoli che una parte della nostra vita consiste nel risolvere conflitti? Parlarne comporta un certo imbarazzo, una sorta di pudore, soprattutto oggi, quando una guerra feroce si è scatenata sotto casa. Sappiamo però che il conflitto è endemico, è una guerra in minore. La vera guerra è più crudele, ma non così diversa dalla rottura di antiche amicizie, convivenze, sodalizi economici. Diceva Umberto Eco: «Avere un nemico è importante, non solo per definire la nostra identità, ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori o mostrare, nell'affrontarlo, il valore nostro». E anche il diritto o, per dirla con Von Jhering «la lotta per il diritto», è desiderio di affermazione della propria personalità, che supera ogni altra questione, anche economica. Roger Caillois sottolineava l'affinità tra la guerra e la festa, sulla base dei caratteri

comuni ad entrambi: di sperpero, di sospensione delle norme morali consuete, di esaltazione collettiva, di annullamento o riduzione della sensibilità fisica o dell'istinto di conservazione. Insomma una specie di ubriacatura, con la conseguente euforia, che spesso si osserva anche negli scontri quotidiani. Abituamoci dunque a pensare che il conflitto rappresenta una fondamentale condizione dell'uomo! Adriana Cavarero, nel commentare assieme al cardinal Scola il sesto comandamento, si chiedeva se andasse interpretato aggiungendo a «non uccidere» l'avverbio «mai». Cavarero anticipava il dibattito di oggi, ricordando che il vecchio comandamento ha sempre trovato ragioni (più o meno discutibili) per sospendersi. Ma difendersi dall'aggressione altrui è un dovere in guerra, come recita la nostra Costituzione, e nella vita civile, come vuole ogni sistema normativo. Capita di subire quotidiane aggressioni, a volte semplicemente passeggiando per strada, come capita nella centrale via Roma di Verona. E le aggressioni sono intollerabili sempre. Ma se non possiamo eliminarle, dobbiamo sforzarci di comprenderne le vere ragioni, riportare lo scontro ad un razionale confronto, evitare la rissa. Ricordiamo ai più animosi il principio taoista espresso da Sun Tzu: «Il vero guerriero non è bellicoso, il vero lottatore non è violento, il vincitore evita il combattimento». Così nei conflitti quotidiani e in quelli giuridici, come in guerra, occorre essere consapevoli dei propri errori cognitivi, rinunciare a farne un metro di misura del nostro valore, proporre soluzioni alternative. Per evitare che lo scontro assomigli alla lotta per il pettine di due calvi, come diceva Borges e come spesso capita.

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Quattro cavalli d'oro al sole

3

All'inizio degli anni settanta del secolo scorso ebbe un grande successo, al cinema, il film *Anonimo Veneziano*. La regia era di Enrico Maria Salerno, che era anche coautore della sceneggiatura, assieme allo scrittore Giuseppe Berto. Ed era certamente di Berto il serrato dialogo teatrale fra i due protagonisti: tanto teatrale da essere stato in effetti portato in teatro almeno un paio di volte.

Il film era girato a Venezia e parlava di due coniugi veneziani. La moglie (Florinda Bolkan) ritornava a Venezia dopo parecchi anni, per incontrare il marito (Tony Musante) separato ma non divorziato: la legge del divorzio non c'era allora in Italia, anche se era in discussione, e sarebbe stata in effetti approvata due mesi dopo l'uscita del film nelle sale. Era una storia d'amore e morte: perché il marito l'aveva chiamata per dirle che aveva ancora pochi mesi da vivere.

A dispetto dei giudizi molti tiepidi dei critici, fu un grande successo di pubblico, superiore addirittura a quello di *Love story*, filmone americano dello stesso anno, anche quello di amore e morte.

Nel film, girato quasi tutto in esterni, si attraversava in lungo e in largo Venezia, bellissima e un po' grigia. Le immagini solari di Venezia erano riservate ai flash back, che rievocavano i momenti felici dell'amore fra i due protagonisti, quando erano stati giovani studenti a Cà Foscari. I due, nel loro girovagare per Venezia che dura tutto il film, ripercorrevano la loro vita. Il film era dunque un viaggio dentro la Venezia contemporanea, e cioè la Venezia del 1970. Un viaggio che i due protagonisti facevano partendo dalla stazione ferroviaria, prendendo poi il vaporetto che percorre il Canal Grande, passando davanti a Cà Foscari. Poi scendevano e camminavano fra ponti, calli e "sconte" (cioè calli "nascoste"); si fermavano a bere un caffè in Campo Santo Stefano, finivano alla Giudecca dove lui viveva in un appartamento nella curiosa casa costruita dal pittore bolognese Mario De Maria, casa detta dei Tre Oci, adattata oggi a spazio espositivo per mostre fotografiche. Infine, alla chiesa sconsacrata di San Vidal.

Era, allora, Venezia, una città in pericolo; si temeva che fosse iniziato un inarrestabile processo di sprofondamento, e che la città si stesse avviando ad una lenta fine. "Venezia muore", si chiamò una compagna di salvaguardia lanciata allora, assieme ad altre iniziative che misero capo ad una mobilitazione internazionale, e a progetti di intervento, l'ultimo dei quali è il noto progetto Mose arrivato a (quasi) compimento in tempi recenti. Fra gli altri, fu messo in opera anche un progetto specifico per salvare uno dei simboli della storia di Venezia, i cavalli provenienti dall'ippodromo di Costantinopoli, che sembravano destinati a soccombere alla corrosione.

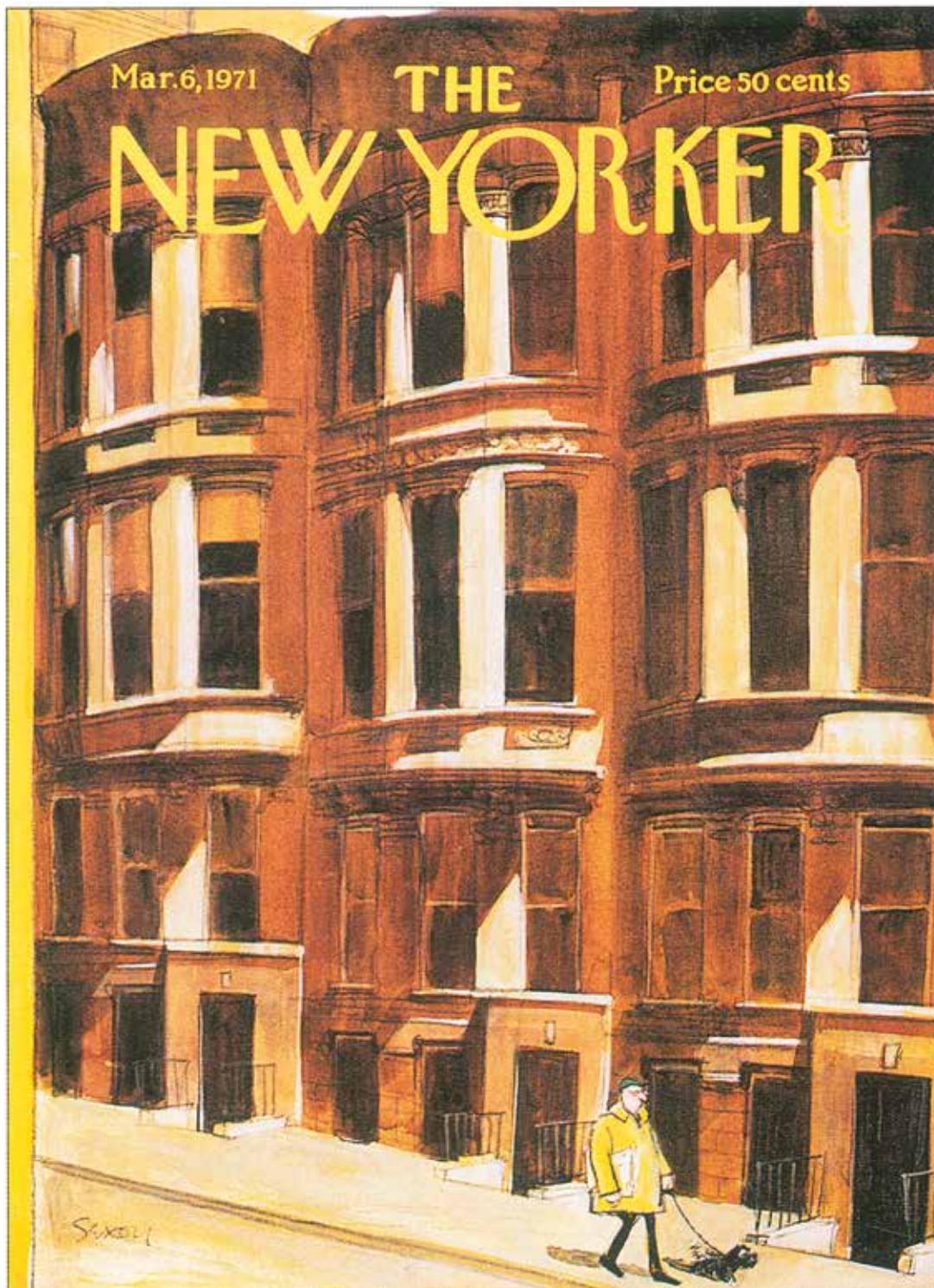
C'è nel film un riflesso chiaro del sentimento dominante di quel momento: "è sempre bella, anche adesso, sembra una nave in fondo al mare" dice Tony Musante nel dialogo sul vaporetto che risale il Canal Grande. "È vero che affonda? Almeno così dicono" dice Florinda Bolkan. "Sono sparite Menfi, Ninive, Babilonia, perché dovrebbe sopravvivere proprio questa? Prima o poi se ne andrà, vedrai", risponde Tony Musante, con una chiara immedesimazione.

* * *

L'*Anonimo Veneziano* è utile per ricordare quel tempo di passaggio nel quale si pensava che la sopravvivenza di Venezia fosse in pericolo imminente.

Ma Venezia è abituata a vivere in bilico. La sua storia millenaria che gira attorno a due nuclei emersi dall'acqua della laguna – una schiena forte di terra (dorso duro) e una rialzata (rialto) – non ha paura del cambiamento. Non era nuovo, il timore dell'acqua. Da secoli la Serenissima se ne era difesa con opere anche ciclopiche, come la costruzione dei murazzi al Lido. E si era abituata a fare da sé.

Ma torniamo ai cavalli di San Marco. Sempre nello stesso periodo, a seguito di una raccolta di fondi promossa dal giornale *La Stampa* di Torino, fu costituita una commissione che oggi diremmo interdisciplinare, che includeva esperti d'arte e scienziati. Fra essi, fu



chiamato un geniale fisico sperimentale bolognese, Ottavio Vittori, studioso dell'atmosfera della terra e dei pianeti. Vittori si appassionò a questa ricerca, al punto tale che ci ha lasciato un bel libro, intitolato *Quattro cavalli al sole* (ed. Alfieri, Venezia 1974). Nel quale racconta, in modo discorsivo ma anche scientifico, l'avventura della indagine sui cavalli. La commissione si riuniva su impulso della Procuratoria di San Marco; i cui funzionari, notava Vittori con una punta di ammirazione, "desiderano partecipare attivamente alla lotta contro il male oscuro che ha colpito Venezia come una calamità (...). Il Primo Procuratore non ha fatto il minimo cenno alle iniziative per Venezia che vengono prese in campo nazionale. Non ha mai nominato le attività governative e regionali. Sembra di essere tornati ai tempi della repubblica Veneta". Ecco una notazione interessante: nessun piagnisteo sullo Stato che non fa, ma la consapevolezza che bisogna fare da sé, prima di tutto.

La costituzione del comitato fu un atto fortemente simbolico. Poche opere come i cavalli d'oro hanno il potere di colpire l'immaginazione, per la loro unicità, per la bellezza, per la storia che affonda in un passato misterioso. Non si sa in quale periodo furono fusi, non si sa se erano greci o romani, nè a che luogo fossero destinati: si sa che furono a Roma, e poi a Costantinopoli, donde i veneziani li portarono via come prede di guerra dopo il sacco della città nel 1204; sono stati portati a Parigi da Napoleone, come preda di guerra, e restituiti dopo la sua caduta. Salvare i cavalli dai pericoli dell'inquinamento che ha cominciato a corroderli è una missione fondamentale: attorno alla quale costruire con nuove energie la salvezza di Venezia. E così è andata davvero. Sono passati più di quarant'anni da allora. Venezia non è più in pericolo, è tuttora una delle più belle città del mondo. È certamente cambiata molto, da allora: gli abitanti non sono tornati a crescere, ma è un crocevia di attività commerciali, culturali, è un luogo internazionale. Così come era ai tempi d'oro della Serenissima.

E dunque, il racconto di Ottavio Vittori è per prima cosa la testimonianza di una operazione culturale, riuscita, che ha costituito un piccolo tassello nella salvezza e rinascita della città, che ha portato a far sì che Venezia non sia sprofondata, non sia morta come Menfi, Ninive o Babilonia. E che ha pure contribuito anche a dare una spiegazione tecnicamente convincente di un fatto che era sotto gli occhi di tutti, e che tuttavia aveva avuto spiegazioni solo favolose: il fatto che i cavalli siano ricoperti da una vastissima trama di segni (graffi) che ne ricopre interamente la superficie,

mostrando il verde e il nero del bronzo sottostante. Ma non è solo questo.

Il racconto porta in esergo una citazione di Pascal, che dice: noi non cerchiamo mai le cose, ma la ricerca delle cose. È una citazione bellissima, tratta da una frase più complessa, della quale è il cuore. Scrive infatti Pascal:

"Piace la lotta, non la vittoria. Piace vedere i combattimenti degli animali, non il vincitore che infierisce sul vinto: che cosa si voleva vedere, infatti, se non l'esito della lotta? Eppure, quand'esso giunge, si è già sazi. Così nel gioco, così nella ricerca della verità. Piace, nelle dispute, seguire il contrasto delle opinioni; ma contemplare la verità trovata, nient'affatto! Per farla osservare con diletto, bisogna mostrarla in atto di nascere dalla disputa. Del pari, si gode di osservare l'urto di due passioni opposte; ma, quando una ha il sopravvento, non c'è più se non brutalità. Noi non cerchiamo mai le cose, ma la ricerca delle cose. Così, a teatro, le scene tutte contentezza senza un po' di timore non valgono nulla, né le estreme sciagure senza speranza, né gli amori brutali, né le aspre severità".

Nella citazione, c'è già tutto un programma. Certo, Ottavio Vittori era affascinato dal compito che gli era stato dato; era invogliato a scoprire, con le abilità e l'intuito scientifico che gli erano propri, e che gli avevano valso la designazione, i misteri del degrado dei cavalli; era di certo affascinato dalla città, così diversa da tutte le altre da sembrare una delle città invisibili di Calvino; ma era attirato dalla ricerca in sé.

La ricerca non ha un *iter* prestabilito. È lui che deve fissarlo, anzi che deve inventarselo di sana pianta. E questo appare certamente stimolante per la sua curiosità di scienziato. Fin da subito, capisce anche di trovarsi di fronte ad una esperienza unica, che varrà la pena di essere raccontata per quello che in effetti sarà: una avventura nel mondo della conoscenza. Questa è la ragione per la quale ad un certo punto dell'avventura decide di raccontarla in un libro.

Se fosse una semplice dissertazione scientifica, un lavoro da presentare magari ad un congresso, basterebbe un fascicoletto stampato in una di quelle editrici universitarie che lo fanno abitualmente. Ma i cavalli d'oro, da un lato, e la esperienza concreta che gli cresce fra le mani lo spingono ad uno scritto più complesso, che assume la forma di un racconto – intercalato da resoconti di esperimenti scientifici di vario tipo – e in fondo anche di un frammento di involontaria autobiografia.

Perché il filo conduttore del racconto non sono i cavalli, o l'ossalato di rame, e nemmeno i graffi sulle superfici, dei quali si ingegna con i suoi collaboratori a dare delle rappresentazioni grafiche precise, color oro su fondo blu, talmente belle che sarebbero piaciute ad Andy Warhol. Il filo conduttore è la ricerca delle cose: la ebbrezza e la libertà di cercare di scoprire strade nuove, nuove conoscenze, mettendosi in gioco senza risparmi.

E così, da una indagine all'altra, dalla osservazione attenta e ripetuta, dal confronto con gli altri, matura la consapevolezza che tutti quei graffi che coprono i cavalli debbono avere una ragione diversa da quella che tutte le guide raccontano. Non possono essere tentativi di ladri di grattare l'oro delle superfici, e neppure atti di vandalismo. Non sono accidenti che i cavalli hanno subito nella loro vita bimillenaria; ma rispondono ad una logica precisa, che va cercata, e che forse risale proprio alla volontà del loro grande e sconosciuto autore. E forse ci possono aiutare, se non a individuare l'autore di duemila anni fa, a datare i cavalli con precisione, a scoprirne la provenienza e la funzione originaria.

Ottavio ci pensa continuamente, trascura lavori urgenti, va spesso a Venezia aggirandosi con un impermeabile inglese che si è fatto prestare da un collaboratore un po' riottoso, che teme che lui lo dimentichi da qualche parte, come ha fatto più di una volta. Lo immagino girare attorno a piazza San Marco con un impermeabile simile a quello che Tony Musante indossava per quasi tutto l'*Anonimo Veneziano*, trafelato, spesso in ritardo, una volta caricandosi sulle spalle un pesante scatolone contenente un microscopio che si è portato da Bologna, distratto dietro i suoi pensieri. Alla fine, raggiunge una conclusione, che a me appare decisamente convincente; forse perché arriva al termine di una ricerca che coinvolge anche il lettore, il quale si sente lui pure partecipe della scoperta del segreto dei cavalli. Perché anche noi, con lui, siamo stati coinvolti non tanto dal segreto dei cavalli, ma dalla ricerca del segreto dei cavalli.

I cavalli d'oro, dice, dovevano essere stati progettati per essere montati all'aperto. Una volta che l'artista li ha installati sul loro piedistallo deve essersi accorto, con sgomento, di quanto il sole immiserisse il suo lavoro. L'oro che risplendeva al sole era luce abbagliante senza forma. Egli doveva allora avere capito che l'unico modo che aveva a disposizione per restituire al suo lavoro tutta la ricchezza dei dettagli modellati con tanta perizia non poteva essere che quello di rimodellarlo nuovamente, di ridisegnarlo, di riformare



in qualche modo il gioco di ombre e luci che il sole distruggeva. E lo strumento che gli avrebbe permesso di raggiungere il suo scopo, e cioè diminuire la riflettività della superficie dorata in modo tale che lo stimolo luminoso prodotto sull'occhio di chi guardava i cavalli al sole fosse al di sotto di quello critico per l'abbagliamento, era la superficie nera di ossido di rame sottostante la doratura.

E allora l'ignoto scultore, con un bulino, si era messa ad asportare striscie sottilissime d'oro, linea per linea, incisione per incisione, per disegnare col nero del rame sottostante una rete ordinaria di segni. Sca- vando linee fitte nelle parti concave, e con mano più leggera dove invece voleva che il sole si riflettesse di più. Con la finale conclusione che l'artista doveva avere anche controllato che, alla distanza alla quale i cavalli potevano essere visti, l'occhio umano non sarebbe stato in grado di distinguere le linee individualmente, ma ne avrebbe apprezzato il solo effetto.

Dal 1982 i cavalli, restaurati, sono alloggiati definitivamente all'interno della Basilica. L'8 ottobre 2003 è stato riaperto dopo il riallestimento il Museo di San Marco, all'intero della Basilica. Una piccola guida, edita nel 2004, ne illustra il contenuto. Ci sono bellissimi frammenti di mosaici, tappezzerie, sculture, tavole dipinte. Tutto ruota attorno ai quattro cavalli d'oro. La guida riferisce che è ancora incerta la datazione dei cavalli; ma aggiunge che l'analisi al carbonio 14 li riconduce all'inizio del II secolo avanti Cristo. E aggiunge *en passant*, semplicemente: i graffi sulla superficie vennero prodotti intenzionalmente, per attenuare l'eccessivo riflesso della luce.

FRANCESCA BENATTI

Dal positivismo alla costituzionalizzazione del diritto privato: e ora?¹

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Diritto vivente. – 3. Originalismo. – 4. Pragmatismo. – 5. Alcuni profili problematici. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Nel 1800, si poteva dire con apparente sicurezza: “non insegno il diritto civile, insegno il codice civile”. D’altra parte, era abbastanza naturale, poiché i codici rappresentavano le codificazioni della società, delineando i suoi valori, proteggendo i suoi interessi e, allo stesso tempo, disegnavano quella del futuro (Sordi, 2020). L’evoluzione è stata diversa negli Stati Uniti, dove la Costituzione ha sempre fatto parte del ragionamento di giudici e giuristi anche nell’applicazione del diritto privato.

Tuttavia, oggi, nei sistemi di civil law vi è la consapevolezza della complessità del diritto privato, della pluralità delle sue fonti e della diversità dei suoi metodi. La decodificazione ha accelerato la perdita di centralità dei codici (Irti, 1999). Soprattutto, si assiste ad una progressiva affermazione della costituzionalizzazione del diritto privato iniziata in Italia dalla lungimiranza di Pietro Perlingieri (Perlingieri, 2020). Tuttavia, è proprio questo superamento del formalismo – preferibile come concetto, visto che la Costituzione non rompe il positivismo (Ferrajoli, 2018) – che presenta numerosi profili problematici. Bisogna evitare, soprattutto per coloro che vi aderiscono con convinzione, la parabola che Harari ha indicato nel liberalismo. Reso unico attore sulla scena, sembra travolto da crisi interne e dall’incapacità di rispondere alle numerose domande (Harari, 2018). D’altra parte,

la storia del diritto ci insegna l’eterno alternarsi di formalismo e antiformalismo (Gilmore, 2015).

Non si tratta solo di una criticità inerente alla separazione dei poteri dello Stato, al ruolo e della legittimità della giurisprudenza e soprattutto alla mai sopita tensione tra legittimità e legalità (Cacciari, Irti, 2019). Più concretamente e forse prosaicamente comporta una riflessione sulle implicazioni pratiche di una incidenza della Costituzione sul diritto privato.

Ciò che emerge, infatti, è la frequenza con la quale i riferimenti costituzionali, soprattutto nelle decisioni giurisprudenziali, ma anche nel lavoro della dottrina, sono semplicemente un modo semplice o, peggio, rapido per giustificare o sostanziare scelte politiche che sembrano di buon senso, corrette o giuste: manca un’effettiva attenzione sistematica e dogmatica. Invece, è necessario convincersi che una Costituzione non è una lista di buone intenzioni e non tutte le buone soluzioni devono assolutamente trovarsi nella Costituzione (Scalia, 1996).

2. Diritto vivente

Applicare il costituzionalismo del diritto privato implica, in una prospettiva privatistica, innanzitutto la decisione su quale metodo di interpretazione costituzionale adottare. Questo non è un aspetto secondario, perché nel metodo si manifesta l’essenza della cosa (Wilhelm, 1974). Non ne esiste uno solo e la scelta porta a risultati diversi. Sostenere l’influenza della Costituzione sul diritto privato, infatti, non significa di per sé nulla e non porta a risultati automatici.

È necessaria anche l’onestà consapevolezza che la preferenza dipende necessariamente dai valori e dalla visione di società ai quali si aderisce. Come sottolinea la migliore dottrina, ogni filosofia interpretativa riflette l’ideologia del suo autore e “questo vale anche per gli interpreti che si confrontano con il testo

1. Il testo riproduce la conferenza tenuta all’Università di Lima, 10 giugno 2021.



costituzionale. Infatti, il metodo giuridico, in quanto metodo di attività relativo a un ordinamento giuridico dal punto di vista interno, implica sempre una presa di posizione sul problema filosofico-politico della legittimità dell'ordinamento giuridico e una presa di posizione nel senso dell'accettazione della norma fondamentale del sistema.... L'accettazione della norma fondamentale è l'implicazione politica del metodo giuridico" (Scarpelli, 1982, p. 190). Alla sua base c'è "un atto di sottomissione a un sistema giuridico e c'è una visione della funzione e dei fini politici del sistema e di come raggiungerli collaborando con il sistema da un punto di vista interno" (Scarpelli, 1982, p. 190). Alcune differenze sono evidenti. In primo luogo, la costituzionalizzazione del diritto privato può portarci a interpretare il testo come uno strumento vivente. È noto che questo metodo è quello più utilizzato dalle corti sovranazionali e al quale aderiscono anche i principali sostenitori della costituzionalizzazione del diritto privato. In effetti, permette di adattare la Costituzione sia all'evoluzione della società, dei costumi e delle sensibilità, sia di rispondere in modo efficace ed equo alle nuove esigenze: la giurisprudenza diviene allora la miglior difesa di quel diritto di essere se stessi magistralmente analizzato da Guido Alpa (Alpa, 2021).

Questo orientamento deve, però, rispondere ad almeno due criticità. La prima riguarda il modo in cui l'evoluzione della società è percepita: è possibile "discerner(la) dai giornali, dai talk show radiofonici, dai sondaggi d'opinione e dalle chiacchiere da country club? È la filosofia di Hume, o di John Rawls, o di John Stuart Mill, o di Aristotele?" (Scalia, 1997, p. 45). E quale è la relazione tra l'evoluzione della società e le decisioni dei tribunali? In altre parole, in che misura la giurisprudenza stessa influenza le percezioni delle persone e la loro visione del mondo? L'eutanasia è progressivamente ammessa nella giurisprudenza perché la società la richiede o l'ammissione dell'eutanasia nella giurisprudenza normalizza l'eutanasia. Ritorna la questione del rapporto osmotico tra giudici e società.

Il secondo aspetto riguarda la natura stessa della Costituzione, che è nata come una limitazione. Trasformarla in un documento evolutivo rischia di negare le funzioni stesse che ha o dovrebbe avere. Inoltre, questa visione si basa su un'idea precisa di progresso. È chiaro che "certamente, non si può dire che una Costituzione suggerisca intrinsecamente la possibilità di cambiamento; al contrario, il suo intero scopo è quello di prevenire il cambiamento, di incorporare certi diritti in modo tale che le generazioni future non possano facilmente portarli via. Una società che adotta una carta dei diritti è scettica sul fatto che "l'evoluzione degli standard di decenza" segni sempre il "progresso", e che le società "maturino sempre". Né il testo di un tale documento né l'intenzione dei suoi redattori (qualunque sia la loro scelta) possono portare alla conclusione che il suo unico effetto sia quello di togliere il potere di modificare i diritti al legislatore e darlo alle corti" (Scalia, 1997, p. 40-41).

3. Originalismo

Un'altra possibilità sarebbe quella di aderire ad un metodo originalista, secondo il quale la Costituzione deve essere interpretata alla luce del suo significato testuale, come l'avrebbero intesa i redattori. Questo approccio è in minoranza, e probabilmente anche visto con qualche sospetto. Bisogna, tuttavia, chiarire che l'originalismo è ormai una famiglia ed è quindi difficile sviluppare un discorso unitario. Come è stato sottolineato, però, leggere i filoni originalista e testualista o conservatore come un semplice revival della cultura del liberalismo economico di fine Ottocento, tutto teso a proteggere la classe dirigente e lo

status quo, sembra svalutare il loro significato. Essi mirano invece a rilanciare il dibattito sulla necessità di rimettere i parlamenti e, in generale, l'attività legislativa al centro dell'attenzione istituzionale, culturale e giuridica: non che cosa, ma chi decide (Pin, 2021). Anche gli originalisti devono, però, superare almeno due obiezioni non trascurabili. La prima è l'insufficienza del testo come unica guida. Molti studi di ermeneutica al pari dell'esperienza pratica, mostrano la difficoltà di risolvere tutto con un'interpretazione letterale. Non solo per la nota distinzione fatta negli studi di filosofia del diritto tra norme e principi, ma anche perché le Costituzioni frutto di compromessi, come quella italiana, non sempre offrono indicazioni utili o precise per la risoluzione dei casi concreti.

In secondo luogo, è chiaro che l'indifferenza ai contenuti dell'originalismo è problematica se inquadrata in una percezione generalizzata della minore centralità nel dibattito politico-giuridico delle questioni procedurali relative alle regole del gioco rispetto ai problemi antropologici. Nel commentare le riflessioni di Bobbio, Possenti sottolinea l'inadeguatezza delle concezioni epistemologiche della democrazia, che sottolineano "il legame tra la dottrina della conoscenza, la dottrina della scienza e la teoria democratica (Kelsen, Popper) e suppongono che la migliore giustificazione della democrazia si trovi nel relativismo filosofico o in un'epistemologia fallibilista, accompagnata dalla fede morale nell'uomo. Queste teorie richiamano l'attenzione sull'importanza delle regole del gioco, cioè l'aspetto procedurale della democrazia. Tuttavia, pur dando alle procedure l'importanza che meritano, nelle democrazie di oggi le questioni principali sono, secondo la nuova situazione spirituale, più sostanziali che formali". (Possenti 2012, p. 309-310)

Ma se la questione si sposta dall'identificazione delle regole che stabiliscono chi è chiamato a decidere e con quali procedure al contenuto delle scelte, l'originalismo e il testualismo mostrano limiti evidenti anche per gli stessi conservatori e tradizionalisti, come dimostra l'emersione nel dibattito statunitense del *common good constitutionalism*.

4. Pragmatismo

La Costituzione può anche essere interpretata alla luce delle conseguenze delle decisioni prese. Questa prospettiva è influenzata dal realismo e dal pragmatismo (Posner, 2013). È chiaro che un primo profilo si riferisce alla necessità di selezionarle, poiché non si

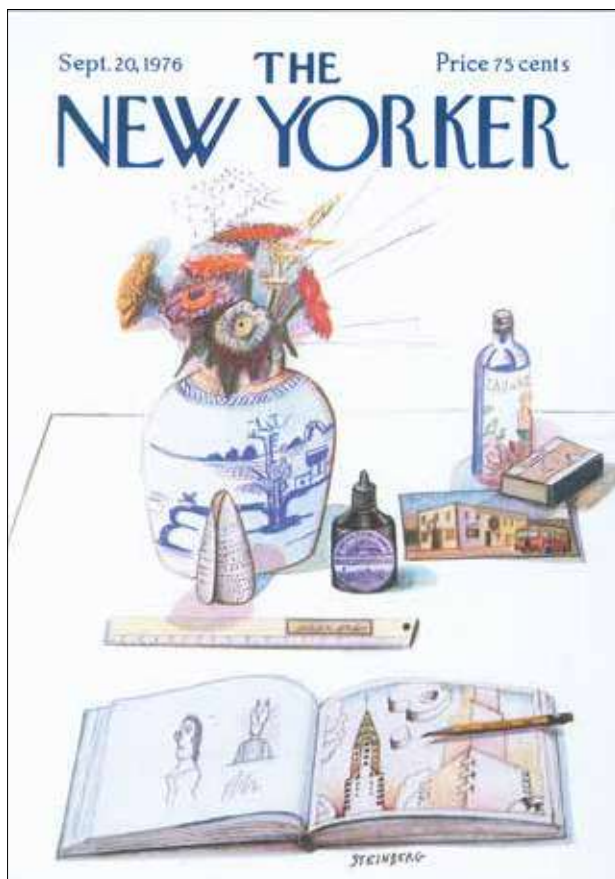
possono considerare tutti i possibili effetti, ma solo quelli socialmente rilevanti che possono essere collegati all'impatto della decisione sulla realtà concreta rappresentata dal caso in questione. Il secondo attiene alla selezione dei punti di vista da cui valutare le conseguenze. Il sistema deve tenere conto dell'economia, della giustizia sociale e della libertà (Mengoni, 1996, p. 102). Tuttavia, anche questo approccio metodologico incontra almeno due critiche: la prima riguarda la difficoltà di valutare le possibili conseguenze di una scelta nel processo. Ci sono conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche che il giudice non ha il tempo e spesso la capacità di valutare. Come sottolineato dal giudice Frankfurter: "qualcuno sa dove possiamo andare per sapere quali sono state le conseguenze pratiche di questa decisione? Non so fino a che punto queste cose possano essere accertate. Quello che so è che, nella misura in cui possono essere rilevanti per la decisione dei casi, non dovrebbero essere lasciati alle cieche congetture mie e di altri solo leggermente meno informati di me" (Frankfurter, 1954 in Hall, 2013, p.19).

La seconda consiste nell'impossibilità di graduare gli effetti di una decisione. Mentre nel processo politico è possibile valutare i diversi interessi e raggiungere compromessi, la sentenza è una risposta spesso netta a problemi generali e complessi perché è condizionata dalla fattispecie.

Bisogna notare che nessuno di questi metodi è puro e spesso nella pratica troviamo una fusione o intersecazione. Infatti, la scelta dei valori deve tener conto del testo e delle conseguenze, il testo viene letto alla luce dei valori, la percezione delle conseguenze è influenzata tanto dal testo come dai valori. L'unità metodologica spesso svanisce nella pluralità di applicazioni concrete. Tuttavia, è chiaro che il metodo di interpretazione scelto è di per sé già indicativo del risultato. Sarebbe, però opportuna una più forte riaffermazione della rilevanza del testo come punto di partenza e limite invalicabile al creazionismo giudiziario (Irti, 2020).

5. Alcuni profili problematici

Un altro aspetto da prendere in considerazione nella costituzionalizzazione del diritto privato è quello dei profili sovranazionali e, quindi, l'impatto delle diverse convenzioni e carte a cui i paesi aderiscono. Che valore diamo loro? Come le interpretiamo? Come influiscono sull'interpretazione della nostra Carta co-



stituzionale? È chiaro che, in teoria, non ci dovrebbe essere conflitto, ma non è sempre così. E non è sempre sufficiente adottare formule come “interpretazione alla luce dei principi europei e internazionali” nell’argomentazione. La giurisprudenza sembra piuttosto oscillante e spesso incoerente. Anche con riguardo a questo interrogativo le risposte possono variare. Oggi assistiamo a un momento di transizione dall’esclusione totale della loro rilevanza all’apertura totale, ma è necessario identificare criteri precisi per determinare quando la competenza sovranazionale è considerata fondamentale e che tipo di impatto ha. Il rischio, infatti, è quello già emerso con l’uso dell’argomentazione scientifica e comparativa nella giurisprudenza e cioè di “scegliere i propri amici tra la folla”.

Più in generale si percepisce la complessità dovuta al passaggio dal principio o valore costituzionale alla norma di diritto privato da applicare nella soluzione concreta. Non sono possibili né ammissibili automatismi. Se la dottrina più critica ha evidenziato la diversità di funzioni tra le norme costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e le norme di diritto civile (Castronovo, 2015), è necessario individuare parametri chiari con riguardo ad almeno tre diversi profili.

- a) il primo è il criterio di bilanciamento. È necessario identificare gli indici di gerarchia, che attualmente sono molto vaghi e sono presentati più come fatti che come argomenti. Una scelta, invece, implica un sacrificio e questo sacrificio deve essere spiegato per la legittimità della decisione stessa. Sembra, però, condivisibile l’illuminante riflessione di Irti quando ricorda come “la bilancia...è nella volontà del giudicante, sicché il bilanciamento mette capo, al pari dei principi del Dworkin, al pieno e radicale soggettivismo” (Irti, 2015, p.28).
- b) il secondo riguarda la misura in cui le norme costituzionali influenzano il diritto privato: fino a che punto e in che modo possono modificarlo.
- c) il terzo attiene alla scelta dei valori del sistema. Nell’affrontare temi come la dignità, la vita, la famiglia, la libertà di espressione e la solidarietà non è possibile ignorare come le percezioni, le emozioni, le convinzioni e le fedi delle persone siano completamente diverse o addirittura opposte. Se l’appello ai valori e ai principi serve spesso a colmare quella distanza tra diritto positivo e diritto desiderato (ma da chi?), gli esempi mostrano la difficoltà evidente di una loro concretizzazione. Ad esempio, affermare la dignità della vita significa considerarla sacra in ogni caso, o al contrario accettare che a seguito di alcune circostanze possa valere meno tanto da essere preferibile la sua interruzione, con ovvie assonanze tra la sacralità della vita e sua utilità. In alcune sentenze come quelle di Bahrak, difficilmente condivisibili, questa equiparazione emerge con tragicità. Il rischio, nelle parole di un giudice noto per il suo pragmatismo, “è che raramente si possa dire a chiare lettere se la decisione presa dalla Corte era giusta o sbagliata” (Posner, 2005, p. 40), poiché “questi casi possono essere decisi solo sulla base di un giudizio politico e i giudizi politici non possono essere definiti giusti o sbagliati con riferimento alle regole del diritto” (Posner, 2005, p. 40). E allora, se il diritto non è tecnica, potrebbe avere ragione Scalia a chiedersi sarcasticamente perché debba decidere il giudice e non persone prese a caso dalla lista del telefono del Kansas.

Il dibattito teorico ha, però, significativi riflessi pratici: sono esemplificative alcune decisioni, apparentemente meno controverse, nel campo della responsabilità civile. Si pensi alle tabelle di compensazione dei danni biologici micropermanenti previste dall’art. 139 cod. ass. considerate costituzionali dalla nostra

Corte. La lettura della sentenza fa riferimento al necessario equilibrio tra l'iniziativa economica privata e la protezione dell'individuo, sottolineando che nel nostro sistema il risarcimento integrale dei danni non ha copertura costituzionale².

La scelta può essere più o meno giustificabile, ma la lettura della motivazione non permette di capire le ragioni per le quali il principio di solidarietà sociale spesso invocato non necessita, invece, una personalizzazione effettiva più completa e non prevalga sull'iniziativa economica. Ci si interroga allora perché lo stesso principio non dovrebbe valere allo stesso modo nel contratto, dove istanze paternalistiche sembrano esigere una sempre maggiore giustizia sociale e si avvicinano alla redistribuzione.

Si considerino poi le difficoltà di bilanciare, con riguardo al discorso d'odio, il principio costituzionale della "libera manifestazione del pensiero" e le regole della responsabilità civile. Le scelte delle Corti sono le più diverse e variano da "hate speech is speech"³ ai tentativi, soprattutto nella giurisprudenza europea, di limitarlo. Ma, a parte i casi ovvi, rimane incerto il limite dopo il quale il discorso non è più consentito.

6. Conclusioni

Oggi bisogna evitare due eccessi: il rifiuto totale dell'interpretazione costituzionale del diritto privato, e allo stesso tempo la sua esaltazione semplicistica, che considera sufficiente citare la norma costituzionale per superare qualsiasi problema di argomentazione e giustificare qualsiasi soluzione.

Come è stato autorevolmente affermato, l'apertura del diritto positivo ai criteri metagiuridici della giustizia materiale, che derivano dalla Costituzione, non può non avere conseguenze sul modo di intendere la dogmatica giuridica. Ma questo non implica che non ci debba essere una dogmatica, solo che dovrebbe operare in modo diverso come controllo della coerenza della decisione in altri casi (Mengoni, 1996). Soprattutto, come rilevato dalla dottrina costituzionalista più accorta, essa deve porre "alla base del proprio sistema un solido punto di equilibrio tra dimensione sociale e dimensione concettuale del diritto. Non si tratta qui di pensare un normativismo con qualche apertura sociologica; e neppure un sociologismo che

conservi un qualche senso normativo. Il primo esporrebbe comunque al rischio di una scienza giuridica che si rinseri nell'imperativismo astratto delle norme e che impieghi i fatti sociali al più come apporto argomentativo; il secondo, al rischio dell'indistinto magma degli interessi e dei valori, rispetto al quale il diritto, per assolvere la propria funzione ordinante, tenterebbe di elevarsi aggrappandosi al solo "canone ermeneutico" della ragionevolezza: del quale tuttavia non sarebbe più predicabile con certezza – poiché deprivato dei concetti ma altresì, a questo punto, delle norme stesse – l'attributo giuridico" (Costa, 2021, p. 102-103).

Bibliografia

- Alpa, G. (2021), *Il diritto di essere se stessi*, La nave di Teseo.
- Cacciari, M., Irti, N. (2019) *Elogio del diritto*, La nave di Teseo.
- Castronovo, C. (2015), *Eclissi del diritto civile*, Giuffrè.
- Costa, P. (2021) *Teoria dell'istituto giuridico e metodo del diritto costituzionale*, Giappichelli.
- Ferrajoli, L. (2018), *Contro il creazionismo giudiziario*, Mucchi.
- Gilmore, G. (2015), *The ages of American Law*, Yale University Press.
- Hall, M. (2013), *The Nature of Supreme Court Power*, Cambridge University Press.
- Harari, Y. M. (2018), *21 lezioni per il XXI secolo*, Bompiani.
- Irti, N. (1999), *L'età della decodificazione*, Giuffrè.
- Irti, N. (2015), *I cancelli delle parole*, Editoriale Scientifica.
- Irti, N. (2020), *Riconoscersi nella parola*, Il Mulino.
- Mengoni, L. (1996), *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè.
- Pin, A. (2021), *Le corti degli Stati Uniti, l'interpretazione giuridica e il diritto costituzionale comparato dei prossimi decenni. L'era Trump ha lasciato un segno?*, in DPCE, pp. 187-194.
- Perlingieri, P. (2020), *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema Italo-Europeo*, vol. I e II, Esi.
- Posner R. A. (2005) *The Supreme Court 2004 Term-Foreward: A political Court*, in *Harvard Law Review*, 119(1): pp 32-102.
- Posner, R. (2013). *Reflections on Judging*, Harvard University Press.
- Possenti, V. (2012). *Il nuovo principio persona*, Armando Editore.
- Scalia, A. (1997). *Una questione di interpretazione. Federal Courts and the Law*, Princeton University Press.
- Scarpelli, U. (1982). *L'etica senza verità*, Il Mulino.
- Sordi, B. (2020), *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Il Mulino.
- Wilhelm, W. (1974), *Metodologia giuridica nel secolo XIX*, Giuffrè.

2. Corte Costituzionale, 16.10.2014, n. 235.

3. *Matal v. Tam*, 582 U.S. ____ (2017).

La banca quale fornitore strategico nel C.P. ai sensi dell'art. 182 quinquies, 5° c. l. f.

12

Negli ultimi anni le tematiche attinenti alla crisi d'impresa sono state e sono tuttora oggetto di riflessioni e sviluppi in continua evoluzione tentando di arricchire i fattori a supporto dei percorsi utili al risanamento dell'azienda. La continuità aziendale è andata assumendo nel tempo un valore intrinseco di per sé stesso meritevole di tutela ed attenzione tenendo parallelamente in debito conto anche gli interessi dei creditori e degli stakeholders in genere.

Si tratta a ben vedere di coniugare un difficile equilibrio di interessi non sempre possibile e convergente se non in parte. In tale ambito si vuole portare una riflessione sulla possibilità che, in talune circostanze, si possa trovare un punto di equilibrio tra esigenze apparentemente contrapposte o comunque di difficile convivenza stante l'attuale corpo normativo.

In questa sede si prende in considerazione la casistica della società che ricorre all'istanza di ammissione ex art. 161, 6° c. l.f. finalizzata alla predisposizione di un piano concordatario in continuità.

Come noto con il deposito del ricorso si materializza il principio della par condicio creditorum e dell'impossibilità per la società di pagare debiti antecedenti alla data del deposito del ricorso. Tale circostanza si produce anche per i debiti in essere nei confronti della banca.

Le linee di credito bancarie

In linea generale possiamo classificare la possibile esposizione bancaria vigente al momento del deposito del ricorso ex art. 161, 6° c. l.f. secondo quattro macro categorie:

1. esposizione di natura chirografaria (scoperto di c/c, finanziamenti all'importazione, altri finanziamenti di breve termine, finanziamenti a medio lungo termine);
2. esposizione di natura chirografaria per anticipa-

zioni erogate a fronte di crediti commerciali da incassare;

3. esposizione di natura privilegiata (finanziamenti ipotecari, assistiti da altre garanzie reali quali pegni, privilegi);
4. esposizione per crediti di firma ovvero garanzie emesse a favore di terzi per conto e nell'interesse della debitrice (garanzie di pagamento fornitori, garanzie e lettere di credito all'importazione, advance bond, performance bond etc..) destinati a tramutarsi in veri e propri crediti solitamente di natura chirografaria in caso di escussione.

Con il deposito del ricorso per ammissione a Concordato Preventivo in continuità diventa certo ed accertato lo stato di crisi dell'azienda ed il suo stato di sostanziale insolvenza la cui reversibilità sarà da diagnosticare con il processo ristrutturativo conseguente alla proposta concordataria. Per il mutato contesto le banche di prassi provvedono a sospendere l'utilizzo delle linee di credito e tra queste, anche quelle "autoliquidanti" relative alle anticipazioni sui crediti.

L'effetto combinato della cristallizzazione del debito bancario e della sospensione degli affidamenti autoliquidanti genera tre effetti contrapposti di durata differente:

- La cristallizzazione del debito per anticipazioni sui crediti (tralasciamo ai fini della presente trattazione il tema della compensabilità e della opponibilità a fronte di regolari cessioni del credito notificate ante deposito del ricorso) consente alla società di beneficiare di un surplus di cassa che deriva dagli incassi dei crediti post data del ricorso, senza il rimborso del debito per l'anticipazione ricevuta. Semplificando il concetto l'azienda incassa due volte il medesimo credito, la prima volta con l'anticipo bancario e la seconda con il pagamento del cliente. Questo fenomeno ha un effetto positivo

per il fabbisogno di cassa di breve durata, destinato a esaurirsi nell'arco temporale che decorre dalla data del ricorso alla data dell'incasso definitivo del credito. Ipotizzando che tutti i crediti vengano pagati a 90 giorni, e che siano stati tutti oggetto di anticipazione bancaria, la società ricorrente in linea teorica potrebbe "incassare" due volte la fatturazione di un trimestre solare.

- I fornitori, solitamente già esposti per i crediti di fornitura materiali e servizi, cesseranno di concedere le convenzionali dilazioni di pagamento e chiederanno di essere pagati in anticipo o alla consegna dei beni o alla prestazione dei servizi. La perdita della dilazione di pagamento determina l'immediato aumento del fabbisogno finanziario per il capitale circolante. Questo incremento di fabbisogno sarà di effetto duraturo e potrà progressivamente essere mitigato nel tempo con l'eventuale recupero di fiducia dei fornitori anche in base all'evoluzione della fase esecutiva del concordato in continuità.
- Al contempo il congelamento delle linee di credito bancarie per anticipazione su crediti ha l'effetto di aumentare il fabbisogno di liquidità proprio per l'impossibilità della società di poter monetizzare anticipatamente i futuri crediti derivanti dalla continuità aziendale che, nel nostro esempio ipotizziamo pagati a 90 giorni. Questo fabbisogno sarà perdurante nel tempo a meno di un ripristino di tali linee di credito.

Vale la pena rimarcare come le anticipazioni sui crediti svolgano la funzione di assicurare il fabbisogno finanziario che deriva dai tempi di rotazione del capitale circolante operativo. Per la sua particolare vocazione il debito per anticipazione ha natura revolving e pertanto, in condizioni normali, si estingue con l'incasso del credito e si autorigenera con la disponibilità di una nuova anticipazione. Il processo produttivo si alimenta con l'acquisto di beni e servizi, con il regolare pagamento dei fornitori nei termini stabiliti, con i tempi necessari alla trasformazione dei beni, alla gestione del magazzino, alla realizzazione della vendita ed all'incasso dei crediti. Potremmo pertanto classificare questa particolare fonte finanziaria come un "esposizione rotativa, permanente, indispensabile per sostenere il ciclo operativo". Nella prassi, infatti, questa linea di credito di norma non è soggetta ad una scadenza o ad un piano di rimborso ma è mantenuta nel tempo, principalmente soggetta alla regolarità della sua caratteristica "autorigenerante".

Per quanto questa forma di indebitamento si debba classificare tra le passività di breve termine per la sua particolare tecnicità di rimborso, la sua natura funzionale rende tale finanza di carattere fisiologicamente permanente a differenza dei finanziamenti a medio termine che sono invece caratterizzati da piani di rimborso, destinati pertanto a ridursi nel tempo sino alla naturale estinzione.

Il fabbisogno finanziario per il capitale circolante si acuisce pertanto proprio in conseguenza dell'accesso ad una procedura di concordato con il venir meno delle dilazioni di pagamento da parte dei fornitori e con il del congelamento delle linee bancarie autoliquidanti

Il fabbisogno finanziario nella fase di pre-concordato

Per quanto sinteticamente descritto la società ricorrente può avere l'esigenza di sopperire al supporto finanziario "sospeso" dalle banche, ricorrendo al tribunale per chiedere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 182 quinquies 1° c. l.f. Si tratta di una possibilità condizionata ad una preliminare verifica del fabbisogno finanziario sino all'omologa da parte di un professionista in possesso dei requisiti ex art. 67 l.f. che attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Il legislatore ha inoltre contemplato il carattere d'urgenza con l'art. 182 quinquies 3° c. l.f., senza necessità di attestazione da parte di un professionista indipendente, purché il debitore non abbia altra possibilità di reperire i finanziamenti senza i quali deriverebbe un pregiudizio imminente ed irrimediabile per l'impresa tale da pregiudicarne la continuità. Tale richiesta può riguardare anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

La norma, previa autorizzazione del tribunale, consente al debitore la possibilità di concedere pegno, ipoteca o cedere crediti a garanzia di tali finanziamenti.

A queste condizioni la finanza può essere autorizzata, con esplicito riconoscimento della prededucazione. Si tratta di finanziamenti che a volte possono essere messi a disposizione da operatori finanziari estranei al passivo concordatario, per i quali sono richiesti tassi molto superiori a quelli praticati dalle banche che hanno sospeso le linee di credito.

Un finanziatore, estraneo al passivo concordatario,



potrebbe valutare il proprio intervento sulla base di quattro considerazioni di massima:

- una remunerazione molto alta considerando il grado di rischio della controparte;
- il riconoscimento della prededuzione;
- la possibilità di acquisire garanzie reali a tutela dei finanziamenti concessi;
- il vantaggio di valutare la concessione del finanziamento senza un'esposizione già in essere e senza gravare il proprio conto economico per accantonamenti rischi di perdita sul credito erogato.

La banca quale fornitore strategico delle linee di credito autoliquidanti

Questa finanza, funzionale al miglior soddisfacimento della massa creditoria e necessaria per non pregiudicare la continuità aziendale, potrebbe continuare ad essere assicurata dalla banca che ha sospeso le linee di credito e che si trova già creditrice in via chirografaria per altri finanziamenti. La difficoltà per la banca a valutare il ripristino delle linee autoliquidanti deri-

va da una pluralità di fattori che potremmo riassumere nei seguenti punti:

- la carenza di informazioni sul piano concordatario e sul piano industriale nonché sulla capacità della società di poter perseguire la continuità aziendale;
- l'impatto economico negativo derivante dagli accantonamenti per rischi di perdita su crediti, che giocoforza sarebbero destinati ad aumentare con l'ulteriore esposizione conseguente al ripristino delle anticipazioni sui crediti;
- l'incertezza sull'entità dello stralcio ovvero sulla % di recupero atteso dal C.P. in continuità, pertanto quanto maggiore sarà l'aspettativa di stralcio tanto minore sarà l'inclinazione a valutare il ripristino delle linee autoliquidanti;
- l'incertezza dei tempi di recupero del proprio credito chirografario con il rischio di un ulteriore progressivo svilimento a bilancio legato alle regole sul vintage dei crediti deteriorati.

Si ritiene che la contrapposizione tra le esigenze banca-impresa nel quadro che si è cercato di delineare in via del tutto sintetica, possa in realtà trovare un

punto di convergenza dall' applicazione dell'art. 182 quinquies, 5° c, l.f. *“Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.”*

La norma in questione, recepita anche nel CCII all'art. 100, autorizza un vulnus al principio della par condicio creditorum, giustificato dall'opportunità di consentire al debitore di indurre creditori strategici a ripristinare i rapporti di fornitura di beni e servizi indispensabili per la gestione dell'impresa. Fornitori che potrebbero legittimamente rifiutare ulteriori prestazioni ma che verrebbero viceversa stimolati con la prospettiva di una forma di pagamento diversificata sia sui tempi che sul “quantum”.

La possibilità di derogare al dogma della cristallizzazione del debito presuppone precise condizioni:

- che il creditore, pagato per crediti sorti ante procedura, fornisca prestazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e risulti funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori;
- che la sussistenza di tale condizione venga attestata da un professionista.

Si ritiene che tale apertura possa essere applicata anche nei confronti dei debiti bancari quando la banca sia disponibile a ripristinare le linee autoliquidanti in precedenza sospese a condizione che venga stabilito sin dall'inizio una modalità di rimborso del proprio credito chirografario.

Ci troviamo nel caso di riutilizzo di linee di credito vigenti, non revocate anche se temporaneamente sospese, alle medesime condizioni economiche o magari a condizioni migliori. Il riutilizzo delle anticipazioni bancarie si configura nella continuità dei contratti pendenti in quanto non risolti pur a fronte di affidamenti sospesi. La presenza della sospensione dell'utilizzo dell'affidamento vede ormai la giurisprudenza orientata nel ritenere necessaria una preventiva autorizzazione da parte del tribunale mentre risulterebbe ultronea nel caso di affidamenti non soggetti a sospensione.

Si pone invero in maniera inequivocabile il requisito della preventiva autorizzazione del tribunale sulla questione del pagamento del debito bancario anteriore, ancorché parziale, quale condizione necessaria per

la banca per il ripristino della “fornitura” delle linee autoliquidanti riconoscendone il carattere dell'essenzialità e strategicità ai fini sia della continuità d'impresa sia del miglior soddisfacimento dei creditori

Una possibile obiezione a questa tesi potrebbe essere quella di ritenere che la norma abbia inteso comprendere in tale fattispecie i soli fornitori di beni e servizi, non potendo ritenere come tale l'istituto di credito.

Un'ulteriore obiezione potrebbe essere quella di ritenere che la banca non si possa considerare soggetto “insostituibile”.

A parere di chi scrive queste obiezioni sembrano superabili per le seguenti considerazioni:

- a) escludere una categoria di creditori, la banca nel nostro caso, tra i potenziali beneficiari della possibile deroga prevista configurerebbe, paradossalmente, una disparità di trattamento tra i creditori, declassando a rango inferiore il creditore “banca” rispetto a tutte le altre categorie;
- b) la finanza assicurata dalle linee autoliquidanti risponde ad un fabbisogno strategico per la continuità d'impresa finanziando il capitale circolante operativo, dalla cui rotazione deriveranno i flussi di cassa a servizio del debito concordatario;
- c) il ricorso al Concordato Preventivo rende palese lo stato di crisi dell'impresa, allarma i possibili finanziatori e risulta altamente improbabile che una banca estranea possa concedere degli affidamenti autoliquidanti a supporto del capitale circolante;
- d) in taluni casi operatori specializzati nell'erogazione di finanza in casi di stress aziendali potrebbero forse sostituire le linee di credito bancarie sospese ma applicando tassi nettamente superiori, spesso chiedendo garanzie reali all'impresa configurando una evidente disparità di convenienza tanto all'impresa quanto alla massa dei creditori.

Nel sostenere l'applicabilità dell'art. 182 quinquies 5°c l.f. anche nei confronti della banca occorre ribadire che la finanza per anticipazione sui crediti viene destinata all'acquisto di beni e servizi nell'ordinaria gestione operativa indissolubilmente legata alla continuità aziendale.

Non si intende qui configurare la situazione di un integrale pagamento di crediti ante procedura ma piuttosto di prevedere un piano di rimborso cui dare attuazione sin dal momento del ripristino delle linee autoliquidanti che dovrà infine essere recepito all'interno del piano economico-finanziario alla base della proposta concordataria.

Un'impostazione di questa natura può comportare l'opportunità di distinguere i crediti bancari di natura chirografaria per classi a seconda che le banche siano disponibili o meno a concedere le linee autoliquidanti a supporto del piano concordatario in continuità che sarà poi presentato.

In tale ipotesi, infine, va anche considerato che non vi sarebbe una riduzione del debito nei confronti della banca in valore assoluto poiché, a fronte delle anticipazioni ripristinate, la banca aumenterebbe la propria esposizione. Le anticipazioni su credito sarebbero destinate a permanere a fronte dell'avvio di un piano di rimborso dell'esposizione chirografaria.

Si potrebbe ipotizzare una situazione di questo tipo, sintetizzando alcune *assumption* per maggiore semplicità espositiva:

- la società debitrice per mantenere la propria operatività corrente necessita di un fabbisogno di cassa mensile mediamente pari a € 900 per il pagamento dei fornitori (beni e servizi) che non

concedono dilazioni nonché degli stipendi ai dipendenti;

- le vendite medie mensili ammontano a € 1.200 con tempi d'incasso a 90 giorni;
- la presenza di una banca creditrice in via chirografaria di € 3.000;
- la medesima banca si rende disponibile a ripristinare le linee autoliquidanti precedentemente sospese a copertura del fabbisogno del capitale circolante operativo sino ad un massimo di € 3.000;
- per tale prestazione "essenziale" la banca chiede che il 2% delle anticipazioni concesse vada a decurtazione della propria esposizione finanziaria pregressa.

Escludendo ogni ulteriore variabile e fabbisogno, per semplicità espositiva possiamo dare una sintetica proiezione della marginalità, dei flussi di cassa e dell'impatto sull'esposizione bancaria applicando le *assumption* ipotizzate con i seguenti prospetti:

vendite mensilizzate	t0	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5
vendite incasso a 90 gg	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
costi operativi mensilizzati	t 0	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5
merci	550	550	550	550	550	550
servizi	150	150	150	150	150	150
dipendenti	200	200	200	200	200	200
totale costi mensili	900	900	900	900	900	900
marginale lordo (25%)	300	300	300	300	300	300
cumulo progressivo margine lordo	300	600	900	1.200	1.500	1.800

Salvaguardando la normale operatività l'azienda preserva la possibilità di cumulare margine reddituale.

flusso di cassa mensilizzato	t0	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5
entrate di cassa = vendite del 3° mese antecedente	0	0	0	1.200	1.200	1.200
totale uscite mensili costi operativi	900	900	900	900	900	900
cash flow operativo mensile	-900	-900	-900	300	300	300
ripristino anticipazioni mensili su crediti	1.200	1.200	600	1.200	1.200	1.200
rimborso anticipo del 3° mese antecedente				-1.200	-1.200	-1.200
rimborso credito chiro. banca = 2% dell'anticipo erogato	-24	-24	-12	-24	-24	-24
excess cash flow mensile	276	276	-312	276	276	276
excess cash flow progressivo	276	552	240	516	792	1.068

Nell'esempio vediamo l'evoluzione dei flussi di cassa operativi ed il supporto finanziario dato dalla linea

di credito autoliquidante progressivamente fornito e mantenuto nel tempo (nel mese t+2 l'anticipo mas-

evoluzione esposizione bancaria	t0	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5
credito chirografario banca	3.000	2.976	2.952	2.940	2.916	2.892
quota rimborso credito chirografario	-24	-24	-12	-24	-24	-24
credito autoliquidante erogato	1.200	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
totale esposizione bancaria	4.176	5.352	5.940	5.916	5.892	5.868

simo possibile sarà di 600 per rispettare il limite di € 3.000) con l'excess cash flow disponibile dopo aver coperto i costi operativi.

Si evidenzia anche l'evoluzione dell'esposizione con la banca tenendo conto sia del credito "concordatario" oggetto di parziale ma progressivo rimborso, quale condizione necessaria per ripristinare e preservare il supporto finanziario "autoliquidante".

Dall'esempio risulta evidente come al rimborso "autorizzato" a favore della banca e pari a € 132 nell'arco di 6 mesi vada contrapposto un excess cash flow cumulato pari a €1.068 ed un margine lordo di € 1.800 che viceversa difficilmente sarebbero stati possibili senza il supporto della linea autoliquidante.

L'esempio riportato semplifica le dinamiche economico finanziarie della vita d'impresa al solo fine di rendere più evidente la logica di fondo e di come la continuità delle linee di credito per anticipazione siano essenziali alla continuità operativa e, pertanto, indispensabili alla realizzazione dei flussi di cassa o, meglio ancora, dei margini reddituali a servizio del debito concordatario.

La carenza di finanza a supporto del capitale circolante pregiudicando l'operatività corrente aggrava notevolmente la credibilità verso i fornitori ed i clienti già fortemente compromessa per il ricorso al concordato preventivo. Il rischio di impasse operativo corrente può inficiare definitivamente la possibilità per la società di rimanere sul mercato. D'altro canto non deve essere sottaciuto che la presenza di linee bancarie comporta un ulteriore vantaggio non immediatamente quantificabile.

Ci riferiamo ad un recupero del grado di fiducia che potrebbe infondersi anche da parte dei fornitori che sarebbero maggiormente stimolati nel riprendere a concedere un minimo di credito di fornitura. Questo aspetto è di cruciale importanza per la società concordataria perché recuperare una qualche dilazione dei pagamenti consente all'impresa stessa di poter evadere maggiori ordini incrementando il proprio fatturato e le risorse finanziarie destinate ai pagamenti dei debiti concordatari.

La banca fornitore strategico di ulteriori forme di finanziamento

Si può verificare un'ulteriore situazione nella quale la banca può essere considerata fornitore essenziale e strategico per la prosecuzione dell'attività d'impresa funzionalmente alla migliore soddisfazione dei creditori.

Ci riferiamo all'impresa che, per la peculiarità del proprio business, necessita del supporto bancario per il rilascio di garanzie internazionali. Possiamo pensare a titolo esemplificativo a due ambiti completamente diversi ma per i quali gli affidamenti bancari per crediti di firma sull'estero sono di vitale importanza. Un primo contesto in cui le garanzie siano di supporto all'importazione ed un secondo in cui le garanzie siano di supporto ai contratti che regolano le vendite internazionali di beni durevoli. Ipotizziamo le seguenti situazioni:

- imprese nel settore della moda e abbigliamento strutturate con la realizzazione in house di proprie linee e brand ma con la fase produttiva affidata all'estero nei paesi low cost. Per queste imprese risulta indispensabile che gli ordini siano contestualmente supportati dall'emissione di lettere di credito all'importazione o di garanzie di pagamento bancarie la cui esigenza di emissione è fortemente anticipata rispetto ai tempi di consegna prodotti a cui seguono i tempi di smistamento merci, vendita ed incasso. Negli scambi commerciali internazionali l'import è spesso supportato con l'emissione di lettere di credito disciplinate dalle Norme ed Usi Conformi della Camera di Commercio Internazionale (ICC 600) e dalla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (ISBP 745). Si tratta di norme codificate universalmente, riconosciute ed applicate dalle banche commerciali in tutto il mondo. L'impresa che basa il proprio core business su un importante approvvigionamento di merci e prodotti all'estero dovrà necessariamente avere una banca che la affianchi con l'emissione di lettere di credito import notificate alla banca estera d'appoggio del fornitore. La lettera di cre-



dito emessa dalla banca garantisce al fornitore il pagamento alle condizioni concordate tra le parti a condizione che venga fornita, alla banca emittente, idonea documentazione circa la spedizione dei beni conformi ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti dall'impresa importatrice. Si tratta di una operatività commerciale connotata da un'elevata complessità tecnico-formale che può essere soddisfatta esclusivamente da una banca.

- imprese specializzate nella fornitura di impianti e macchinari o nella realizzazione di opere infrastrutturali caratterizzate da un'elevata complessità tecnica con tempi di progettazione, realizzazione, consegna, posa e collaudo che necessitano di tempi medio lunghi. In tali ambiti l'impresa che acquisisce una commessa con queste caratteristiche deve essere in grado di fornire al proprio committente una variegata tipologia di garanzie bancarie che possiamo semplificare raggruppandole come segue:
 - emissione di *bid bond*, ovvero delle garanzie preliminarmente necessarie per partecipare a bandi internazionali, alternative ai depositi

cauzionali, che tutelano il committente dal rischio che l'appaltatore decida di non firmare il contratto dopo esserselo aggiudicato;

- emissione di *advance bond*, a fronte di un anticipo sull'ordine, si tratta di una garanzia bancaria che tutela il committente con la restituzione dell'anticipo versato in caso d'inadempimento della controparte;
- emissione di *performance bond* o garanzia di buona esecuzione, assicura al beneficiario (acquirente-committente) il pagamento di una determinata somma nel caso in cui la controparte (fornitore-appaltatore) non esegua correttamente il contratto. La garanzia può tutelare il buon funzionamento dell'impianto o infrastruttura fornita garantendo un indennizzo al committente in caso di rottura o malfunzionamento per un certo lasso di tempo dopo la consegna ed il collaudo finale.

In questo ambito, a differenza di quello precedentemente tracciato, il fabbisogno finanziario per il capitale circolante risulta mitigato proprio in virtù dei preliminari incassi in acconto ed ai regolamenti di pa-

gamento a stato avanzamento lavori. In questo ciclo operativo l'esigenza delle linee di credito autoliquidanti risulta meno stringente mentre risulta cruciale la possibilità di ottenere l'emissione di garanzie quale condizione necessaria per acquisire la committenza. Pur nell'evidente diversità dei due settori portati sinteticamente a riferimento, l'impresa che dovesse ricorrere ad un concordato preventivo con un progetto di continuità aziendale non potrebbe prescindere dal poter contare su questo tipo di supporto.

Per quanto si sia ipotizzato di operare durante la fase di concordato in bianco, fase in cui non sono ancora presenti i presupposti per accertare la presenza di un concordato in continuità, si ritiene necessario che le linee guida del piano concordatario debbano già essere delineate con un accettabile grado di affinamento tale da consentire una primaria valutazione sulla sua percorribilità.

Valutazione non ancora definitiva ma tale da consentire ad un professionista di attestare che l'emissione delle garanzie bancarie siano funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori.

In tale contesto il riconoscimento della banca, come fornitore strategico, ci pare evidente dal momento che l'impossibilità di poter disporre delle linee di credito per firma, necessarie agli scambi internazionali, preclude ab origine la possibilità che l'impresa possa continuare ad operare nel proprio settore di riferimento. Risulterebbe di fatto impossibile pianificare un business plan nell'orizzonte pluriennale alla base del piano concordatario.

La banca che avesse linee di credito disponibili per l'emissione di garanzie per la casistica descritta si troverebbe ad assumere un rischio rilevante in ordine alla possibilità che l'azienda sia successivamente in grado di onorare gli impegni di pagamento (per le garanzie tipiche nell'importazione) e seguire l'intero ciclo operativo di una campagna stagionale (nel settore moda) o l'intero ciclo produttivo step by step su commesse particolarmente articolate e complesse.

Si ritiene che anche in una situazione di questa fattispecie vi siano tutti i presupposti per considerare la banca già creditrice, fornitore strategico indispensabile e non sostituibile sul mercato.

Si ritiene che la disponibilità della banca a "scongela" le proprie linee di credito di firma possa essere valutata con la possibilità che l'impresa stessa preveda di pianificare una modalità di rimborso parziale o rateale del credito pregresso bancario, secondo moda-



lità e tempi che dovranno essere armonizzati all'interno del redigendo piano concordatario.

Anche in questo caso ci pare opportuno che il medesimo piano, sin dalla sua fase di definizione preveda la distinzione dei crediti chirografari bancari per classi, distinguendo le banche in base alla loro disponibilità a consentire l'utilizzo di crediti di firma per il rilascio delle garanzie.

Nella presente narrazione sono state volutamente trattate in modo separato due distinte tipologie di supporto finanziario per meglio focalizzarne le rispettive peculiarità.

Nella realtà è probabile che entrambe le tipologie assumano la medesima caratteristica di strategicità tale da renderle indissolubilmente legate le une alle altre nel momento in cui ci si addentri appieno nelle dinamiche operative e finanziarie del core business aziendale.

In questo caso l'esigenza di riconoscere la banca quale 'fornitore strategico ai sensi dell'art. 182 quinquies, 4° c. l.f. troverebbe un'ulteriore intensità nell'ottica della continuità aziendale.



GIOVANNI AQUARO

Il cielo sopra, la pista dietro e due secondi fa

Bird-strike e responsabilità dell'Ente di controllo del traffico aereo

Come ogni pilota sa, le fasi più critiche di un volo sono il decollo e, soprattutto, l'atterraggio. La necessità di manovrare in vicinanza del suolo, la pista che sfilava veloce mentre si configura l'aereo, controllando e ricon trollando la correttezza dei parametri di volo, richiedono al pilota decisioni corrette e, soprattutto, prive di qualsiasi esitazione. Ed è proprio in queste fasi che il Controllo del traffico aereo svolge un ruolo di primaria importanza, fornendo tempestivamente agli equipaggi le informazioni necessarie non solo alla corretta pianificazione delle manovre da effettuare ma, soprattutto, quelle relative a possibili situazioni anomale – quale ad esempio la presenza di ostacoli in pista – affinché possano ripianificare o, al limite, interrompere in sicurezza le manovre di decollo o atterraggio.

La responsabilità dell'Ente di controllo del traffico aereo negli eventi di *bird-strike*. I termini del problema. Come pure dimostrano alcune vicende giudiziarie¹, se

1. Il riferimento è, in particolare, alla vicenda giudiziaria originata dall'incivolo occorso nel 1997 ad un quadrigetto Antonov An124-100 – marche UR-82029 – di proprietà della stessa Antonov che, durante le fasi di decollo dall'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova, entrava in collisione con uno stormo di gabbiani reali levatisi improvvisamente in volo nei pressi della pista di decollo. La Seconda Sezione del Tribunale di Genova, in quell'occasione, aveva stabilito la responsabilità sia del gestore aeroportuale che di ENAV, condannandoli al risarcimento sia dei costi di riparazione del velivolo che delle spese di trasferimento del personale tecnico addetto alle riparazioni stesse. In particolare, il Tribunale di prime cure aveva individuato l'esistenza di una responsabilità concorrente in capo all'ente di controllo come conseguenza del mancato avvistamento di gabbiani imputabile non tanto all'inefficienza dei controllori di volo quanto ad una inefficienza organizzativa dell'intero sistema informativo, scaturita nella mancata comunicazione all'equipaggio di condotta della presenza della fauna selvatica (Tribunale di Genova, Sez. II, 19

non può più ragionevolmente revocarsi in dubbio che, nei casi di incidenti originati da *bird-strike* o, più in generale, da *wild-life strike*, sia configurabile in capo alle società di gestione aeroportuale una responsabilità diretta² e in capo agli enti di controllo del traffico aereo

febbraio 2007, n. 551, G.U. Braccialini – Narodna Strakhova Compagnia, Antk ok Antonov c. Autorità Portuale Genova, Aeroporto di Genova S.p.a., Ministero trasporti e navigazione, Ente nazionale per aviazione civile ENAC, Ente nazionale di assistenza al volo ENAV, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 6, 1386, con nota di Vernizzi, nonché in *Danno e resp.*, 2007, 1156 ss., con nota di Della Casa, nonché in *Dir. trasp.*, 2008, 821 ss., con nota di Pittalis). Sempre in tema di *bird-strike*, in ordine cronologico, nel medesimo senso si segnalano: Trib. Genova, sent. 5 ottobre 2001, in *Danno e resp.*, 2002, 160 ss., con nota di Della Casa, e in *Dir. maritt.* 2003, 199 ss., con nota di Golda; App. Genova, sent. 2 febbraio 2006, in *Nuova giur. ligure*, 2006, 116, con nota di Carassale; Trib. Milano, sent. 7 ottobre 2016, n. 11023, in *Dir. trasp.*, 2018, 199 ss., con nota di Cottone. 2. In tale senso, si segnalano V. Guido, *La natura giuridica dei diritti aeroportuali tra orientamento giurisprudenziale e legislazione sopravvenuta*, in *Riv. dir. trib.*, 2008, 6, 536; V. Guido, *La natura giuridica dei diritti aeroportuali tra giurisprudenza e legislazione*, in *Dir. turismo*, 2008, 3, 246 s.; Vernizzi, *Brevi riflessioni sui profili di responsabilità connessi al bird-strike all'esito della sentenza di appello del "caso Antonov"*, in *Riv. dir. nav.*, 2016, 2, 629; E. Petenzi, *Le gestioni aeroportuali nel processo di riforma del codice della navigazione: prime note di commento*, in *Dir. trasp.*, 2007, 409 e 417; F. Pellegrino, *Le competenze del gestore aeroportuale nel quadro della safety e della security dell'aviazione civile*, in s. Busti, E. Signorini (a cura di), *L'impresa aeroportuale a dieci anni dalla riforma del codice della navigazione: stato dell'arte*, Torino, 2016, 63. C. Golda, *Il bird-strike, il controllo del traffico aereo e i doveri dei gestori aeroportuali: nuovi pregevoli approfondimenti giurisprudenziali*, in *Dir. maritt.*, 2008, 1086. Sul concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana si vedano invece, tra i tanti, C. Rossello, *Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, II, 317 ss.; R. Sacco, *Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale*, in G. Visintini (a cura di), *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, Milano, 1984, 155 ss.; P. G. Monateri, *Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale (Analisi comparata di un problema)*, Padova, 1989.

una responsabilità concorrente generata dalla mancata, o non corretta, comunicazione della presenza di ostacoli – *rectius*: avifauna – lungo la pista³, ciò che ora ci si domanda è se, alla luce della normativa di settore, sia configurabile in capo agli enti di controllo del traffico aereo *anche* una responsabilità autonoma⁴. Ciò che, in altri termini, equivale dunque a domandarsi se sia ravvisabile in capo agli enti di controllo del traffico aereo un autonomo obbligo (non tanto di ripetizione e trasmissione, senz'altro esistente, ma) di raccolta diretta delle informazioni necessarie a evitare eventi di *bird-strike*; o se, di contro, tale autonomo obbligo non sia configurabile: relegando in tale ultimo caso gli enti di controllo – ovvero il Servizio del Traffico Aereo ed, in particolare, il Servizio Informazioni Volo e il Servizio di Torre – al semplice ruolo di ripetitori di quanto osservato o appreso da altre fonti, siano esse il gestore aeroportuale, le squadre BCU (*Bird Control Unit*) o, addirittura, gli stessi equipaggi di volo in decollo dallo scalo⁵.

3. In tal senso sia permesso citare il breve articolo pubblicato sulle pagine di questa stessa rivista da G. Aquaro, *We may end up in the Hudson*, in *LAmbaradan*, dicembre 2021, p. 45 e ss.

4. Sul punto, si veda per un maggior approfondimento il bell'articolo ad opera di V. Battistoni, *Il ruolo del Controllo del traffico aereo nella prevenzione degli impatti con la fauna selvatica negli aeroporti. La normativa ICAO e le sue applicazioni locali*, in *www.birdstrike.it*.

5. Questa, peraltro, parrebbe essere, così come riportato da V. Battistoni in *Il ruolo del Controllo del traffico aereo*, cit., la singolare posizione assunta, seppure informalmente, da ENAV nel corso del processo di appello alle sentenze genovesi del 19 febbraio 2007. In particolare, ad esito di un incontro tra CTU e consulenti di ENAV quest'ultima avrebbe affermato che "ENAV, così come qualunque altro provider di servizi alla navigazione aerea, in linea con le disposizioni internazionali e nazionali in materia, non ha alcun compito e responsabilità nel monitoraggio e controllo dell'avifauna aeroportuale; né vuole averne. Qualora riscontrata dal Gestore aeroportuale o dagli equipaggi di condotta degli aeromobili e riportata all'ente ATS, la presenza di avifauna può essere notizia da diffondere attraverso il servizio informazioni volo, ovvero, se trattasi di presenza ricorrente, può essere oggetto di pubblicazione mediante gli strumenti del Servizio Informazioni Aeronautiche (AIP – Notam). Nient'altro è richiesto di fare ad un ANSV". Peraltro, per completezza, va aggiunto che nel corso del medesimo processo la posizione ufficiale di ENAV è stata ancor più radicale, avendo la stessa sostenuto nella propria relazione tecnica di parte che "il servizio FIS alla cui erogazione era tenuta l'unità ATS Aeroportuale non imponeva affatto alcun compito-obbligo-dovere di informare della presenza di concentrazioni di volatili la cui esistenza fosse già correttamente pubblicata in AIP a cura del competente Servizio Informazioni Aeronautiche (...). Il FIS, in proposito, avrebbe dovuto attivarsi e rendere l'informazione solo se si fosse verificato un cambiamento od una variazione sull'argomento che non ancora non fosse stata indicata nelle

Alla domanda ora posta, si cercherà di dare soluzione partendo, in particolare, dall'analisi della normativa di settore, della quale si cercherà altresì di comprendere se possa dirsi applicata in modo uniforme rispetto alle regolamentazioni vigenti a livello internazionale. Nel fare questo, è tuttavia appena il caso di evidenziare come, ferme le considerazioni che seguiranno in ordine ad una possibile autonoma responsabilità in capo agli Enti di controllo del traffico aereo, la competenza primaria del servizio di prevenzione e, soprattutto, di allontanamento dell'avifauna è, e necessariamente resta, senza dubbio alcuno, dei gestori aeroportuali. Tuttavia, vista la grande importanza che gli impatti con volatili ed altra fauna selvatica rivestono per la sicurezza della navigazione aerea⁶, appare indispensabile che tutti gli attori del trasporto aereo commerciale, nessuno escluso, forniscano il loro contributo; ovviamente nei termini e per la parte di loro competenza⁷.

Sull'esistenza, o non, di un autonomo obbligo in capo all'Ente di controllo del traffico aereo di prevenire eventi di *bird-strike* alla luce della normativa ICAO.

Come detto, non paiono esserci particolari motivi per dubitare che tra i compiti demandati agli Enti di controllo del traffico aereo⁸ – forniti da ciascuno Stato in

pubblicazioni AIS e poiché questo non era avvenuto, nessuna informazione volo in proposito doveva essere resa dalla Torre di Controllo di Genova a qualunque aeromobile, così come all'equipaggio dell'Antonov, come infatti è stato nell'occasione in esame" (stralcio riportato da V. Battistoni, *Il ruolo del Controllo del traffico aereo*, op. cit., p. 2, in *www.birdstrike.it*).

6. Come emerge dall'ultima Relazione Annuale 2020 del *Bird-strike Committee* di ENAC, solo in Italia il numero di wild life strike è passato da 348 episodi nel 2002 a 2.095 nel 2019 e dal 1980 a oggi la popolazione nidificante di 45 gabbiano reale è più che raddoppiata, superando le 60.000 coppie. Oltre 282 persone sono rimaste uccise nel mondo a causa di *wild-life strike* e almeno 263 aerei sono andati distrutti a partire dal 1988 a oggi. La sola aviazione civile degli Stati Uniti spende quasi un miliardo di dollari l'anno per il *wild-life strike*, mentre in Italia si stima un costo di 8,2 milioni di euro all'anno, tra riparazioni e ritardi nei voli.

7. Così V. Battistoni, *Il ruolo del Controllo del traffico aereo*, cit..

8. Il Codice della Navigazione, all'art. 691, comma 1, disciplina i "Servizi della Navigazione Aerea" che "... si dividono in: a) Servizi al Traffico Aereo che includono i servizi di Controllo del Traffico Aereo comprensivi dei servizi di controllo d'Area, di Avvicinamento e d'Aeroporto; i Servizi di Informazioni Volo, i servizi Consultivi sul traffico aereo, i servizi di Allarme...". L'art. 691/bis "Fornitura dei Servizi della Navigazione Aerea" (introdotto con il D. Lgs. n. 96/2005), alla lett. b), sancisce poi – fatta salva l'at-

virtù dell'adesione alla Convenzione di Chicago del 1944⁹, in forza della quale (art. 28) *"Each contracting State undertakes, so far as it may find practicable, to: a) Provide, in its territory, airports, radio services, meteorological services and other air navigation facilities to facilitate international air navigation, in accordance with the standards and practices recommended or established from time to time, pursuant to this Convention; b) Adopt and put into operation the appropriate standard systems of communications procedure, codes, markings, signals, lighting and other operational practices and rules which may be recommended or established from time to time, pursuant to this Convention"* – vi sia quello di garantire l'ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni di volo, oltre che delle operazioni compiute presso i singoli aeroporti di competenza.

In particolare, l'Annesso 11 della Convenzione, rubricato *"Servizi di controllo del Traffico Aereo"*, già al Paragrafo 1 specifica infatti chiaramente che *"The objectives of the air traffic services shall be to: a) prevent collisions between aircraft; b) prevent collisions between aircraft on the maneuvering area and obstructions on that area; c) expedite and maintain an orderly flow of air traffic; d) provide advice and information useful for the safe and efficient conduct of flights; e) notify appropriate organizations regarding aircraft in need of search and rescue aid, and assist such organizations as required"*.¹⁰

tuazione delle previsioni della normativa comunitaria – che gli stessi *"...sono espletati da Enav S.p.A., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza di certificazione. ENAV S.p.A., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli A/D di competenza, la movimentazione degli aeromobili degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali..."*.

9. La Convenzione sull'aviazione civile internazionale, nota anche come Convenzione di Chicago, è un trattato internazionale siglato nel 1944 nell'omonima città statunitense, inizialmente da rappresentanti di cinquantadue Stati, con il quale sono stati fissati i principi alla base dell'aviazione civile e del trasporto aereo mondiale. Il documento fu firmato il 7 dicembre 1944 e ricevette la ratifica necessaria per la sua formale applicazione il 5 marzo 1947, entrando ufficialmente in vigore il 4 aprile del 1947, stesso giorno della creazione dell'ICAO che nel mese di ottobre divenne un'agenzia specializzata del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). La Convenzione nel corso degli anni è stata oggetto di aggiornamenti che ne hanno modificato il contenuto otto volte: nel 1959, 1963, 1969, 1975, 1980, 1997, 2000 e infine nel 2006 con la pubblicazione della nona edizione.

10. Peraltro, il testo dell'Annesso 11 della Convenzione di Chicago, reperibile on line all'indirizzo <https://skyrise.aero/>

Sempre l'Annesso 11, nell'individuare poi gli obiettivi del Servizio di Controllo del Traffico Aereo – che, come visto, è uno dei diversi servizi nei quali si articola quello più ampio del Traffico Aereo – spiega che lo stesso è *"A service provided for the purpose of: a) preventing collisions: 1) between aircraft, and 2) on the maneuvering area between aircraft and obstructions; and b) expediting and maintaining an orderly flow of air traffic."*

Per quanto invece riguarda il Servizio Informazioni di Volo, il Paragrafo 4 della Convenzione afferma che lo stesso ha l'obiettivo di fornire agli equipaggi di volo *"a) SIGMET and AIRMET information¹¹; b) information concerning pre eruption volcanic activity, volcanic eruptions and volcanic ash clouds; e) information concerning the release into the atmosphere of radioactive materials or toxic chemicals; d) information on changes in the availability of radio navigation services; e) information on changes in condition of aerodromes and associated facilities, including information on the state of the aerodrome movement areas when they are affected by snow, ice or significant depth of water; f) information on unmanned free balloons; and of any other information likely to affect safety"*.

Se allora non paiono esserci ragioni per escludere la fauna selvatica e l'avifauna dall'alveo degli ostacoli cui fa più volte riferimento l'Annesso 11 – come peraltro dimostra la circostanza che nel DOC 4444 (pubblicato da ICAO nel 2016) denominato *"Air Traffic Management"*¹² viene esplicitato (nota al Par. 7.4.1.4.1) che *"Animals and flocks of birds may constitute an obstruction with regard to runway operations"* –¹³ e se

wp-content/uploads/2017/03/ICAO-Annex-11-Air-traffic-services.pdf, trova il proprio corrispondente nel Regolamento denominato *"Regole dell'aria"* (Edizione del maggio 2007 di ENAC) nel quale si afferma che agli Enti di controllo è demandato il compito di fornire e gestire il Servizio di Traffico Aereo al fine di: *prevenire collisioni: 1) tra aeromobili; e 2) tra aeromobili ed ostacoli*.

11. I Bollettini SIGMET e AIRMET, sono messaggi meteorologici riguardanti fenomeni pericolosi in quota o nei bassi strati atmosferici. Sono emessi, preferibilmente, non più di 4 ore prima dell'orario di validità e non dovrebbero di norma superare le 6 ore di previsione.

12. Reperibile all'indirizzo <https://ops.group/blog/wp-content/uploads/2017/03/ICAO-Doc4444-Pans-Atm-16thEdition-2016-OPSGROUP.pdf>

13. E a conclusioni non difforni porta poi anche quanto previsto nel DOC 9137 (Parte terza, pubblicato da ICAO nel 2012) denominato *"Wildlife Control and Reduction"* all'interno del quale viene specificata la necessità che i controllori del traffico aereo siano formati e addestrati su questo specifico argomento, in modo tale che possano *"fornire specifiche"*

neppure paiono esserci elementi per escludere dal riferimento “*a ogni altra informazione che verosimilmente potrebbe inficiare la sicurezza*” la presenza di fauna selvatica e avifauna, non si può che concludere confermando come il quadro normativo di settore restituisca l'esistenza in capo agli operatori dell'Ente di controllo del traffico aereo di un chiaro obbligo volto a *autonomamente* prevenire la collisione fra aeromobili e stormi di uccelli fornendo agli equipaggi di condotta le informazioni a tal fine necessarie attraverso tutti gli strumenti loro a disposizione: NOTAM¹⁴, messaggi ATIS¹⁵ e *clearance/warning* radio.

Sull'esistenza, o non, di un autonomo obbligo in capo all'Ente di controllo del traffico aereo anche di procurarsi *direttamente* le informazioni necessarie a prevenire eventi di *bird-strike*. I confini della presente analisi.

Come visto, gli operatori del Servizio del Traffico Aereo sono senz'altro tenuti a prevenire autonomamente le collisioni fra aeromobili e uccelli quantomeno facendo ricorso ai normali strumenti di *warning* verso gli equipaggi di condotta.

Come pure inizialmente detto, tuttavia, la questione non è tanto e solo quella di stabilire se vi sia, o non, un siffatto obbligo quanto, e piuttosto, quella di stabilire

e tempestive informazioni ai piloti e agli addetti al controllo della fauna al fine di evitare i rischi identificati” (controllers should be trained such that they are able to give specific and timely information to pilots and wildlife control crews [BCU, Ndr] to avoid identified hazards). Tale documento è reperibile all'indirizzo https://www.icao.int/SAM/Documents/2014-CAR-SAMPAP12/D2P9_CARSAMPAP12-PPT-2-9.pdf.

14. NOTAM è l'acronimo della dicitura inglese “NOTice To AirMen” ed è il termine con cui si indicano gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili per essere aggiornati sulle ultime informazioni disponibili di un determinato aeroporto – ivi compresa, ad esempio, la presenza di possibili ostacoli in prossimità della pista –, affinché possa considerarsi effettuato in condizioni di sicurezza e speditezza.

15. L'ATIS è una trasmissione continua di informazioni aeronautiche registrate che viene messa in onda nelle aree terminali più trafficate, come aeroporti e loro immediate vicinanze. È l'acronimo di Automatic Terminal Information Service, ossia “Servizio automatico di informazioni terminali”. Le trasmissioni ATIS contengono informazioni essenziali sulle condizioni attuali e sulla sicurezza, come le informazioni meteo, le piste attive, gli approcci disponibili e tutte le altre informazioni di sicurezza richieste dai piloti, ivi compresa la presenza di possibili ostacoli – i.e. nel caso che ci occupa: fauna selvatica – in prossimità della pista.

quale debba essere la *fonte* dell'informazione da fornire agli equipaggi: se, cioè, gravi sull'operatore il dovere di acquisire *direttamente* e, dunque, visivamente, l'oggetto dell'informazione da fornire agli equipaggi, a prescindere da quanto costui possa ricevere da altre fonti, o se, al contrario, possa limitarsi a riportare quanto osservato o appreso da altre fonti, siano esse il gestore aeroportuale, le squadre BCU (*Bird Contrai Unit*) o, addirittura, gli stessi equipaggi di volo in decollo dallo scalo¹⁶.

È, infatti, su tale snodo che si basa la differenza tra responsabilità concorrente e responsabilità diretta, per fatto proprio, dell'operatore addetto al servizio informazioni e dell'Agenzia (ENAV S.p.a., nel caso dell'Italia) dalla quale dipende¹⁷.

Al fine di cercare di dare risposta a tale quesito, l'analisi che segue prenderà in esame esclusivamente la normativa di settore che disciplina quella parte del servizio informazioni rappresentata dal c.d. controllo di aerodromo, sul presupposto che la possibilità fisica di osservazione di ostacoli, siano essi fauna selvatica o avifauna, nelle fasi di decollo e di atterraggio, possa essere effettuata direttamente solo dal c.d. personale di Torre¹⁸.

L'analisi della normativa ICAO che disciplina quella parte del Servizio informazioni volo rappresentata dal c.d. Servizio di Torre. Prime, possibili conclusioni in ordine all'effettiva esistenza di una un autonomo obbligo in capo all'Ente di controllo del traffico aereo di procurarsi *direttamente* le informazioni necessarie a prevenire eventi di *bird-strike*.

Iniziando ora con il considerare la normativa ICAO, le norme che prendono in considerazione il ruolo del c.d. Servizio di Torre – e dalle quali quindi è lecito attendersi una risposta circa l'esistenza, o non, dell'obbligo di procurarsi *direttamente* le informazioni circa la presenza di avifauna potenzialmente in grado di costituire un pericolo per gli aeromobili in fase di decollo

16. In tale senso V. Battistoni, *Il ruolo del Controllo del traffico aereo*, cit., in www.birdstrike.it.

17. In tale senso, ancora, V. Battistoni, *Il ruolo del Controllo del traffico aereo*, cit., in www.birdstrike.it.

18. È infatti un dato di comune esperienza che gli operatori di questo specifico servizio operino nell'edificio più alto dell'aeroporto – la Torre di Controllo, appunto – tipicamente costruita in modo da offrire agli operatori una visibilità a trecentosessanta gradi e con la massima limitazione di zone d'ombra.

o di atterraggio – sono essenzialmente tre, e precisamente: i DOC 9137, 9426 e 4444 posti a corredo del più volte citato Annesso 11 della Convenzione di Chicago. Iniziando con il considerare il DOC 9173, peraltro denominato *Wildlife Control and Reduction*, possiamo come lo stesso si limiti ad affermare che “*The airport bird/ wildlife strike control coordinator (or equivalent) should coordinate the activities of the wildlife control programme with air traffic control (ATC) and other stakeholders*”(3.4.2), per poi concludere che “*An integrated approach is needed to coordinate the relevant organization’s activities on the airport and ensure communication takes place between them. It is especially important that quick communication is possible between those involved in bird/wildlife dispersal and air traffic control. Upon receipt of notice of a specific wildlife threat, air traffic control should issue appropriate warnings to aircraft operating on, and in the vicinity of the airport*” (4.8).

Non più utile appare la disposizione contenuta nel DOC 9426, denominato *ATS Planning Manual*, che – nel rimarcare la necessità di un coordinamento tra il Servizio di Torre e le altre Agenzie concorrenti alla disciplina e alla sicurezza del traffico – si limita ad affermare che “*since ATS is normally the only ground service which is in direct contact with aircraft in flight, care must be taken in assigning additional responsibilities emanating from other national requirements to ATS (i.e. diplomatic authorization to operate over the territory of a State), operational supervision of flights, etc. (i.e. national security), so as not to dilute the service provisions of ATS to a point where it will become difficult for controllers to draw a clear line in distinguishing the different capacities in which they are expected to act. In general experience seems to indicate that the less additional responsibilities that are given to ATS the better it is able to meet its primary objectives*”, e che “*Similar considerations apply with respect to the provision of information by ATS to aircraft not directly derived from the activities of ATS (e.g. information on the status of other than ATS facilities and services, meteorological information, etc.). Such information should be provided to ATS for onward transmission in a manner and form which requires the least amount of interpretation and/or responsibility for the accuracy and timeliness of the information in question*” (1.2.4).

Se, quindi, dalla lettura di queste prime due norme parrebbe doversi dedurre l’inesistenza di un autonomo obbligo in capo agli Enti di controllo – e, per quanto ora interessa, segnatamente in capo al Servizio di Torre – di procurarsi autonomamente le informazio-



ni da trasferire agli equipaggi al fine di scongiurare eventi di *bird-strike*¹⁹, è tuttavia dalla lettura dell’ultimo dei documenti inizialmente ricordati che pare potersi trarre invece indicazioni di segno decisamente opposto.

Ed infatti, il DOC 4444, denominato *Air Traffic Management*, afferma chiaramente che “*In the event the aerodrome controller, after a take-off clearance or a landing clearance has been issued, becomes aware of a runway incursion or the imminent occurrence thereof, or the existence of any obstruction on or in close proximity to the runway likely to impair the safety of an aircraft taking off or landing, appropriate action shall be taken as follows: (a) cancel the take-off clearance for a departing aircraft; (b) instruct a landing aircraft to execute a go around or missed approach; (c) in all cases inform the aircraft of the runway incursion or obstruction and its location in relation to the runway*” (7.4.1.4.1).

Contenuto pressochè sovrapponibile ha poi il Manuale Operativo dei Servizi di Traffico Aereo adotta-

19. Così V. Battistoni, *Il ruolo del Controllo del traffico aereo*, cit., in www.birdstrike.it.

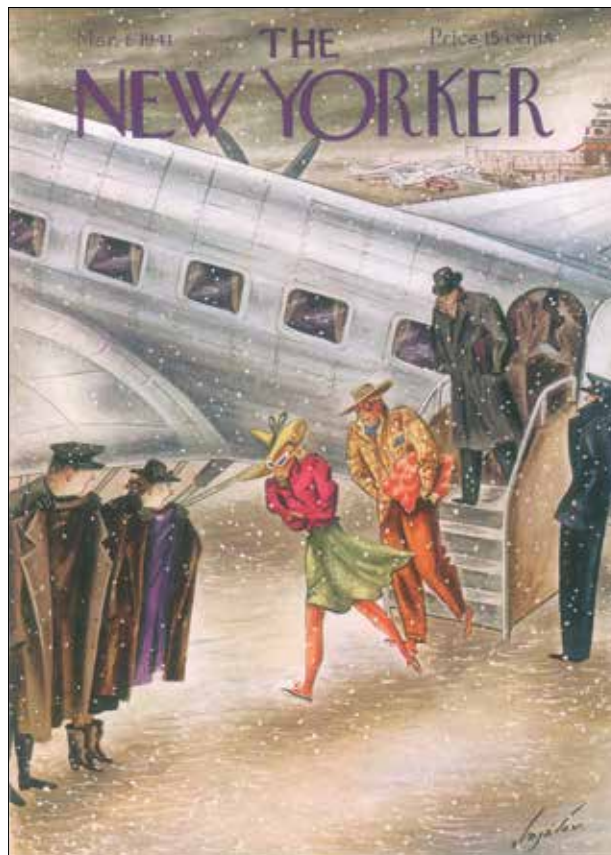
to, per quanto riguarda l'Italia, dall'Ente Nazionale Assistenza al Volo.

Ed infatti, al Par. 5.4., rubricato “*informazioni essenziali sulle condizioni dell'aeroporto*”, si legge che ai piloti devono essere fornite: “*Le informazioni essenziali sulle condizioni dell'aeroporto, che devono includere quelle relative ai casi seguenti (...) (f) altri pericoli temporanei, inclusi aeromobili parcheggiati o che effettuano prova motore, uccelli, a terra o in volo, e altri animali*” (5.4.2) e che l'Ente informazioni volo aeroportuale, deve fornire ai piloti “*d) informazioni concernenti le condizioni dell'aeroporto essenziali per la sicurezza delle operazioni degli aeromobili, comprendenti: (...) (6) presenza di altri pericoli temporanei, inclusi aeromobili parcheggiati o uccelli sia al suolo che in volo e altri animali*” (8.4.2.). Ebbene. Se si considera, da un lato, come sia intrinseca nella velocità del mezzo aereo la rapida mutevolezza delle condizioni che possano portare il Controllo di Torre a cancellare, ad esempio, un'autorizzazione al decollo o all'atterraggio e come, dall'altra parte, l'unico soggetto in grado di rendersi conto, in tale brevissimo lasso di tempo, della necessità di modificare una *clearence* sia proprio chi, da una posizione indubbiamente privilegiata, sta osservando la pista, non si può che concludere per l'esistenza di un autonomo obbligo in capo al Controllo di Torre di raccogliere, e poi ovviamente trasferire agli equipaggi, le informazioni necessarie ad evitare eventi di *bird-strike*: ché infatti, a ben vedere, diversamente ragionando, non solo si svuoterebbe di qualsiasi significato applicativo la norma ora analizzata²⁰ ma, anche, si priverebbe di qualsivoglia significato la previsione, questa volta contenuta nel DOC 9137, secondo la quale “*Clear and precise procedures should be developed for air traffic control, and controllers should be trained such that they are able to give specific and timely information to pilots and wildlife control crews to avoid identified hazards*” (12.3.4).

Il ruolo degli Enti di controllo del traffico aereo nella prevenzione del *bird-strike* nelle esperienze nordamericana e canadese.

Seppure, alla luce di quanto sino ad ora detto, sia possibile concludere con ragionevole sicurezza per l'esistenza in capo agli Enti di controllo – e segnatamente

20. A simili conclusioni, seppure all'esito di un'analisi ben più ampia e articolata, giunge anche V. Battistoni, *Il ruolo del Controllo del traffico aereo*, cit.



in capo ai Controllori di volo – non solo di un obbligo di trasferire agli equipaggi ma anche, e soprattutto, di procurarsi direttamente le informazioni necessarie a scongiurare eventi di *bird-strike*, è peraltro altrettanto indubbio come dalla lettura della normativa ICAO emerga un quadro in certa misura non netto e, comunque, idoneo a legittimare tesi talvolta contrastanti, come pure dimostrano alcune delle esperienze processuali alle quali inizialmente si è fatto riferimento in questo breve articolo.

E tale ulteriore conclusione – nel senso, cioè, di una stesura delle norme di settore talvolta troppo incline ad offrire il fianco ad interpretazioni e, dunque, ad applicazioni contrastanti – trova conferma proprio nella lettura delle normative predisposte dai Paesi nei quali l'aviazione commerciale è particolarmente sviluppata e progredita.

Negli Stati Uniti d'America il FAA²¹ Order JO 7119.65

21. La *Federal Aviation Administration* (letteralmente: Amministrazione Federale dell'Aviazione), nota appunto con la sigla FAA, istituita nel 1958 è l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense, incaricata di regolare e sovrintendere a ogni aspetto riguardante l'aviazione civile nel Paese e nelle acque internazionali circostanti.

U²² al Cap. 2 Paragrafo 2.1.22 rubricato “*Bird Activity Information*”, prevede testualmente la necessità che sia il servizio di Torre a osservare e comunicare agli equipaggi la presenza di avifauna in prossimità della pista: “(a) *issue advisory information on pilot-reported, tower-observed, or radar-observed and pilot-verified bird activity. Include position, species or size of birds, if known, course of flight, and altitude. Do this for at least 15 minutes after receipt of such information from pilots or from adjacent facilities unless visual observation or subsequent reports reveal the activity is no longer a factor; (b) Relay bird activity information to adjacent facilities and to FSSs whenever it appears it will become a factor in their areas*”.

Ancora più esplicita e diretta appare essere poi la normativa elaborata in materia dal Canada, Paese particolarmente all'avanguardia nella prevenzione degli eventi di *bird-strike*, se non altro per ovvie ragioni ambientali²³.

22. Il Manuale è reperibile all'indirizzo: <https://www.faa.gov/documentlibrary/media/order/atc.pdf>.

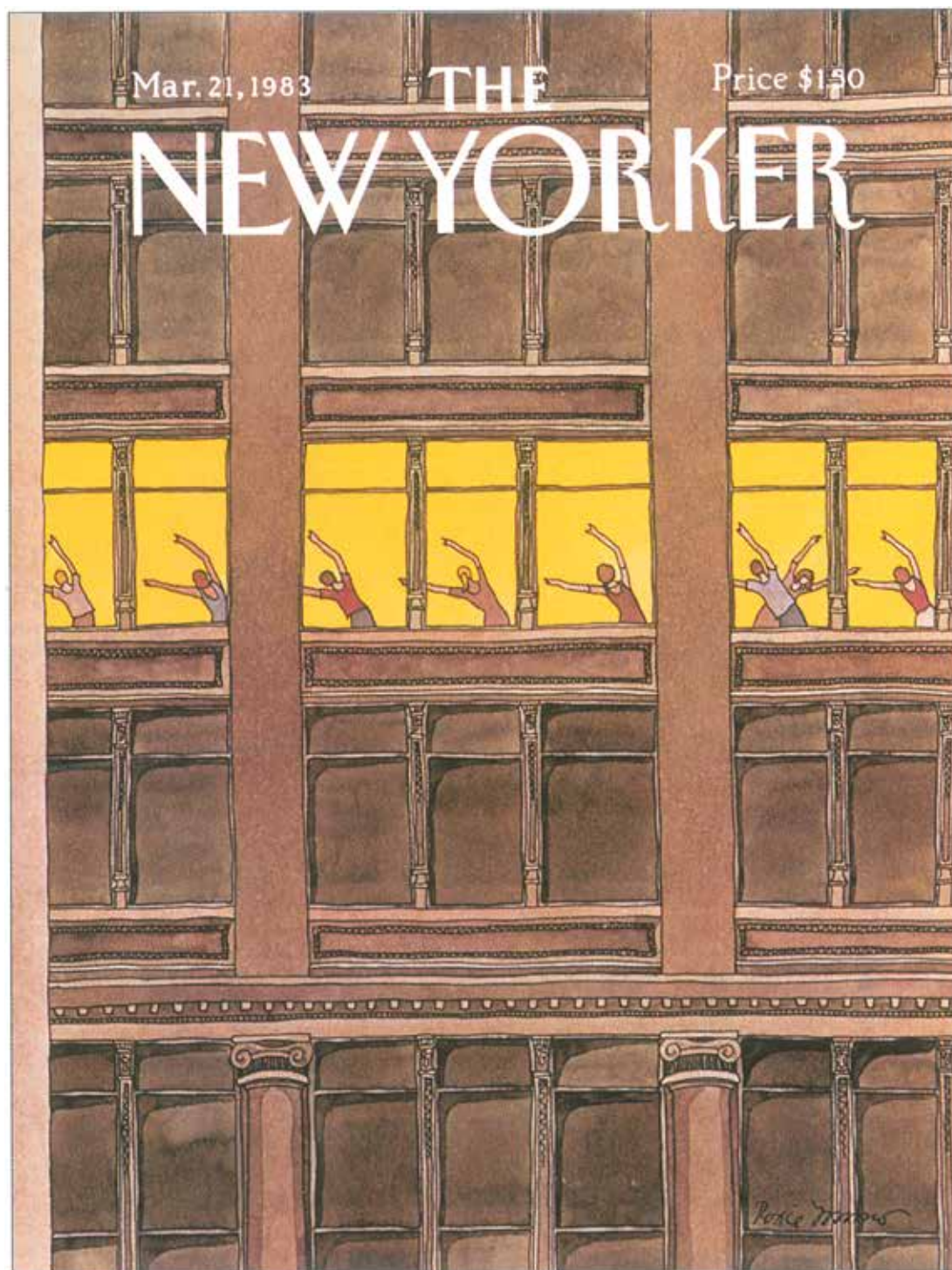
23. Fa tuttavia molto riflettere tale constatazione, se solo si considera che la stragrande maggioranza degli aeroporti italiani è collocata proprio in vicinanza del mare e, quindi, in luoghi assai esposti ad incursioni da parte di avifauna. Esemplificativa è la situazione dell'aeroporto “Marco Polo” di Venezia: dotato di due piste, da un punto di vista morfologico lo scalo affaccia direttamente sulla laguna veneta – tanto da essere dotato di una darsena posta al limite del sedime confinante con la testata pista 22 – ed ha da un'area circostante, sostanzialmente adibita ad uso agricolo, caratterizzata dalla presenza di numerose barene sia naturali sia artificiali.

Dal punto di vista faunistico, la zona del sedime prospiciente il fronte lagunare risulta dominata per la maggior parte dell'anno (con un sensibile e ormai noto incremento delle presenze censite, soprattutto nella stagione estiva) da diverse specie di animali selvatici, tra le quali: anatidi, svassi, cormorani, cigni, aironi, gabbiani e gabbiani reali e limicoli. La zona sensibile della pista, poi, risulta essere frequentata principalmente da aironi, gabbiani, storni, colombe e gheppi. Da quanto risulta poi dai rapporti annuali ENAC (il riferimento è al documento denominato *Wildlife Strike – Relazione annuale – Bird Strike Comitee*), l'anno 2019 ha visto, tra l'altro, un forte incremento di alcune specie proprio nella zona c.d. *air-side*, tra le quali quella dei piccioni (con un incremento per l'anno 2019 che porta gli esemplari censiti a 36.000 da 10.000 che erano nel 2018) e della volpoca (con un incremento per l'anno 2019 che porta gli esemplari censiti a 10.800 rispetto ai 5000 del 2018), facendo ravvisare in capo alla gestione aeroportuale, già nel 2018 per il 2019 (e poi ancora nel 2019 per il 2020) la necessità (peraltro ad oggi rimasta senza seguito) di importanti azioni di mitigazione, tra le quali quella di integrare i sistemi antivolatili con sistemi laser portatili.



Nel documento denominato *Transport Canada Aeronautical Information Manual (TC AIM) – TP 14371*²⁴, nel Paragrafo 1.7 rubricato “*ATC Clearances, Instructions and Information*” è infatti chiaramente previsto come “*ATS personnel routinely inform pilots of conditions, observed by others or by themselves, which may affect flight safety and are beyond their control. Examples of such conditions are (...) bird activity*”. Al Paragrafo 1.1.1 è poi testualmente specificato l'obbligo di osservazione diretta da parte dei controllori di torre là dove si afferma che: “*Information concerning bird activity, obtained through controller's observations or pilot reports, will be provided to aircraft operating in the area concerned. In addition, pilots may be warned of possible bird hazards if radar observation indicates the possibility of bird activity. Information will be provided concerning: (a) size or species of bird, if known; (b) location; (c) direction of flight; and (d) altitude, if known*”.

24. Il manuale è reperibile al seguente indirizzo: <https://tc.canada.ca/en/aviation/publications/transport-canada-aeronautical-information-manual-tc-aim-tp-14371>.



Gli interessi in gioco e il gioco degli interessi: per una rinuncia consapevole alla definizione preventiva di “interesse sociale”*

1) Quando si osservano i diversi interessi che muovono una società commerciale, al momento della sua costituzione, si ha l'impressione di vedere un cubo di Rubik con colori omogenei su ogni lato.

Se si osservano gli stessi interessi, quando sia imminente o sia scoppiato un conflitto tra soci, si può vedere lo stesso cubo il quale, scomposto, presenta un arcobaleno di colori mischiati tra loro. Infatti, l'interesse del socio che si autoproclama minoranza (il nostro codice non prevede una definizione “preventiva” di questa situazione, come vedremo meglio) è opposto o comunque diverso da quello della maggioranza. Opposto perché entrambe le parti possono ambire al governo della società; diverso perché la minoranza può aspirare a recedere dal rapporto societario, monetizzando la partecipazione, mentre la maggioranza non vorrebbe indebolire finanziariamente la società liquidando il socio dissenziente.

Consideriamo che anche gli amministratori della società sono portatori di interessi propri¹, dovendo privilegiare l'interesse al perseguimento dell'oggetto sociale. La correttezza gestionale esige infatti la prevalenza dell'interesse della società alla “neutralizzazione” della funzione gestoria. Il che significa che il governo delle società dovrebbe proporsi la finalità di neutralizzare le interferenze di interessi diversi².

* L'articolo pubblicato costituisce un estratto di una prossima pubblicazione per i tipi della Pacini Giuridica dal titolo: *La gestione esperta della conflittualità tra soci*, con prefazione del prof. Matteo De Poli.

1. MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Ricordo di Piergiusto Jager, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 2010, 342, ss

2. Cfr. ANGELICI, *Le società per azioni*, I, *Principi e problemi*, in *Tratt. Cicu-Massimeo*, Milano, 2012, 353 ss

Per perseguire questa finalità, il nostro sistema normativo detta regole precise (che coesistono spesso con codici di autodisciplina) sul ruolo e le competenze del C.d.A., sull'autonomia e l'indipendenza degli amministratori. Lo stesso sistema prevede – in casi definiti – la necessaria presenza di amministratori indipendenti e la costituzione di un comitato per i rapporti con le parti correlate.

Contro il rischio di condotte opportunistiche, l'art. 2391 c.c. prevede che l'amministratore dichiari qualunque “interesse” possa avere nella gestione di un determinato affare da parte della società. La dichiarazione – si badi bene – è relativa solo ad un interesse inteso in senso generale; non necessariamente all'esistenza di un interesse in conflitto con quello della società.

2) Ma quando ci si confronta per definire cosa sia concretamente l'interesse sociale, risulta difficile trovare un accordo unanime o quanto meno prevalente, anche in considerazione della portata “ideologica” di questa definizione e dunque del suo collegamento al momento storico in cui viene formulata³.

3. Cfr. JAEGER, *L'interesse sociale*. Milano, 1963, 3. “Contribuisce non poco, a nostro avviso, ad aggravare le difficoltà del problema, la mancanza di un'intesa preliminare circa il significato da attribuire alla nozione di interesse, che la maggioranza degli autori sembra dare per presupposta; mentre si tratta di un concetto che è ben lungi dall'assumere, nel linguaggio comune e in quello dei giuristi, un senso univoco e sufficientemente determinato. Poiché, come vedremo nel corso della trattazione, ciò è all'origine di numerosi equivoci, crediamo necessario fin da ora precisare con quale significato viene usato in questo studio il termine interesse e definire alcune nozioni relative ai rapporti tra gli interessi ai quali dovremo in seguito far ricorso. Per interessi intendiamo la relazione tra un soggetto, a cui fa capo un bisogno e il bene idoneo a soddisfare tale bisogno, determinata nella previsione generale e astratta di una norma”. Sulla base di questa definizione è possibile distinguere gli interessi da due concetti

Limitandoci a trattare quanto possa essere utile a delineare gli interessi in conflitto, ricordiamo che le società commerciali utilizzano il patrimonio sociale, costituito con il conferimento dei soci, per esercitare una specifica attività economica, perseguendo l'obiettivo di realizzare utili da ripartire tra i soci.

Questa finalità ben definita nell'art. 2247 c.c. deve essere ricordata quando si discute di sostenibilità sociale dell'attività di impresa e si sostengono le ragioni dei dipendenti, dell'ambiente e della comunità nella quale l'impresa opera.

Infatti il corretto funzionamento di un'impresa dipende, da un lato, dalla capacità di realizzare il proprio scopo e, dall'altro, dall'equilibrio dinamico tra i diversi organi sociali (assemblea dei soci ed organi di amministrazione).

Occorre però considerare l'importanza del conflitto latente tra i contrapposti interessi degli investitori e degli imprenditori.

“Nella società per azioni, l'interesse alla massimizzazione del dividendo è proprio delle minoranze azionarie, di quei ceti detentori di ricchezza che concepiscono l'investimento azionario come fonte di rendita e, naturalmente, della rendita più alta; ma è, a sua volta, un interesse in conflitto con l'interesse del quale sono portatori i gruppi di comando della società, ossia quell'interesse della classe imprenditoriale la quale mira, soprattutto, all'efficienza dell'impresa sociale, al suo potenziamento, alla sua espansione; tende perciò a reinvestire nell'attività produttiva di scambio l'utile realizzato e a sottrarlo, quindi alla divisione tra soci”⁴.

Questo conflitto tra gli interessi rappresentati dai diversi protagonisti del rapporto societario può essere portato ad affermazioni estreme, secondo le quali i piccoli azionisti sono i più pericolosi nemici dell'impresa ed ostacolano le finalità di produrre ricchezza, lavoro e progresso scientifico per la comunità⁵.

In effetti l'obiettivo primario per ogni impresa è (o dovrebbe essere) quello di durare nel tempo garantendo, nel rispetto del quadro normativo che ne regola l'atti-

vità, la stabilità economica e finanziaria, la redditività, la solvibilità e possibilmente l'aumento di valore delle partecipazioni dei soci.

Sono questi i motivi per cui si può dire che l'impresa svolge un ruolo socialmente utile.

Infatti, pur proponendosi di massimizzare il profitto per i propri soci, le imprese creano contemporaneamente lavoro, distribuiscono ricchezza, contribuiscono allo sviluppo di un paese. L'autoimposizione di regole di correttezza nei rapporti di lavoro di produzione di commercializzazione vincola sicuramente l'interesse sociale perseguito ma, in contesti produttivi evoluti, viene premiata dal mercato.

L'aumento di valore della partecipazione dei soci in termini sostenibili e quindi nel medio o lungo periodo, il rispetto dei diritti dei dipendenti, il rispetto del territorio riassumono in sé le finalità dell'attività di impresa, utili allo sviluppo della comunità in cui l'impresa opera. In questo modo quindi si è affermato storicamente il concetto di responsabilità sociale, definendo obiettivi e procedure, tra le quali la sostenibilità dello sviluppo. Spesso si tratta di dichiarazioni di principio largamente condivise e condivisibili, nelle quali si descrivono i comportamenti virtuosi a cui gli amministratori delle imprese dichiarano di attenersi. In questo senso deve essere letto l'impegno ad *“investire nei dipendenti, proteggere l'ambiente, comportarsi correttamente ed eticamente con i fornitori, creare valore a lungo termine per gli azionisti, concentrarsi sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti”*⁶.

Nel mese di gennaio 2020 Larry Fink, fondatore e presidente di BlackRock, il Fondo di investimento più grande del mondo, ha annunciato alle imprese partecipate (circa 2.700) l'espressione del voto contrario nei consigli e nelle assemblee di quelle società che non prevedano nei loro business plan investimenti per la sostenibilità ambientale. Intervento questo di particolare efficacia perché comporta impegni concreti, in tempi stabiliti e con strumenti definiti. E soprattutto prevede una possibile sanzione per i CEO che non dovessero allinearsi.

In questi casi l'interesse sociale comprende anche l'interesse dei cittadini del mondo a salvaguardare un ambiente vivibile. Quindi è probabilmente più corretto parlare di responsabilità sociale dell'impresa che di interesse sociale in senso stretto.

che vengono spesso con esso confusi: quello, cioè, di scopo, e quello di motivo.

4. GALGANO, *Diritto commerciale*, Bologna, 1995, 18

5. Cfr. RATHENAU, *Realtà delle società per azioni. Riflessioni suggerite dall'esperienza degli affari*, in *Riv. soc.*, 1960, 913. ASQUINI, *I battelli del Reno*, *Riv. soc.*, 1959, nt. 1, 125: se la remunerazione del capitale azionario determina extra profitti: *“È da chiedersi se sia più utile dal punto di vista dell'economia di mercato che siano investiti in strumenti produttivi nell'impresa, potenziandole e sviluppandole, e cioè che vadano a costituire un risparmio produttivo, piuttosto che andare al consumo, cioè polverizzarsi in una politica di prodigalità nei dividendi”*.

6. *Business Roundtable think tank* di 200 CEO nordamericani, tra cui quelli di Amazon, JP Morgan, PepsiCo., nel documento pubblicato il 19.08.2019, <https://www.businessroundtable.org>

Pur tuttavia, si afferma: *“La specificazione delle regole di correttezza – nei rapporti di lavoro, di consulenza, di fabbricazione, di commercializzazione – opera come limite autoimposto all’interesse sociale e giuridicamente vincolante in termini di responsabilità o pre-contrattuale o contrattuale o da affidamento. E il mercato, negli ordinamenti avanzati, può operare come selettore positivo di strategie anche eticamente orientate”*⁷.

Il ragionamento vale anche per le aziende di grandi dimensioni⁸, con riferimento al Consiglio di amministrazione di una società con azioni quotate. Si sottolinea che il C.d.A. *“deve certamente mirare all’interesse alla produzione e distribuzione di utili”, ma, al contempo, deve preoccuparsi quanto meno di salvaguardare e non pregiudicare l’interesse dei soci alla valorizzazione – sotto un profilo patrimoniale e non solo reddituale – della partecipazione azionaria”*⁹.

Come vediamo, può considerarsi sociale sia l’interesse a massimizzare i dividendi, sia quello all’autofinanziamento della società, così come è da considerarsi sociale cercare di realizzare il benessere dei dipendenti, la salvaguardia del territorio e così via: assumersi cioè la responsabilità sociale dell’attività produttiva.

Ma, al contempo, può considerarsi sociale anche l’interesse dei soci ad ottenere la liquidazione della partecipazione, tramite lo scioglimento e la liquidazione della società. Questo interesse evidentemente confligge con l’interesse dei dipendenti a mantenere il posto di lavoro e con l’interesse della comunità a beneficiare

degli effetti indiretti legati ad un sito produttivo. E dunque?

3) Peraltro troviamo richiami normativi all’interesse sociale, alla prosecuzione dell’attività, quando si vuole escludere il diritto di opzione (art. 2441, co. 5° c.c.) dei soci (o di una parte di essi) nel caso di aumento di capitale sociale. In questa ipotesi sembra evidente il senso che il legislatore ha dato all’interesse che muove la società: prevale la necessità di trovare, anche all’esterno della compagine sociale, la finanza necessaria alla prosecuzione *in bonis* dell’impresa.

Dunque deve ritenersi che qui si imponga un interesse diverso dallo scopo lucrativo comune a tutti i soci e confliggente con l’interesse dei soci alla liquidazione della società.

A questo punto sembra opportuno riportarsi a quella dottrina autorevole, per la quale non serve una definizione preventiva dell’interesse sociale, come si legge in un recente articolo di Angelici¹⁰.

L’autore commenta una decisione della Camera commerciale finanziaria ed economica della Corte di Cassazione francese, per la quale un atto di governo societario estraneo all’interesse sociale non può essere annullato per il solo fatto che è contrario all’interesse sociale, a meno che non violi disposizioni imperative. L’autore ricorda che, nel sistema giuridico francese, la Legge n. 2019-486 del 22 maggio 2019 ha aggiunto all’art. 1833 (*“Ogni società deve avere un oggetto lecito ed essere costituita nell’interesse comune degli associati”*) un secondo comma per il quale *“La società è gestita negli interessi sociali considerando le sfide (Les Enjeux) sociali ed ambientali della sua attività”*.

La sentenza in commento – sostiene l’Autore – sembra escludere che nell’ordinamento francese vi sia una tutela diretta dell’interesse sociale e che non occorra ricercare quale sia la definizione preventiva e oggettiva di tale interesse.

La soluzione offerta dalla sentenza si risolve nella ricerca e nella sanzione di un eventuale comportamento abusivo, sia della maggioranza, che della minoranza.

Osserva l’autore che, negando una tutela dell’interesse sociale in quanto tale *“il suo possibile ruolo divenga quello di criterio per accertare il possibile “abuso” in un conflitto tra soci: in concreto l’esercizio del “potere” (per lo più della maggioranza, ma eventualmente anche della*

7. Il Sole 24 Ore, martedì 24 dicembre 2019, 16, a proposito delle dichiarazioni della Business Roundtable

8. Cfr. TOMBARI, *Poteri* e *“interessi” nella grande impresa azionaria*, Milano, 2019

9. TOMBARI, *op. cit.* Lo stesso autore ha precisato, in un successivo articolo (TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario: dalla supremazia degli interessi dei soci alla libertà scelta dello “scopo sociale?”*, Riv. soc., 2021. *“Come generalmente riconosciuto, allo stato attuale lo scopo della società è fortemente condizionato dal paradigma della lucratività scolpito dall’art. 2247 c.c. Non si deve dimenticare, peraltro, che il principio della sostenibilità e quello del successo sostenibile dell’impresa societaria stanno entrando (pur nella loro ambiguità) anche nel nostro ordinamento societario: e si pensi, ad esempio, alla disciplina sulle c.d. dichiarazione non finanziaria, che in seguito alla modifica del 2018 impone di iscrivere tra le altre cose non solo i principali rischi connessi ai temi sociali, ambientali e così via, ma anche “le modalità di gestione degli stessi” (Art. 3, co. 1°, lett. c), d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, quale modificato dalla legge di bilancio 2019). Omissis...”* Tanto premesso, non vi è dubbio che, valorizzando anche queste ed altre recenti novità normative – sia possibile interpretare il disposto dell’art. 2247 in modo da attribuire parziale rilevanza anche a finalità diverse rispetto al perseguimento degli interessi locativi dei soci” pag. 13.

10. Cfr. ANGELICI, *Un intervento della Cassazione francese sul ruolo “dell’interesse sociale”*, Court de Cassation, 13 gennaio 2021, in Giur. comm. 2021, II, 2232 ss.

minoranza) per ottenere vantaggi “ingiustificati a danno degli altri soci”¹¹.

Ne consegue che il conflitto tra interessi deve quindi essere affidato alle regole della maggioranza. Resta fermo il limite generale dell'abuso: “Le questioni applicative che possono proporsi in questo contesto non richiedono in effetti la definizione “positiva” di un interesse sociale”¹², ma l'accertamento dell'interesse in concreto perseguito con il voto del socio e la verifica se esso può, oppure no, risultare coerente con uno dei tanti “interessi sociali” perseguibili con la partecipazione alla società, quelli il cui conflitto si risolve in concreto sulla base del principio maggioritario.

Assumeremo quindi l'impostazione proposta da Angelici per sottoporre ad una prova di resistenza le diverse definizioni che incontriamo nel trattare il nostro argomento.

Come detto, il tema dell'interesse della società è attuale, quando si discute dell'esclusione del diritto di opzione (art. 2441, co. 5°) che testualmente recita: “Quando l'interesse della società lo esige, il diritto d'opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale sociale”.

Si è affermato quindi “Nell'applicazione della norma, si fa riferimento ad una procedura che implica un obbligo di approntamento di una relazione da parte degli amministratori, con le specifiche ragioni dell'esclusione dei soci; la comunicazione della relazione all'organo di controllo; un parere da parte di questo organo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni; il deposito nei 15 giorni antecedenti l'assemblea della relazione, del parere e la decisione dell'esclusione operata dall'assemblea. Il piano industriale e finanziario che legittima l'esclusione deve essere verificabile e verificato, così come i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

I contrasti interpretativi sulla rilevanza dell'interesse sociale vedono prevalere una visione per la quale la sottoscrizione dell'aumento di capitale ad opera del terzo si prospetti in concreto “preferibile” nei confronti di scenari diversi, al fine di raggiungere un risultato utile sul piano economico-patrimoniale”¹³. Si sottolineano quindi alcune caratteristiche dell'interesse sociale a cui la normativa si richiama e cioè la concretezza e l'effettività rispetto all'astrattezza e alle potenzialità¹⁴.

11. ANGELICI, *op. cit.* 233.

12. ANGELICI, *op. cit.*, 233

13. Trib. Milano, 31 gennaio 2005, in *Giur. It.*, 2006, 1865; MARCHETTI, Art. 2223 in d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, in *Nuove leggi commentate*, 1988, 1, 180.

14. Trib. Milano, 7 febbraio 2006, in *Soc.*, 2006, 853; Cass. 7

Poiché è necessario che qualunque operazione sul capitale non sacrifichi l'interesse del socio a non subire un annacquamento del valore patrimoniale della propria partecipazione, l'interesse della società si concentra sul risultato dell'operazione di aumento, per ottenere il capitale necessario al programma industriale che può essere rappresentato dal ripianamento dei debiti, consolidamento del patrimonio, acquisizioni di partecipazioni a imprese. Ciò nel minor tempo possibile e a condizioni vantaggiose.

In questo caso, per le società quotate l'interesse sociale sembra oggettivamente assorbito quando il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni medesime. Così recita il 4° co. dell'art. 2441.

Il legislatore dell'emergenza¹⁵, per affrontare la necessità di apportare capitali nuovi dall'interno e dall'esterno della compagine sociale, prevede che le società possano deliberare l'aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria. Purché tale aumento avvenga nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.

La crisi seguita alla pandemia ha ristretto quindi la protezione dei soci per favorire la necessaria capitalizzazione che garantisca l'efficienza dell'impresa e la tenuta del sistema economico-finanziario.

Ma se lo scopo della società è normativamente quello della lucratività per i soci, di cui all'art. 2247 c.c., occorre definire cosa si intende per scopo sostenibile. Nel codice di *corporate governance* italiano si afferma che esso costituisce “l'obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di un valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholders rilevante per la società”¹⁶.

novembre 2008, n. 26842, in *Soc.*, 2009, 26). Peraltro si ricorda che l'esclusione dal diritto di opzione dei soci può riguardare anche solo alcuni soci rispetto ad altri (così *App. Torino*, 1 giugno 2006, *Giur. it.*, 2007, 659).

15. Cfr. *Testo Misura Urgenti per la Semplificazione e l'Innovazione digitale* (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che ha modificato il 4° co. dell'art. 2441

16. Su questi aspetti cfr. MARCHETTI, *Il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate*, in *Riv. soc.*, 2020, 268 ss.

Sostiene VENTORUZZO, *Il nuovo codice di corporate governance 2020*, in *Soc.*, 2020, 439 ss., criticando le formule: “È possibile che esse contribuiscano, sul piano fattuale, a “colorare” in certo modo l'approccio culturale alla gestione dell'impresa, suggerire attenzione a certe esigenze e dare un volto almeno apparentemente più bonario al capitalismo. Su piano giuridico, tuttavia,



Si osserva, con ragione, che il tema della sostenibilità evoca due tendenze divergenti. Da un lato infatti si allude alla sostenibilità dell'impresa nel tempo: alla possibilità, quindi, che essa conservi l'equilibrio finanziario su di un orizzonte temporale (sufficientemente lungo) *“e a questa sostenibilità che ci si riferisce quando si parla di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico. In questa accezione la sostenibilità è vista nella prospettiva interna dell'impresa e in questo senso ha un significato assai vicino, se non coincidente, con quello di stabilità. E che gli amministratori della società debbano gestire l'impresa sociale avendo anzitutto riguardo alla sostenibilità intesa in questo senso, è abbastanza ovvio (secondo tutti i diritti societari), posto che essi devono quanto meno mirare a conservare la continuità aziendale. Da noi lo prevede espressamente il nuovo art. 2086, co. 2° c.c., dove mi pare che continuità aziendale e crisi dell'im-*

le ritengo formule con poco mordente, di significato elusivo, che non possono fornire una reale guida ex ante all'operato degli amministratori, né – tanto meno – possono essere invocate per valutarne ex post le decisioni o l'adempimento dei propri doveri”.

presa rappresentino due condizioni speculari, tali per cui se c'è la prima non c'è la seconda a viceversa.

Per altro verso, la sostenibilità è vista in un'ottica esterna all'impresa. In questo diverso significato è sostenibile l'impresa da cui esternalità non sono tali da pregiudicare (o, meglio, da contribuire a pregiudicare) nell'orizzonte temporaneo considerato gli assetti naturali, ambientali, climatici, sociali, sanitari, dei diritti civili e via discorrendo è a questa sostenibilità che ci si riferisce quando si parla di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale¹⁷.

Concludendo questo ragionamento, confermiamo l'assunto di Angelici sulla scarsa utilità di una definizione preventiva dell'interesse sociale, nella convinzione che il fine lucrativo resti insuperato, temperato dal principio della responsabilità sociale dell'impresa.

E per quanto poco, forse questo può bastare alla nostra analisi nel conflitto endosocietario.

17. STELLA RICHTER JR., *Long-termims*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 30

L'indipendenza dell'arbitro: come si misura un metro

34

Il libro è piccolo. Denso, ma piccolo. La pubblicazione è di qualche anno fa ed era riservata agli amici e dunque la diffusione è stata molto limitata (200 copie). Eppure capita che, nella stessa settimana di questa primavera già molto calda, venga recensito da due autorevoli giuristi.

Bello no?

Quasi.

Perché la valutazione del prof. Attilio Zimatore¹ è particolarmente lusinghiera: *“Sulla scelta e sull’atteggiamento psicologico dell’arbitro di parte, v., inoltre, le originali e stimolanti considerazioni di Lambertini, La neutralità benevola dell’arbitro di parte nel giudizio di equità, cit. passim e spec.. 59 e segg.; nello stesso volume sono raccolti altri interessanti scritti sul tema di Benatti, (Autonomia privata e arbitro di parte. Una conversazione disinvoltata tra amici e colleghi, 97 e segg.), Consolo (Apres-propos. Ovvero, se volete, Dopo il teatro e oltre, 105 e segg.), e Troiano, (Prefazione, 9 e segg.)”*.

Opposto, almeno sembra, il parere di Remo Danovi² *“Anche l’invocata “benevola neutralità”, lungi da essere una soluzione, sembra rappresentare soltanto la volontà di lasciare nell’indeterminatezza il problema, per la contraddizione dei termini oltre che per la loro imponderabile leggerezza, tanto più che la tesi esposta introduce un principio di colleganza tra difensori delle parti e arbitro nominato dalla stessa del tutto inaccettabile e improprio”*.

Il piccolo libro di cui parlano gli autorevoli giuristi era nato ascoltando la ricca e originale relazione di Francesco Benatti in un convegno veronese. Alcune delle tesi di fondo di quella relazione sono state sviluppate nel volumetto con riferimento all’arbitrato di equità.

1. *Riflessioni sull’imparzialità dell’arbitro* (a margine di un saggio di Renato Rordorf, *Rivista dell’arbitrato* 4/2021, p. 697 e segg.)

2. *Arbitro di parte, riflessi deontologici tra avvocati e giudici* in pubblicazione su *La Previdenza Forense*



La prefazione di Stefano Troiano, la postfazione di Claudio Consolo, le considerazioni di Benatti e quelle dell’autore erano incentrate sull’esperienza arbitrale di ciascuno e consapevolmente miravano ad evitare in concreto proprio quello che Danovi in astratto teme: la compromissione dell’indipendenza degli arbitri nominati dalle parti.

Indipendenza che non si difende a parole e nascondendosi dietro un’ideale sacralità del ruolo, bensì facendo prevalere l’autorevolezza e il distacco di chi può spendere la propria storia professionale e il pro-

prio “patrimonio professionale, sociale e culturale”³. La definizione di indipendenza ed autonomia era nel piccolo libro (ed è) intesa come attitudine⁴ ad operare scelte libere e responsabili, senza compromessi: la sottile linea invalicabile va posta nei rapporti concreti, molto più complessi delle ristrette e astratte definizioni.

L'amico Danovi non può aver dimenticato cosa rappresentino Benatti, Consolo e Troiano nell'esperienza concreta della pratica arbitrale.

È probabile dunque che il suo commento soffra un po' della rigidità di un'impostazione che definiremo “classica” e che non stupisce in uno storico della deontologia forense.

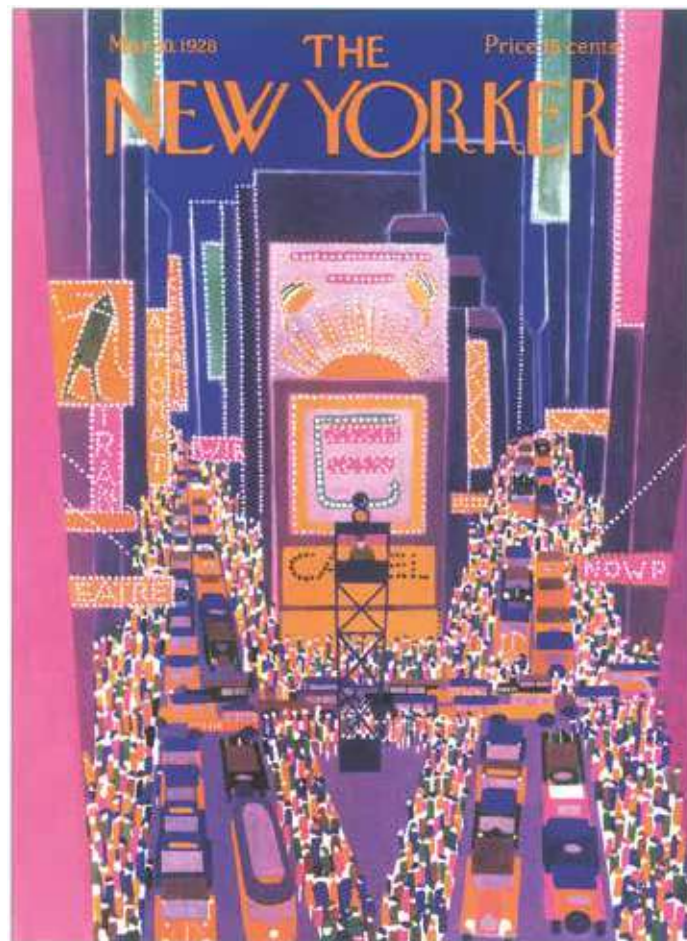
Ma il pregio della sollecitazione di Danovi sta nello stimolo ad un nuovo confronto: chi scrive farà ristam-

pare cinquecento copie del volumetto, per una maggiore conoscenza dei contenuti. E poi inviterà l'amico Danovi, assieme ai giuristi che hanno nobilitato il piccolo libro per comparare opinioni diverse ma comportamenti arbitrali ugualmente autonomi, non solo dalla parte che nomina e dal suo difensore, ma anche dagli altri arbitri.

Una sola precisazione, per concludere: Danovi associa il termine “neutralità benevola” ad un preciso evento storico. A noi risulta che rappresenti un principio della diplomazia e tutt'altro che un ossimoro.

Ma ci confronteremo anche su questo.

P.S.: Anche per le recensioni citate, debbo gratitudine a Francesco Benatti, grande frondosa quercia, alla cui ombra si respira l'aria del diritto realmente vissuto.



3. Bordieu, *Le parole e il potere*, Napoli, 1987

4. E per questo concetto rinviando a P. Rescigno, *Gruppi sociali e lealtà*, in *Persone e comunità*, Padova, 1987, il cui insegnamento era alla base del piccolo libro.

Pactum

1

Rivista di diritto dei contratti

Rivista trimestrale

marzo 2022

DIRETTA DA

Luigi Balestra, Elena Bargelli, Alberto Maria Benedetti,
Alessandro D'Adda, Ugo Salanitro, Claudio Scognamiglio, Stefano Troiano

www.rivistapactum.it

IN EVIDENZA

■ SETTE PUNTI DI VISTA SUL DIRITTO DEI CONTRATTI - IL PROGETTO DI UNA RIVISTA

■ RIPETIZIONE DELL'INDEBITO E AFFIDAMENTO DELL'*ACCIPIENS*. CEDU E DIRITTO INTERNO A CONFRONTO

E. Bufano e A. Dinisi

■ UN'ALTRA ANOMALIA: L'ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO «CRIPTOREDIBITORIA»

E. Pesce

■ IL PROBLEMA DELLA PENALE «IRRISORIA» NELLA PROSPETTIVA DELLE CLAUSOLE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L. Regazzoni

■ INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

*A. G. Grasso
F. Tonini*


**Pacini
Giuridica**

LUIGI BALESTRA, ELENA BARGELLI, ALBERTO MARIA BENEDETTI, ALESSANDRO D'ADDA,
UGO SALANITRO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, STEFANO TROIANO

Rivista *Pactum*: una novità (anche) online

37

Quella che nasce oggi, con la pubblicazione del primo fascicolo della versione cartacea e con il lancio del sito *on line*, è una rivista che si propone di indagare l'area del diritto dei contratti in tutte le sue modulazioni e curvature: dalla parte generale del contratto, all'articolazione nei tipi e sottotipi contrattuali che la prassi degli affari incessantemente affina o costruisce; dalla disciplina codicistica dell'istituto, alle diverse fonti che ne arricchiscono la regolamentazione nel segno di una sempre più intricata complessità; dall'assetto, e dal contenuto, del rapporto cui il contratto dà vita, ai contesti di interferenza con ambiti relazionali che non possono dirsi, in senso proprio, di fonte contrattuale ma che mimano in maniera significativa i tratti caratteristici della contrattualità.

L'idea di una rivista che individui il proprio perimetro operativo nel diritto dei contratti, così come appena definito, non è certo inedita né nella cultura giuridica italiana, né in quella di altre esperienze europee: ed infatti il modello che *Pactum* cercherà di portare avanti si è ispirato in misura non trascurabile a questi esempi. Questo tuttavia non vuol dire certamente che chi ha promosso la rivista intenda abdicare fin da principio al tentativo di mettere in campo qualche tratto di novità, innanzi tutto dal punto di vista del metodo di lavoro, prima ancora che sotto l'angolo visuale dei contenuti di volta in volta proposti.

Sotto il profilo del metodo di lavoro – dunque – *Pactum* vorrebbe proseguire, con i modi e con i tempi di una

rivista (calibrata, come tale, essenzialmente, ma non in maniera esclusiva, sulla dimensione dell'attualità) la strada che, ormai quasi cinque anni fa, aveva cercato di avviare la collana *Argomenti del diritto civile*, ideata dallo stesso gruppo che ora si raccoglie attorno a questo nuovo progetto: e dunque dedicare un'attenzione particolare, anche se certo non esclusiva, ai contributi dei giovani studiosi, offrendo loro uno spazio di elaborazione e di diffusione della ricerca, che sappia coniugare l'attenzione al ribollire delle novità giurisprudenziali con la messa a punto delle coordinate sistematiche entro le quali le stesse debbono trovare inquadramento.

Si tratta, è appena il caso di dirlo, di un programma ambizioso e che risulta tanto più tale perché il biennio drammatico, dal quale solo ora – ed in maniera ancora incerta – il nostro Paese ed il mondo intero si stanno risollestando, ha innescato (la notazione è ormai banale) un fenomeno di accelerazione di processi economico – sociali e politici, che hanno richiesto, e sempre più richiedono, uno sforzo di elaborazione concettuale anche da parte della scienza giuridica in generale e degli studiosi di diritto dei contratti in particolare.

Resta naturalmente affidato, di qui a qualche anno, a coloro che avranno voluto soffermarsi sulle pagine di *Pactum* ovvero navigare nel sito della Rivista, il giudizio se l'impegno, e lo sforzo di interpretazione del tempo presente che si intende offrire a tutti i lettori potrà dirsi, infine, coronato da successo.

Intervista al nuovo Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense

38

Dallo scorso 9 aprile Sergio Paparo è il nuovo Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense (<https://www.organismocongressualeforense.news/>) che, in attuazione dell'art. 39 della legge 247/2012 (ordinamento forense) costituisce l'organismo di rappresentanza "politica" dell'Avvocatura italiana, quale espressione del Congresso Nazionale Forense.

Il suo incarico si esaurirà al termine dei lavori del prossimo Congresso Nazionale Forense (<https://congressonazionaleforense.it/>) che si svolgerà a Lecce dal 6 all'8 ottobre 2022, e che si concluderà con l'elezione dei nuovi componenti di OCF.

* * *

Per gentile concessione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (Avv. Rosario Pizzino), pubblichiamo l'intervista rilasciata a **Vita Forense**, rivista telematica di quell'Ordine (<https://www.ordineavvocaticatania.it/vita-forense/default.aspx>).

* * *

L'Organismo Congressuale Forense esce da una crisi che ha messo a dura prova l'organismo di rappresentanza politica dell'avvocatura.

Diverse questioni contabili opache o irregolari hanno portato alle dimissioni, dapprima del Tesoriere, e poi del Coordinatore e di tutto l'Ufficio di Coordinamento: come si chiuderà questa pagina per poter ritornare alla normalità e ripartire con le questioni politiche verso il Congresso di Lecce?

Le questioni "contabili" sono state già risolte dal punto di vista sostanziale, grazie all'importante attività del gruppo di verifica costituito all'interno dell'Assemblea di OCF, che si è avvalso della preziosissima collaborazione del collega Nicola Bianchi, già componente del CNF ed attualmente tra i revisori di

Cassa Forense. Il precedente tesoriere ha riversato sul conto corrente di OCF ogni importo che era stato illegittimamente trasferito altrove; nelle prossime settimane verranno presentate le nuove proposte di bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 che consentiranno di definire la procedura prevista dallo statuto congressuale per la loro approvazione da parte dell'assemblea dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine previo rilascio del prescritto parere da parte del CNF. Anche dal punto di vista "politico" siamo già ritornati alla normalità.

L'Assemblea di OCF, nella sessione del 29 e 30 aprile, ha largamente e consapevolmente condiviso il programma di lavoro proposto dall'Ufficio di Coordinamento per lo sviluppo e l'articolazione delle riflessioni e delle proposte progettuali sui temi posti all'ordine del giorno del Congresso di Lecce.

E non solo.

L'iniziativa promossa sui quesiti referendari (con l'ammissione di OCF nel novero dei soggetti che potranno partecipare alle trasmissioni radiofoniche e televisive sia sulle reti nazionali che su quelle private) è la più evidente riprova della volontà dell'Assemblea di assolvere al ruolo affidatole dallo statuto congressuale di rappresentare la volontà "politica" dell'Avvocatura sulle questioni fondamentali che riguardano l'organizzazione e la gestione del "servizio giustizia" e la completa attuazione dei principi del "giusto processo". La partecipazione di tutte le componenti (istituzionali ed associative) alla campagna referendaria, promossa e sollecitata da OCF, costituirà il miglior biglietto da visita per un Congresso gestito in maniera realmente unitaria.

L'esperienza di OCF, fino ad oggi, suggerisce la necessità di alcuni cambiamenti, anche a livello statuario, da parte del prossimo Congresso?

Non c'è dubbio che l'impianto approvato dal Congresso di Rimini del 2016, poi solo parzialmente modificato dal Congresso di Catania del 2018, abbia bisogno di

essere ulteriormente perfezionato alla luce dell'esperienza di questi primi sei anni di vita di OCF.

Perfezionato, non stravolto.

La filosofia di fondo che ha portato, a Rimini, a dare attuazione alla previsione dell'art. 39 della legge professionale è stata quella di consentire al Congresso di essere realmente non solo "permanente" fra una sessione congressuale e l'altra (in questa direzione vanno apprezzate le due "sessioni ulteriori" dell'aprile 2019 e del luglio 2021 e la trasparenza assoluta dei lavori dell'Assemblea di OCF) ma anche inclusivo di tutte le componenti dell'Avvocatura espressamente previste dalla legge (con l'eliminazione dell'incompatibilità per i presidenti e consiglieri degli Ordini a far parte dell'organismo di rappresentanza).

In questa direzione va necessariamente riconsiderato il ruolo che in Congresso ed in OCF dovranno e potranno svolgere le Associazioni forensi, alle quali la legge professionale attribuisce compiti rilevanti ed importanti non solo nel settore della formazione (di accesso, permanente e specialistica) ma anche in quello relativo alla formazione dei regolamenti attuativi di competenza sia del Ministro della giustizia che del CNF.

Non pensi che sia necessario intervenire con modifiche anche delle modalità di partecipazione e quindi delle regole elettorali per i delegati al Congresso e quindi per i componenti dell'assemblea dell'OCF?

Lo statuto approvato a Rimini, e sul punto confermato a Catania, rimanda al sistema elettorale previsto per l'elezione ed il rinnovo dei Consigli dell'Ordine, che realizza il principio sintetizzabile nello slogan "un avvocato, un voto".

Personalmente ritengo che sarebbe più funzionale ad aumentare il livello di partecipazione e di democrazia del sistema ritornare al sistema (originariamente previsto dal DM ministeriale attuativo dell'art. 28 della legge 247/2012) che prevedeva la possibilità per ogni iscritto di esprimere le sue preferenze anche con il "voto di lista" (purché le liste siano limitate ad 1/3 dei seggi da assegnare, con la tutela di genere per almeno 1/3 all'interno di ciascuna lista); in questo contesto anche le componenti associative che siano effettivamente rappresentative sui territori avrebbero la possibilità di conseguire una maggiore presenza sia nel Congresso che, di conseguenza, nell'Assemblea di OCF.

Il rapporto dell'Avvocatura con la Politica e la Società: una valutazione e quali prospettive?

Il rapporto con la politica e con le forze sociali ed economiche, non solo di OCF ma credo di tutte le componenti dell'Avvocatura, è fortemente condizionato

dall'assenza di un serio e trasparente dibattito, nel Parlamento e nella Società, sul ruolo che l'Avvocatura può e deve svolgere in un ordinamento giuridico che è fondato sui valori che ispirano la nostra Costituzione. I tanti interventi di normazione regolamentare di competenza del Ministro della giustizia intervenuti in questi anni ed i (troppi e troppo disorganici e contraddittori) disegni di legge attualmente in discussione alla Camera ed al Senato che si propongono di operare modifiche, anche significative, alla nostra legge professionale (su temi fondamentali, quali l'accesso, le incompatibilità, l'equo compenso, le forme di aggregazione nell'esercizio della professione) evidenziano la necessità di un confronto "a tutto tondo" (con il Governo, con le forze politiche e parlamentari e con le rappresentanze sociali ed economiche) che definisca le regole dell'esercizio della nostra professione in maniera coerente con i compiti e le responsabilità che gli avvocati, e le loro istituzioni, sono chiamati a svolgere non solo nella Giurisdizione e nell'organizzazione dei servizi giudiziari, ma anche, e soprattutto, nei settori della c.d. "giustizia complementare" e della consulenza ed assistenza stragiudiziale in funzione della "prevenzione del conflitto".

In questa prospettiva, il Congresso di Lecce è chiamato ad indicare le direttrici ed i contenuti di massima per avviare un confronto di merito, se necessario anche di natura "vertenziale".

Hai usato ripetutamente il termine "Avvocatura": è ancora possibile riferirsi "al singolare" alla comunità degli avvocati?

Mi piace continuare ad usare il termine al singolare per rappresentare l'esigenza (che è compito prioritario di OCF, quale espressione del Congresso Nazionale Forense) di una sintesi che tenga conto, rispettandole e valorizzandole il più possibile, delle varie "avvocature" che oramai da tempo, compongono la nostra "categoria".

Il recente rapporto commissionato da Cassa Forense al CENSIS evidenzia una significativa frammentazione del Foro, per genere, età, collocazione territoriale, competenze professionali, modalità di esercizio della professione, capacità reddituali.

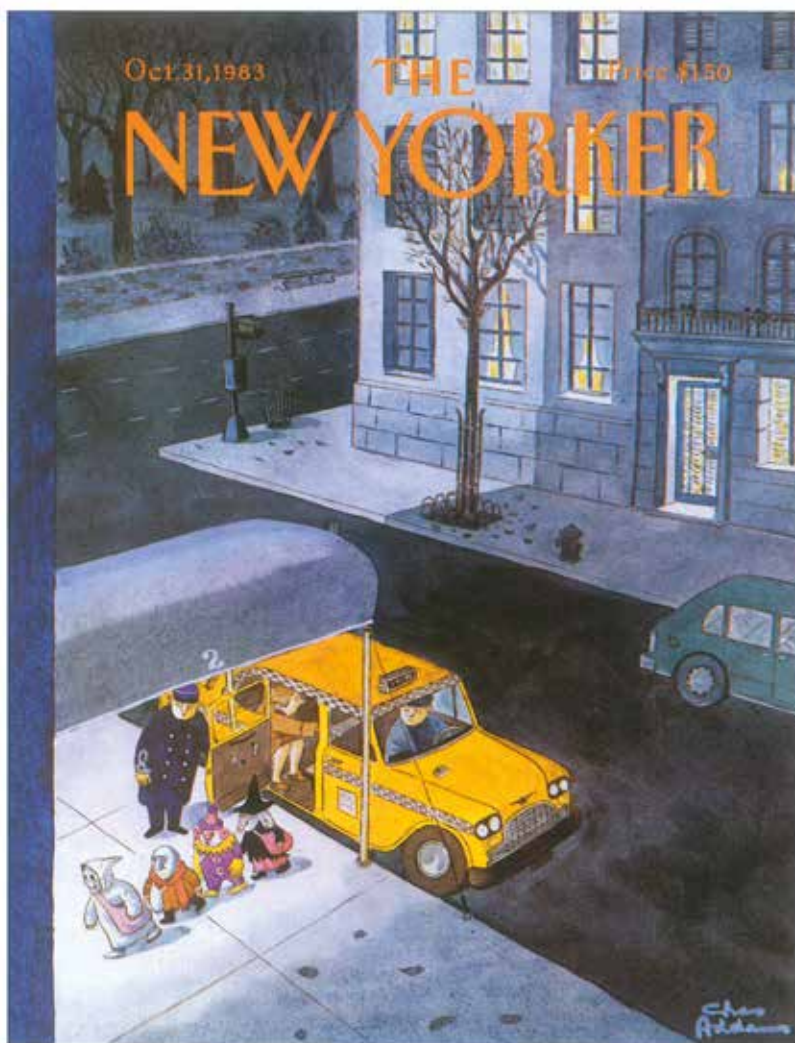
Tante "avvocature", ognuna con specificità, problematiche, paure, aspettative ed ambizioni, all'apparenza contrastanti ed inconciliabili fra loro; con un crescendo, sempre più preoccupante, di conflittualità "interne al Foro" che, in assenza di una composizione normativa equilibrata che la legge professionale non è riuscita ad assicurare, hanno trovato sfogo, soprattutto nell'ultimo decennio, in un contenzioso giudiziario

(prevalentemente innanzi alla giustizia amministrativa, ma non solo) che ha significativamente indebolito la credibilità delle nostre Istituzioni e, complessivamente, dell'intera Avvocatura e delle sue rappresentanze, ad ogni livello.

Credo che si debba considerare non più praticabile l'aspirazione ad avere una "voce unica" dell'Avvocatura. Quando nel 1995 nacque l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, quale modello di rappresentanza, appunto "unitaria", gli avvocati iscritti agli albi erano poco più di 65.000, con sufficiente omogeneità che consentiva di proporsi come "categoria" professionale; la sua frantumazione in tante differenti "avvocature" (frantumazione che l'attuazione della nuova legge professionale del 2012 non è riuscita ad affrontare, anzi accentuandola) ha provocato la crisi di quella forma di rappresentanza collettiva che era fondato essenzialmente sulla sostanziale convergenza di interessi ed aspettative.

Il modello di rappresentanza politica prospettato dall'art. 39 della legge 247/2012 ed attuato dal Congresso di Rimini del 2017 tiene conto di questa "complessità" ed assegna a tutte le componenti (Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense ed Associazioni) ed all'Organismo Congressuale Forense la responsabilità di ricercare una "sintesi" di riflessioni, proposte ed iniziative che consenta ad ogni singolo avvocato di non sentirsi escluso ma effettivamente considerato e rappresentato.

L'obiettivo è difficilissimo da raggiungere ma è assolutamente necessario fare ogni sforzo per riuscirci; sarà possibile solo se, rispettando i valori fondanti della nostra professione (che sono scritti nella nostra Costituzione) il Congresso di Lecce avrà la capacità e la maturità di indicare soluzioni (anche di modifica della legge professionale) realmente rispettose delle varie "anime" dell'Avvocatura.



DANIELE MACCARRONE

“Ne danno il triste annuncio...”: apologia del necrologio

41

Provengo da una famiglia di medici. Mio padre, mio fratello, mio zio sono medici. Anche mia nonna, per la verità, era convinta di esserlo. Teneva in borsa un barattolo di Citrosodina, alla quale attribuiva improbabili effetti taumaturgici.

Per lei, quelle palline frizzanti andavano bene per tutto: l'imbarazzo di stomaco, il mal di testa, i dolori mestruali e credo pure, vista la repulsione di nonno Angelo, che vi abbia attribuito pure la capacità di stimolare il testosterone.

Per questo motivo, ho sempre ritenuto di non avere bisogno di medici estranei al mio nucleo familiare, anche in terra straniera. Nel lontano 2000 tuttavia, scelsi comunque il mio medico di base, perché pare che quello fosse un adempimento necessario, in conseguenza del trasferimento nel continente della mia residenza.

Scelsi ovviamente un medico che non conoscevo, solo per l'assonanza del nome con il cognome e la vicinanza dello studio alla mia dimora del tempo. Ed in ventidue anni non vi ho mai fatto ricorso.

Capita però che la famiglia decida di andare in vacanza in marzo sul Mar Rosso e che io, straordinaria fatalità, un paio di giorni prima della partenza, venga preso da un forte attacco di dissenteria, che ho consolatoriamente letto come la prova di essere un passo avanti rispetto agli altri.

Decido di ricorrere al mio medico di base, per avere un certificato che mi evitasse di partire senza essere inutilmente generoso con il tour operator.

Telefono per questo al mio medico e mi presento come il paziente modello, che da ventidue anni fa numero per il sistema sanitario, senza tuttavia farvi ricorso. Faccio questa premessa, perché confido in cuor mio di avere maturato un credito di riconoscenza nei confronti di quel medico, che per anni ha percepito dal sistema sanitario nazionale quattro euro al mese per il sottoscritto, senza svolgere alcuna attività. Mi aspetto quindi, che quel medico decida di estinguere quel

debito, con una visita domiciliare o quanto meno con una consegna, sempre a domicilio, dell'ambito certificato.

Il medico tuttavia gela le mie aspettative, invitandomi a raggiungerlo presso l'ambulatorio, che mi dice essere munito di un pronto soccorso funzionale al mio problema (il bagno). A chiusura della telefonata, mi dice che avrei dovuto aspettare molto, ma che non mi sarei certo annoiato.

A quel punto, dopo essermi ripetuto che il prossimo medico di base non l'avrei certo scelto per assonanza ed ubicazione, mi sono vestito in qualche modo e sono partito alla volta dello studio medico, collocato al piano terra d'una palazzina anni trenta, d'un quartiere popolare della città di Verona, il cui nome abbreviato (e solo quello purtroppo) ricorda il più grande distretto della città di New York: il Queens.

Lo studio si presentava in buon ordine, arredato coi saldi di un rigattiere e con una trentina di posti a sedere, occupati a salto per via della pandemia.

Le persone presenti, una dozzina circa, prevalentemente maschi ed avanti negli anni, mostravano una grande vitalità ed un animo insolitamente gioviale per il luogo.

L'ingresso di nuovi pazienti veniva salutato con un rilassato *“ciao, come va, tutto bene?”*, cui seguiva un *“sì tutto bene grazie, non c'è male”*. Ho preso posto su una panca di legno in prossimità dell'uscita e, non avendo evidentemente la stessa vitalità degli altri, sono diventato presto oggetto di sguardi circospetti. Sembrava che pensassero *“ma guarda un po' questo sta male”*. Dopo pochi minuti, si è affacciato in sala d'attesa il medico, che rivoltosi ad uno dei più anziani gli ha chiesto: *“oh, signor Avesani, come sta? È un po' di tempo che non la vedo”*, ottenendo la seguente sbalorditiva risposta *“Si dottore mi dispiace, sono stato malato”*.

Di lì a poco, in sala, i presenti hanno dato vita a quello che ho capito in seguito essere un vero e proprio rito (oltre che probabilmente la vera ragione della loro

presenza): la lettura collettiva del quotidiano locale. Di fatto uno di loro, quello apparentemente “più studiato” e meno ipovedente degli altri, leggeva e gli altri commentavano, con l’ausilio dei santi che invocavano di volta in volta a sostegno delle proprie tesi. Le pagine venivano sfogliate dopo avere umidificato accuratamente il dito indice, con una manovra repentina sotto la mascherina chirurgica, sottolineata da una certa smorfia di disgusto, per le tracce che l’amuchina aveva lasciato sugli arti del lettore. Le pagine nazionali non hanno meritato commenti particolari, a differenza di quelle relative alla cronaca locale, per le quali – complici alcune notizie sulla politica cittadina in fibrillazione per le prossime amministrative – il dibattito si è colorato di una fraseologia irripetibile. Ma il vero interesse dei presenti è stato riservato alla pagina contenente i necrologi, che – sebbene il giorno non fosse stato particolarmente propizio per le ditte che gestiscono le onoranze funebri – dava spunto a commenti particolarmente dettagliati.

Ho verificato così che un necrologio, se letto con spirito curioso, consente effettivamente di ricostruire la vita del defunto ed alcuni aspetti comportamentali di chi lo conosceva.

Il fine vero del necrologio è la comunicazione a terzi del decesso, quella che noi avvocati chiamiamo pubblicità-notizia. E ciò è utile anche per evitare quelle clamorose brutte figure, quando inconsapevolmente si chiedono notizie o addirittura si scrive a persone già scomparse. Brutte figure, si badi bene, che restano ancora possibili quando capita di chiedere ad un’amica notizie dell’amatissimo fidanzato che è diventato ex a nostra insaputa, perché per le delusioni d’amore non ci sono necrologi sulla stampa, ma al più pettegolezzi sui social, per chi ne è devoto.

Tornando al nostro necrologio, non v’è dubbio che questo sia per i parenti uno strumento formidabile per misurare la popolarità del defunto e, per i partecipanti al lutto, il modo per accreditarsi amici di chi non c’è più, quando ovviamente la caratura del defunto sia tale da giustificare la spesa.

Il necrologio contiene delle informazioni utili anche per capire le dinamiche del decesso. Frasi come “*dopo lunga malattia*” oppure “*è tragicamente scomparso*” od ancora “*è improvvisamente mancato*” ci danno la misura dell’evento, se non addirittura della patologia. La tragedia è connessa di solito all’incidente stradale o al fatto cruento; la lunga malattia cela un male incurabile; la morte improvvisa è solitamente appannaggio dell’infarto.

Il necrologio ci consente anche di capire il rapporto

del defunto con la fede. Incisi come “*munito dei conforti religiosi*” ovvero “*i funerali saranno celebrati presso la Chiesa*”, sono delle inequivoche manifestazioni di fede, cui si cela pure la speranza dei parenti circa una buona collocazione in Paradiso dell’amato defunto. Incipit come “*ad esequie avvenute si annuncia il decesso*” svelano una certa speranza dei parenti nella promessa resurrezione al terzo giorno ed una comprensibile resistenza di questi alle spese di stampa prima che l’evento diventi definitivo.

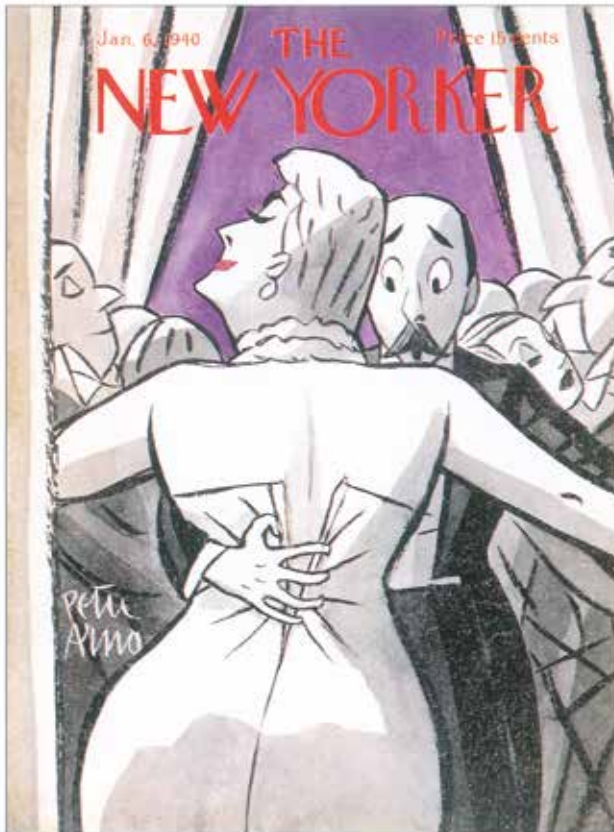
Un lettore attento dal necrologio ricava pure la situazione familiare del defunto. Marito, moglie e figli compariranno senz’altro per primi nell’annuncio e l’eventuale presenza della madre prima di questi, dà la misura di una certa invadenza del genitore nella vita del figlio, che non si è estinta neppure in punto di morte. La presenza dei figli non anche della moglie, testimonia l’esistenza di un matrimonio fallito. Mentre l’annuncio, quasi nascosto, che recita “*ti amerò per sempre tua Ketty*”, rappresenta ad un tempo, la rivincita dell’amante rispetto alla moglie e la soddisfazione di quest’ultima rispetto al decesso del fedifrago.

Il necrologio indica pure i titoli professionali ed onorifici, ma anche in questo è assai generoso. Non troverete mai un defunto tra la categoria dei geometri, non già perché questi godano dell’eternità, ma solo perché in punto di morte questi diventano ingegneri o architetti. Lo stesso vale anche per i dottori in giurisprudenza che diventano tutti avvocati. I titoli invocati non sempre sono quelli nobiliari, a volte si richiamano incarichi ben più modesti “*ingegnere, già amministratore di condominio, già presidente del consiglio di interclasse della Scuola Parificata “Edmondo De Amicis”*”.

Con un necrologio i parenti del defunto danno pure delle indicazioni di comportamento ai superstiti; ne sono un chiaro esempio la dicitura “*si dispensa dalle visite*”, che è un evidente invito a non invadere le case altrui, e quella “*non fiori ma opere di bene*”, che manda in bestia un’intera categoria professionale che, a quel punto, si compiace quasi del decesso, ritenendolo una sorta di misura preventiva rispetto all’offesa che avrebbero subito.

Anche le modalità di partecipazione al lutto sono diverse. È certamente diversa l’intensità del dolore. Si parte da quello base, dato dal semplice “*commosso*” e si sale poi in maniera vertiginosa con “*triste*”, “*affranto*”, “*inconsolabile*”, fino a giungere a “*sconvolto*” e “*straziato*”, in quello che sembra quasi un preannuncio di suicidio.

Anche il tenore dell’annuncio può avere toni diver-



si. C'è l'annuncio catastrofico (*"non è la tua vita che finisce, è un universo che scompare"*), frase che probabilmente non fu detta neanche quel pomeriggio sul monte Calvario. C'è l'annuncio asfittico (*"comprendo il tuo dolore e mi stringo a te in un lungo interminabile abbraccio"*) che rischia di generare un altro decesso. C'è l'annuncio contraddittorio (*"non ci sono parole per esprimere il nostro dolore..."*) seguito da una puntuale descrizione dello stesso.

Ci sono anche gli annunci retorici (*"un Angelo che volerà tra gli angeli. Ma un angelo, l'unico Angelo che avrà un passo pesante tra infiniti passi felpati"*), evidentemente riferiti ad un Angelo di cento chilogrammi di peso e le scarpe col tacco dodici. E ci sono pure gli annunci barocchi (*"la tua anima proba ha deciso di lasciare la sua presenza terrena, ma per noi è lieve la tua dipartita sapendoti tra le nubi rosa nel regno celeste a condividere la vita dei giusti"*), che – se si potesse – spingerebbero il defunto a tornare un attimo in vita per lasciare gli ultimi segni *"della sua presenza terrena"* sulle terga degli autori del ridondante annuncio. Ci sono infine, alcune frasi da evitare. In tempo di cri-

si economica, il decesso di un imprenditore non andrebbe sottolineato con la frase *"ha lasciato un vuoto profondo"*, perché potrebbe gettare nella disperazione i suoi debitori e tantomeno il predetto vuoto potrà definirsi *"incolmabile"*, poiché questo darebbe la misura dell'esito di un'eventuale procedura concorsuale.

In tempo di pandemia, incisi come *"del quale ricordano la contagiosa vitalità"* possono indurre negli amici del defunto una certa preoccupazione sugli effetti di quel contagio, rivelatosi tutt'altro che vitale.

Allo stesso modo bisognerebbe evitare di utilizzare in prossimità della festa di San Lorenzo, frasi del tipo *"da oggi il firmamento si è dotato di una nuova stella"*, per evitare di mettere in agitazione i parenti, per il rischio di una caduta rovinosa a pochi giorni dal decesso.

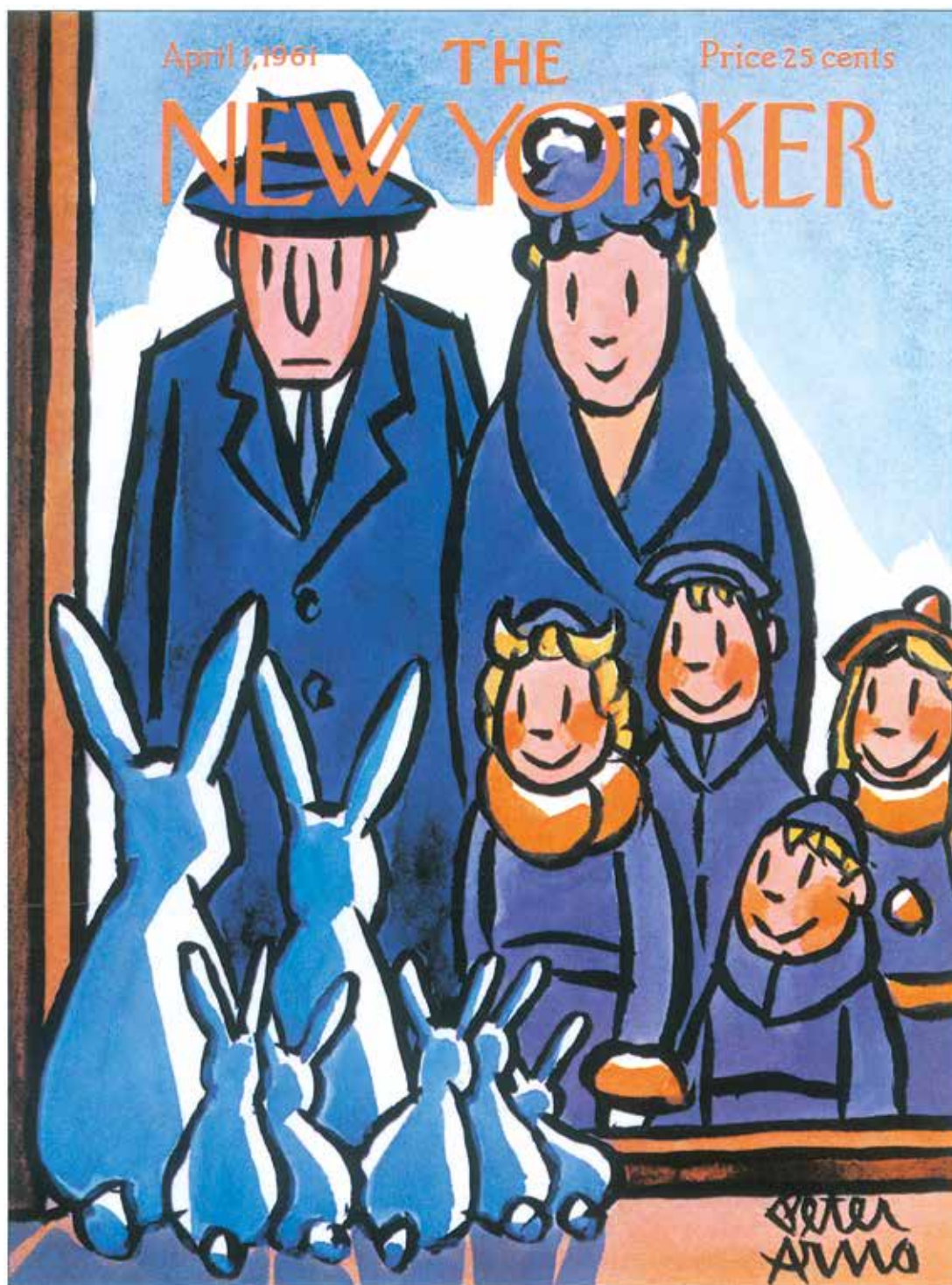
Ma il necrologio ci dice anche qualcosa di chi lo scrive. Succede infatti, che da una partecipazione al lutto possa ricavarci l'evoluzione di alcune coppie, quando al nome di un coniuge non segue quello dell'altro. L'indizio diviene prova, quando il nome di quel coniuge assente si materializza qualche necrologio più avanti. Prova che si fa pettegolezzo quando a quel nome se ne accompagna un altro ancora.

Lo stesso avviene con riguardo alle compagini professionali. Gli annunci dei professionisti consentono di ricostruire alla perfezione la composizione attuale di uno studio, come neppure Top Legal riesce a fare negli evoluti (si fa per dire) ambienti milanesi degli avvocati.

La partecipazione consente di conoscere anche il numero dei figli dei parenti affranti e quanti di questi abbiano trovato compagnia ed abbiano a loro volta messo al mondo altre creature, in una catena di nomi (quasi sempre ignoti al povero defunto) che ricorda molto le litanie del venerdì Santo.

Il necrologio insomma, ci dice molto della persona defunta, ne alimenta il ricordo (per il vero utile solo ai superstiti affetti da alzheimer, essendo passato solo un giorno dalla dipartita) e rappresenta l'ultima forma di disegualianza cui ci costringe questo mondo, realizzandosi finalmente dal giorno dopo la *"livella"* messa in versi brillantemente da Antonio De Curtis in arte Totò.

Tutto questo ho pensato quando quella mattina di marzo, dopo un'ora di spasso in compagnia dei finti ammalati, ho fatto rientro a casa, con il mio (sudato) certificato medico nel taschino ed una confezione di Imodium in mano.



ANDREA CECCHETTO

Generazioni Professionali a confronto

Riflessioni organizzative per gli studi professionali tratte dal progetto Veneto

45

È uscito *Generazioni Professionali a confronto. Riflessioni organizzative per gli studi professionali tratte dal progetto veneto*, ebook edito da Franco Angeli, liberamente scaricabile.

Alcune riflessioni riprendendo il famoso *Dracula* di Bram Stoker.

Nessuno può sapere, se non dopo una notte di patimenti, quanto dolce e prezioso al cuore e agli occhi possa essere il mattino. La vita in fondo cos'è? Solo l'attesa di qualcosa d'altro.

Bram Stoker, *Dracula*, 1897.

Più di un anno di convegni nelle principali città venete (con relativi *sold-out*) e varie iniziative regionali, fra cui il teatro in economia con Theama Teatro a Vicenza, l'*evento-clou* a Cortina d'Ampezzo e le riunioni dei due gruppi di lavoro di commercialisti e avvocati provenienti da importanti studi del Veneto.

Il tutto sintetizzato in un libro edito da FrancoAngeli liberamente scaricabile al fine di parlare di quei temi e di quelle criticità del mondo professionale affrontate dai commercialisti e dagli avvocati degli studi strutturati del Veneto che hanno aderito all'iniziativa, con i contributi dei giovani imprenditori di Confindustria Veneto che con le loro interviste hanno dato utili spunti per una "contaminazione" con il mondo aziendale.

Questo è stato il progetto finanziato targato Confprofessioni Veneto-Proservizi che ho avuto l'onore di coordinare quale Consigliere di Confprofessioni Veneto insieme al collega veneziano Cesare Maria Crety. Per raccontare questa esperienza ho deciso di partire dal romanzo di *Dracula*, che ho di recente riletto.

Ma – direte voi – cosa c'entra *Dracula*, romanzo scritto da Bram Stoker nel 1897, con il mondo professionale? È presto detto. Il romanzo di Bram Stoker ci parla

si di un personaggio demoniaco, il conte Dracula (o, meglio, Vlad III l'impalatore), che sconvolge la vita del giovane avvocato Jonathan Harker e degli altri co-protagonisti del romanzo. Ma ci parla anche e soprattutto delle paure umane – come ricorda Enzo Riboni in un interessante saggio dedicato ai manager¹.

Paura verso ciò che non conosciamo, verso l'ignoto, verso la fine, verso la diversità. E la maggior parte delle persone cade nella trappola dei *vampiri* perché prendendoli alla leggera non vi danno peso e pensano di poter continuare con la solita vita. Se vogliamo è un po' la *sindrome del triangolo* descritta dal prof. Mauro Bini in un recente contributo sulla rivista *La Valutazione delle Aziende* con riferimento al Covid:² si tratta dell'atteggiamento di chi pensa che il Covid sia un fenomeno temporaneo esaurito il quale l'impresa (lo studio professionale aggiungo io) potrà recuperare le performance precedenti.

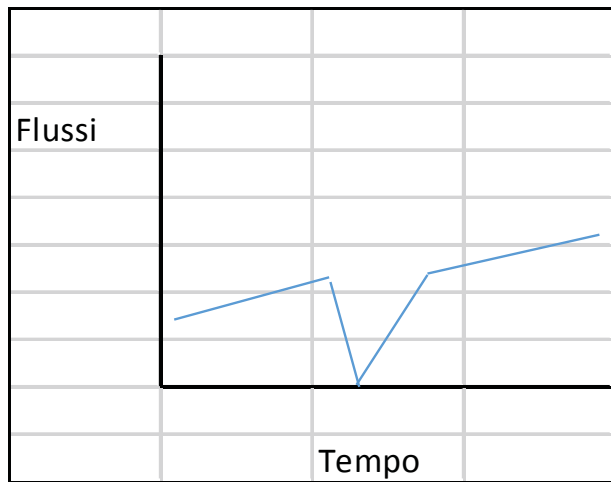
Si pensa, riprendendo il romanzo, che il *vampiro* non esista oppure che dato un primo morso nel collo della vittima se ne vada per sempre senza fare ritorno.

Ma chi sono i vampiri nell'ambito della nostra professione? A mio avviso sono essenzialmente tre: *l'abitudine consolidata*, legata a ciò che si è sempre fatto in un mondo radicalmente diverso dall'attuale; *l'egoismo professionale*, che porta a scontri generazionali all'interno degli studi (sia da una parte che dall'altra); la

1. Bogliari F.-Cutrano F.-Di Marco L.- Lombardi M.-Riboni E.-Trupia P., *Il grande libro della letteratura per manager*, Etas, 2008.

2. Bini M., *L'analisi fondamentale nel contesto post-covid*, *La Valutazione delle Aziende*, n. 4/2021, pag. 11, scaricabile sul sito della fondazione Oiv www.fondazioneoiv.it. Va ricordato che le debolezze del mondo professionale sono note da molti anni, ben prima dell'avvento del Covid.

La crisi concepita come un effetto transitorio – la “sindrome del triangolo”



Fonte: Bini M., L'analisi fondamentale nel contesto post-Covid, La Valutazione delle Aziende, 4/2021, pag. 11.

mancanza di cultura aziendalistica, che conduce verso una gestione miope degli studi professionali. Nel corso dell'iniziativa regionale mi sono spesso confrontato con **i colleghi e gli avvocati aderenti ai due gruppi di lavoro** (quello dei commercialisti coordinato dal sottoscritto, quello degli avvocati dall'avv. Lamberto Lambertini insieme ai prof.ri Andrea Caprara e Gianluca Riolfo). Tutti sono **ben consapevoli** che il mondo professionale è cambiato da tempo.

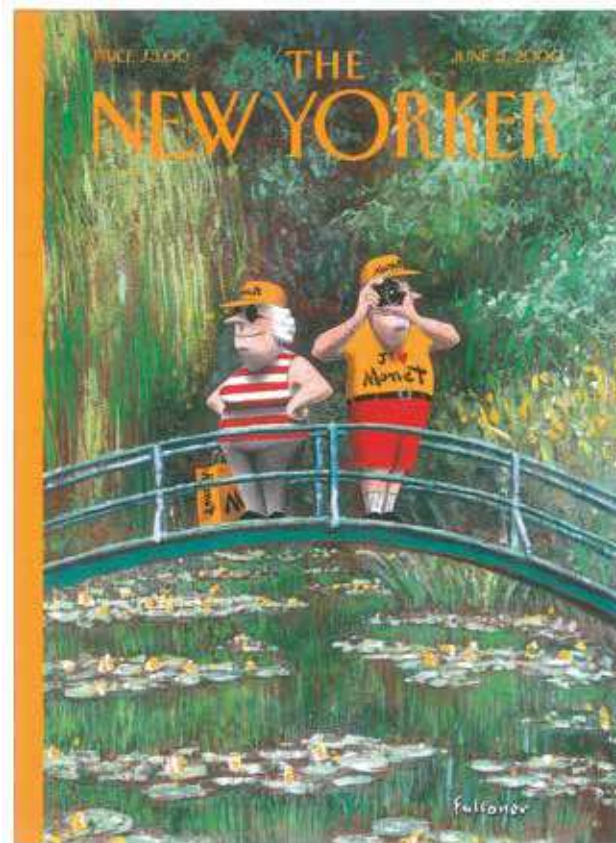
La questione non è quindi mettere in discussione l'esistenza dei *vampiri* o la necessità di introdurre dei cambiamenti anche rivoluzionari all'interno degli studi. Si tratta solo di decidere quali interventi/aggiustamenti adottare. E l'iniziativa regionale è stata l'occasione preziosa per un **confronto costruttivo sui temi organizzativi** con colleghi che hanno da tempo preso coscienza di questa necessità. Perché altrimenti *il vampiro* ti sorprende.

In una lettera inviata al quotidiano *Eutekne.info* un collega³ rigettava l'idea di mettere a disposizione della categoria supporti e modelli operativi per le aggregazioni professionali perché la materia societaria e associativa sarebbe “nostra” per definizione in quanto di uso quotidiano – la lettera si è poi focalizzata sulla carenza di volontà aggregativa dei professionisti.

3. Alberto Cacciani, *Il vero problema è la scarsa volontà di aggregazione dei commercialisti*, *Eutekne.info*, 28/03/2022. Lettera in risposta alla lettera del collega Dott. Alberto Righini del 24/03/2022.

Al riguardo condivido l'idea di una ricorrente carenza di volontà aggregativa – tanto nei senior che nei più giovani, per diversi ordini di motivazioni. Però resta la necessità di far circolare idee, modelli, suggerimenti in ambito organizzativo. Perché sull'organizzazione/aggregazione degli studi professionali non si parla mai abbastanza, anche sapendo che la materia sarebbe “nostra” (riferendoci tanto ai commercialisti che agli avvocati). Perché – diciamocelo – l'esperienza organizzativa di cui può disporre un professionista inserito in uno studio strutturato è ben superiore a quella del collega che vive quotidianamente in una realtà di piccole dimensioni. Oppure pensiamo alle diverse esperienze che può vantare un professionista proveniente da una piazza importante rispetto al collega che vive in località provinciali.

Con questa iniziativa e con questo libro abbiamo parlato apertamente delle criticità del mondo professionale offrendo stimoli e soluzioni concrete alle nostre categorie e ai nostri colleghi. Perché per dare adeguate risposte alle problematiche organizzative occorre porsi anche le domande più scomode, come ha saputo fare lo scrittore russo Dostoevskij in un ambito ben più ampio, come ci ricorda Paolo Nori nel suo ultimo romanzo.





Generazioni Professionali a confronto. Riflessioni organizzative per gli studi professionali tratte dal progetto veneto

FrancoAngeli Editore

Data pubblicazione: ottobre 2021

Autori: Commercialisti e Avvocati di primari studi del Veneto: Adacta, Enumera Srl Stp e Prassi Stp Srl (Vicenza), Consimp e Stefani Piana & Partners (Treviso), Lambertini & Associati, Pirola-Pennuto-Zei & Associati e Slt Strategy Legal Tax (Verona), Adm Associati, Rödl & Partner e Wise Legal & Tax (Padova), Studio Brunello Stp Srl e Studio Legale Ticozzi-Sicchiero-Vianello-Dalla Valle (Venezia), Studio Legale Prade (Belluno) con la partecipazione di MpO & Partners (Milano).

Referenti del progetto regionale finanziato: Confprofessioni Veneto/Proservizi/Ugdcec Vicenza e Venezia con la partecipazione di Università di Verona, Hub di Vicenza e i giovani imprenditori di Confindustria Veneto

Scaricabile gratuitamente sul sito:

https://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/724.



La guerra alla (dis)informazione: l'altra faccia del conflitto ucraino

In Ucraina non c'è nessun conflitto. Di più: l'unica guerra è quella scoppiata nel 2014 in Donbass, iniziata dagli ucraini contro i russi che ivi risiedevano. I bombardamenti sono una messa in scena, le donne ucraine che fuggono dall'ospedale di Mariupol sono delle fashion blogger recitanti. La guerra è un pretesto per gonfiare il prezzo di gas e carburanti, o per nascondere le incapacità di gestione della crisi sanitaria.

Queste ed altre sono le frasi della propaganda russa e che confermano l'insegnamento di Eschilo: *"in guerra la prima vittima è la verità"*.

Il problema della diffusione di notizie false è amplificato in queste settimane di conflitto per due ordini di ragioni. Da un lato, è un dato storicamente confermato che durante un conflitto si assiste ad un incremento delle notizie propagandistiche, anche false. Senza perdersi in lunghi e oggi inutili precedenti storici, è sufficiente ricordare che una delle prime grandi bufale pare essere stata quella della (finta) morte di Napoleone – diffusa da un tal colonnello du Bourg –, che ha originato ingenti investimenti nella Borsa di Londra nel 1814¹. Peraltro la rivoluzione digitale ha permesso oggi di abbattere i tempi e i costi della divulgazione di contenuti, che in passato sbarravano l'accesso a molte notizie false o non verificate. Oggi siamo tutti vittime del vertiginoso sviluppo dei *social media* e le potenzialità della condivisione di un post o di un articolo.

Ma restiamo sul piano giuridico. Occorre allora distinguere due soggetti che stanno su due diversi piani in termini di responsabilità: chi crea la notizia e chi la condivide. Come avrà intuito il lettore, chi scrive e poi divulga una notizia falsa deve necessariamente essere responsabile.

Per quanto attiene alla responsabilità civile, il punto

di partenza è la sentenza della Suprema Corte del 31 ottobre 2016 n. 22042², che ha espressamente sancito l'illiceità della notizia falsa³ e, dunque, l'inoperatività nel caso di specie di una delle tipiche scriminanti che discendono dalla libertà di espressione, *id est* il diritto di critica. Nonostante *"sia sufficiente la verità putativa, quando sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca sull'attendibilità delle fonti"* da parte del giornalista, tale requisito viene meno ove risultino *"dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva"*.

Come sappiamo, possono essere attivati due strumenti civilistici per tutelare la posizione del soggetto della notizia. Il primo consiste nell'art. 2598 cod. civ., che nella sua ipotesi aperta (la n. 3) definisce atti di concorrenza sleale quelli di chi si avvale *"direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda"*. È pacifico che chi cagiona un danno all'azienda del concorrente attraverso pubblicazione di una notizia falsa (ad es. dire pubblicamente che il ristorante di fronte impiega alimenti scaduti in luogo di materie prime di ottima qualità), integra la fattispecie prevista. L'altro strumento civilistico è il generale richiamo al *neminem laedere* dell'art. 2043 cod. civ. Trattandosi di una fattispecie aperta, le considerazioni doverose sono due: da un lato, è facilmente *"malleabile"*, sì da potersi ricondurre anche il danno da falsa informazione. Dall'altro lato, di contro, è complicato comprendere il perimetro della fattispe-

1. V. PEZZELLA, *La diffamazione*, Milano, UTET, 2020, p. 1029.

2. Disponibile qui: <https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-31-ottobre-2016-n-22042/>

3. D. N. AFRICANO, *Fake news: quale responsabilità civile?*, iusinitinere.it, 2021. Disponibile qui: <https://www.iusinitinere.it/fake-news-quale-responsabilita-civile-35417>

cie, mancando una tipizzazione giuridica. Proprio qui viene in soccorso un'importante e nota pronuncia della Corte di legittimità: quella del 18 ottobre 1984, n. 5259 che ha teorizzato il c.d. decalogo del giornalista. Nonostante il nome, i requisiti indicati sono tre: l'utilità sociale della notizia, la continenza dell'esposizione e la verità. Su quest'ultimo elemento si gioca quanto ci interessa. È stato ritenuto invero sufficiente la c.d. verità putativa, ossia quella soggettiva dell'autore della pubblicazione, purché suffragata da un serio e diligente lavoro di ricerca. Ciò pare mancare in chi pubblica una notizia *sic et simpliciter* falsa, ma non invece nell'articolo del giornalista d'inchiesta che, sebbene abbia espletato una seria attività di indagine e sia convinto della veridicità di quanto sostiene, non sia riuscito a fotografare la realtà dei fatti, distorcendo la narrazione dal realmente accaduto.

Per quanto attiene, invece, alla responsabilità penale, l'autore della *fake news* oggi non è punito da una norma incriminatrice *ad hoc*. In altri termini, manca una disciplina organica della materia; tuttavia non per questo l'autore della condotta lesiva andrà esente da responsabilità penale. Invero, l'orizzonte delle norme penali violabili è ampio e spazia da quelle a tutela dell'onore (diffamazione ex art. 595 c.p.) a quelle a tutela della collettività e dell'ordine pubblico (procurato allarme ex art. 658 c.p. e abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.), financo a quelle a tutela del mercato (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato ex art. 501 c.p.). Queste ed altre sono le disposizioni che in concreto possono risultare violate. Appare dunque necessario guardare al singolo articolo o post pubblicato, comprendendone la capacità lesiva intrinseca e sprigionata contro il bene oggetto di tutela della norma penale.

Si badi poi che, per quanto attiene al nesso di causalità, già in passato la Cassazione (4 maggio 1982, n. 2765) aveva fatto riferimento alla sussistenza – in caso di lesione del diritto all'informazione – di un legittimo affidamento che la parte ha nei confronti delle informazioni ricevute dall'altra, presumendo l'affidabilità di queste. Pare dunque agevole poter ravvisare il nesso eziologico tra fatto e danno nell'affidamento legittimo che costui ha riposto nella corrispondenza tra quanto riportato nell'articolo e quanto realmente accaduto⁴.

Più incerta è invece la configurabilità di una qualche responsabilità in capo a chi condivide la *fake news*.

Sembra condivisibile l'ipotesi che si possa ritenere responsabile chi condivide una notizia falsa, sapendo che la stessa sia connotata da falsità. E ciò sia laddove egli agisca di concerto con l'autore della notizia, sia laddove voglia sostenerlo unilateralmente. Di contro, trovo più difficile ritenere responsabile allo stesso titolo chi condivide inconsciamente. È opportuno graduare la sanzione sulla base dell'elemento soggettivo. Il primo condivide dolosamente ed è perciò sempre responsabile; il secondo invece ripubblica senza sapere della falsità. Sicché, sarà in quest'ultimo caso necessario renderlo responsabile solo nei limiti della configurabilità di un illecito colposo. Illecito che in ogni caso si manifesterà diversamente a seconda delle circostanze del caso: il contenuto della notizia, l'autorevolezza del soggetto che l'ha pubblicata, la posizione del soggetto che l'ha condivisa. È tuttavia da escludere l'ipotesi di un danno *in re ipsa*.

Anche chi si limita a condividere passivamente una *fake news* messa in circolazione da altri non è dunque perciò solo esente da responsabilità. Invero, qualora egli sappia della falsità che connota la notizia falsa e, ciononostante, la condivide comunque, sarà senz'altro corresponsabile a titolo di dolo eventuale⁵. Sarà dunque un'ardua battaglia che si sviluppa sull'elemento soggettivo del reato.

Ma come fare nei casi in cui un certo numero di giornali travisino i fatti, come nel caso della propaganda russa? Si può azzardare il riferimento ai crimini di guerra? Il problema pare deprimente e – in qualche modo – angosciante agli occhi di chi scrive, specie se si considera l'impunità in cui versano gli autori di tali riprovevoli fatti a fronte della voluminosa lesione arrecata alla fede pubblica, al di là degli eventuali interessi privati ravvisabili di volta in volta e tutelati, più o meno bene, dagli artt. 595 c.p. e 2043 c.c. Un'interessante soluzione potrebbe essere quella di guardare con grande favore allo strumento del danno punitivo⁶, sì da scoraggiare – appurato il dolo o la colpa grave dell'autore – la reiterazione della condotta dell'agente, modulando *in peius* per lui il *quantum* del danno che egli deve alla controparte; ciò appare tanto più condivisibile laddove si considera che spesso le *fake news* sono strumento finalizzato alla monetizzazione del danno.

5. V. PEZZELLA, *op. cit.*, p. 1029.

6. Di matrice anglosassone, ma riconosciuti nel nostro ordinamento pacificamente dalla sentenza della Cass. 5 luglio 2017 n. 16601.

4. *Ibid.*

Aug. 23, 1982

THE NEW YORKER

Price \$1.25



STEFANO GOMIERO

Piove

Piove.

Non accadeva da tempo.

Fuori dall'albergo, immancabilmente, l'omino degli ombrelli.

Ne scelgo uno nero tra i tanti colorati. Contratto. Non ottengo sconto alcuno...

Sorrido al mio riflesso sui vetri del Forno Roscioli.

Mi avvio verso Piazza Navona sull'acciotolato scivoloso, levigato da un incessante calpestio che dura da secoli.

Svolto a sinistra, subito dopo la fontana del Nettuno, per prendere via Zanardelli ed arrivare, in tempo, al massimo tempio della Giustizia.

L'edera che copre la facciata dell'Hotel Raphael, ancora addormentata dall'inverno, cattura, per un istante, il mio sguardo. Il Flasch di una Polaroid.

Rivedo le monetine ed una folla impazzita, cattiva e frenetica. La fine della seconda Repubblica e l'aborto, senza speranza, della terza.

Sembra passata una vita. L'età dell'innocenza professionale, per me.

Sono già sul ponte, con la mia faccia dell'epoca e la testa altrove, altrui.

Il semaforo rosso mi riporta alla ragione della mia trasferta romana.

La quadriga in bronzo che trasporta la "Fama" sta per spiccare il volo. Mi sovrasta e annichilisce. Ogni volta. Maestosa. Sublime. Verso le nuvole.

Raggiungo piazza Cavour, passando, rigorosamente da destra e mi introduco nel ventre sfarzoso del presidio supremo – ed ultimo – del Diritto.

Gli ascensori posti di fianco al bar sono bloccati e le scale che prendo non raggiungono il secondo piano.

Altra porta, altre scale, nessuno sbocco alle aule d'u-

dienza. Corridoi, falsipiani, ancora scale. Un intrico architettonico che mi restituisce, fisicamente, la tortuosità della giurisdizione.

Finalmente un Cancelliere, dopo avermi visto passare e ripassare, mi suggerisce l'uscita dal labirinto.

Il marmo, gli stucchi, gli intarsi, i velluti, i legni, le decorazioni, le altezze ed i volumi infiniti mi confermano che sono arrivato a destinazione.

L'impressione è solenne.

Tanti colleghi, già perfettamente agghindati, gesticolano e parlano. Muovono l'aria con le loro toghe. Le pazienze linde ed inamidate coprono colli e cravatte, a volte discutibili.

C'è, tuttavia, qualcosa che stride. Un elemento antinomico e surreale che sa di satira e farsa.

Me ne rendo conto dopo essermi omologato con i paramenti, sacri, della nostra laica liturgia.

La mascherina !!!!!

Non ci avevo mai pensato.

Ma come fa la Giustizia, cieca, ad ascoltare coloro ai quali è stata tolta la voce, non certo e non solo metaforicamente.

Le parole del Presidente della III Sezione non hanno bisogno di commenti di sorta:

"abbiamo letto con molta attenzione i Vostri motivi di ricorso. Vi preghiamo di, estrema, sintesi, grazie".

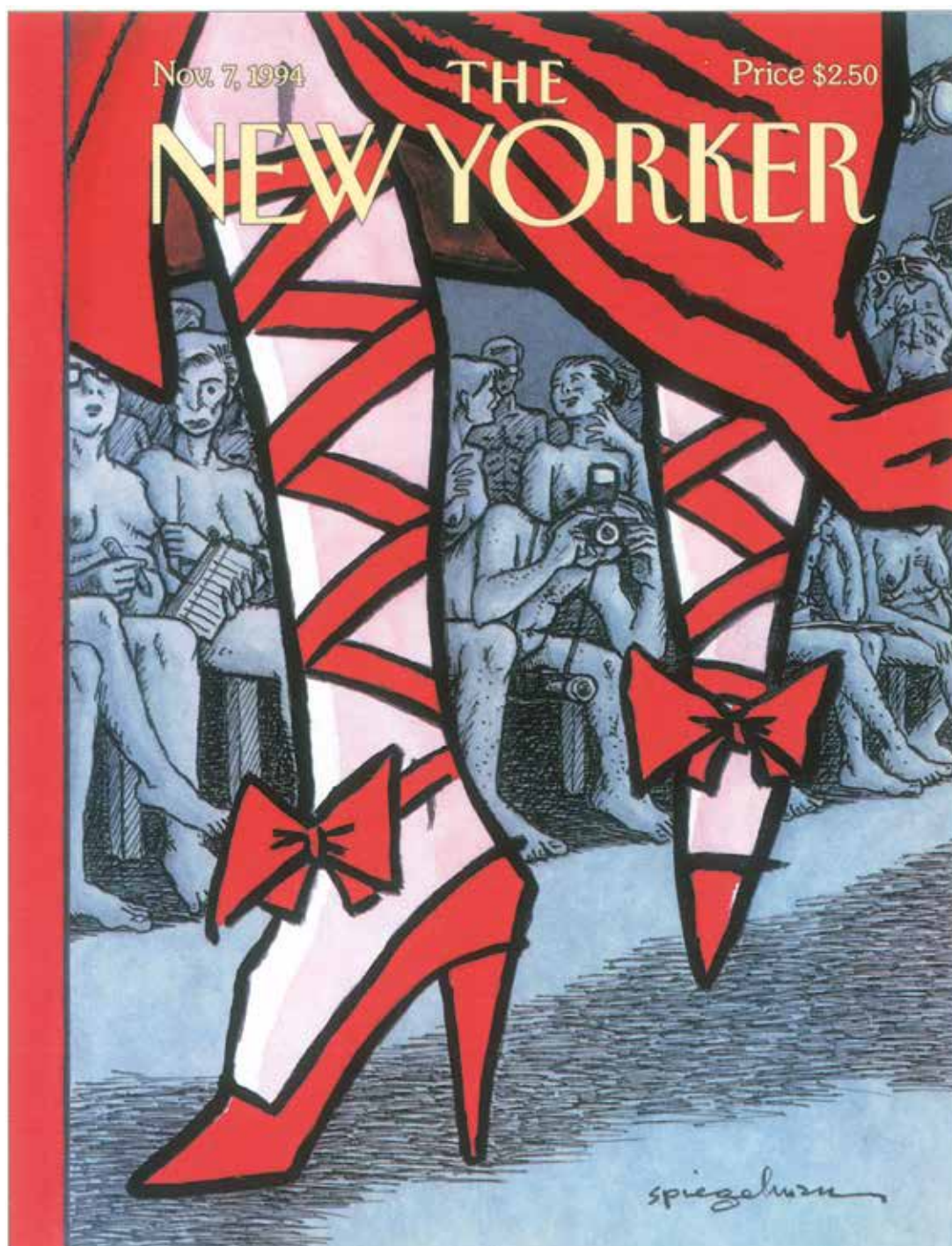
Ripenso a quello sguardo vuoto della, altrettanto monumentale, statua seduta all'interno del cortile del Tribunale di Milano, ormai stanca di impugnare la spada ed il rotolo delle leggi...

La vedo solo ora.

Non è cieca.

Il suo sguardo è irrimediabilmente perso.

Stolido.



MARTIN BELL

La grande imboscata

53

Appoggiato ad una parete della sala, l'avvocato, in sahariana e sandali, fumava la sua Camel senza filtro e osservava sorridendo la folla nella sala ristorante dell'albergo sul mare. Avrebbero potuto almeno sprecchiare, soprattutto avrebbero potuto tenere l'assemblea prima del pranzo, come tutte le società cooperative che si rispettino, banche, assicurazioni, imprese di costruzioni.

Questa non era una cooperativa e non era neppure una società quotata, ma aveva comunque più di cento soci. E così sui tavoli ingombri di piattini, bicchieri e bottiglie erano comparsi i documenti del bilancio per il 2018. Pochi li avevano guardati. Pochi li capivano. Nessuno si preoccupava, però.

Quella società nata dal nulla per un'idea di un gestore di camping, cresceva ogni anno. Era diventata un'attrazione internazionale occupava durante l'estate duemila persone e ogni anno, nelle tasche dei soci, andavano soldi, soldi veri.

E così il pubblico – tutti soci o delegati dei soci – era molto vario. Un giovane trasandato sedeva al tavolino di una signora in Chanel nero, che nascondeva l'età dietro un grande paio di occhiali; più di là due operai in tuta verde (giardinieri?) e diversi giovani in maglietta e zoccoli dividevano un tavolo con un anziano in giacca e cravatta e una ragazza con una scollatura impegnativa.

Un signore in grigio, con panciotto e cravatta in tinta, si puliva gli occhiali montati in oro, mascherando il disagio per il contatto con quell'umanità disomogenea. Ma era fortemente motivato a restare. Perché la sua piccola banca doveva ottenere il rientro dai debiti di alcuni dei presenti, a cui era stato dato denaro, troppo denaro e senza discernimento. Altro che merito creditizio!

Davanti ai grandi finestroni che davano sulla spiaggia, era stato piazzato un tavolo coperto da una tovaglia bianca, dietro al quale sedevano cinque persone, gli amministratori della società.

Uno di questi, un cinquantenne dall'aspetto piacevole e curato, stava leggendo al microfono un documento.

C'era un forte rimbombo e non si capiva bene cosa stesse dicendo.

Una parte delle persone che ascoltavano aveva contribuito alla crescita della società, apportando pochi capitali, molta competenza specifica: albergatori, imprenditori, impresari, giostrai, tutti o quasi.

Distratti ma tutti compiaciuti di partecipare a quella specie di nuovo gioco

Altri si davano di gomito e si chiedevano il senso di quella lettura che continuava, sia pur con qualche inciampo e che sembrava riassumere strani fatti da parte di alcuni amministratori della società: incassi non registrati, forniture a favore delle aziende di quegli stessi amministratori, assunzioni di parenti e amici, pagamenti impropri per ottenere autorizzazioni, acquisti a valori gonfiati, permessi di ogni tipo.

L'uomo leggeva un atto giudiziario, consegnato a lui quale presidente dell'assemblea, qualche minuto prima che i lavori avessero inizio.

Si spiegava così il sorriso dell'avvocato: aveva redatto lui quel documento, lo aveva depositato al Tribunale, aveva raccolto il provvedimento del Collegio e ne aveva chiesto la notifica, accompagnando di persona l'ufficiale giudiziario sino alla porta di quell'albergo. Era in assemblea con la delega di un socio che stava per rivestire un ruolo molto importante.

Sul palco, a fianco dell'uomo che leggeva, gli amministratori ascoltavano preoccupati irrigidendosi, cercando di evitare lo sguardo di quelli che, seduti davanti a loro, stavano capendo di essere vittime di frodi: una buona parte degli utili che avrebbero dovuto ricevere erano andati nelle tasche di quelli lì di fronte. E non solo nell'ultimo anno. E certamente soldi della società.

Ma ecco che l'uomo più alto e più vecchio tra gli amministratori, Eugenio P., si alzò e, con l'aiuto di un bastone, aggirò il tavolo e chiamò, anzi ordinò, ad un piccolo uomo seduto in prima fila di seguirlo. L'uomo obbedì.

I due si appartarono per alcuni minuti.

Poi l'uomo piccolo, che chiameremo Osvaldo S., rientrò e fece un cenno all'uomo che leggeva. Questi si

interuppe a metà di una frase, tossì, sorseggiò un po' di acqua dal bicchiere davanti a sé, si schiarì la voce e informò che ora si passava alla lettura del bilancio. Qualcuno protestò, altri si alzarono, per parlare con Osvaldo S.

I tavolini sembrano percorsi da piccole onde: qualcuno si voltava a parlare, altri si alzavano in piedi, una voce dal fondo gridava "Bravoooo!". Gli operai in tuta applaudivano. Alcuni uscivano.

L'uomo aveva ripreso a leggere e adesso, con tono annoiato, dava conto della relazione degli amministratori, che accompagna per legge il bilancio.

Alcuni si avvicinarono all'avvocato. Cosa era successo? Perché era stato letto un atto che non c'entrava nulla col bilancio? Perché il presidente dell'assemblea aveva interrotto la lettura ed era passato al primo argomento all'ordine del giorno?

L'avvocato era in grado di spiegare.

"Abbiamo assistito ad un'imboscata, un atto di guerriglia societaria. Mi sembra perfettamente riuscita".

Da molti mesi l'uomo di piccola statura, che chiamiamo Osvaldo, imprenditore di una qualche capacità nell'abbigliamento sportivo, socio al 14% di quella società di cui si stava leggendo il bilancio, voleva vendere la sua quota, per risanare i debiti della propria azienda. E l'aveva offerta a quel signore anziano con il bastone, che lo aveva poi chiamato in disparte, perché tra i soci era sicuramente l'uomo che disponeva di maggiori mezzi finanziari. Tra l'altro, Eugenio P. era anche il presidente della società.

Da mesi la trattativa andava avanti tra proposte e controproposte.

L'uomo alto e vecchio si aspettava di regolare l'acquisto della partecipazione di minoranza, secondo i tempi che intendeva dettare lui e ai prezzi che intendeva pagare.

Osvaldo era un socio di minoranza, bisognoso di denaro e quindi non poteva sfuggirgli: comperare la sua quota ad un prezzo basso, se non irrisorio non doveva essere difficile.

Eugenio P. si aspettava un confronto "leale", secondo il suo personale principio di lealtà, che prevedeva di approfittare del bisogno del piccolo pesce che lo portava in bocca al pescecane.

Stava avvenendo il contrario. Osvaldo aveva minacciato la revoca degli amministratori infedeli, per effetto di un atto giudiziario che descriveva le malefatte degli amministratori.

L'astuzia dell'avvocato si riassume nel fatto di portare l'ufficiale giudiziario a consegnare la denuncia proprio nel momento in cui stava per aprirsi l'assem-

blea annuale dei soci. E a consegnarla al presidente dell'assemblea e non al presidente della società. E il presidente dell'assemblea era evidentemente d'accordo con il socio di minoranza e con l'avvocato.

Il presidente della società – l'uomo vecchio, alto e con il bastone, Eugenio P. insomma – aveva peraltro capito subito che informare i soci delle operazioni sue e degli altri accolti si sarebbe rivelato veramente molto pericoloso e avrebbe messo in gioco il suo ruolo e la sua carica. Aveva preferito quindi raggiungere con Osvaldo un accordo istantaneo, per acquistare le sue azioni ad un prezzo molto più alto di quello che aveva previsto. Ma tant'è!

L'avvocato aveva raggiunto il risultato: la slealtà gestionale del presidente e di alcuni altri amministratori, mostrata alla platea dei soci, con l'autorevolezza di un atto presentato al tribunale, invertiva i rapporti di forza e imponeva una resa senza condizioni a chi si aspettava un confronto secondo le sue regole.

L'etica dell'affare giusto si ristabiliva attraverso l'uso di uno stratagemma, di un'imboscata, che aveva realizzato un trasferimento di potere, peraltro momentaneo, ma sicuramente vincente.

L'avvocato sapeva bene che il conflitto tra soci è un dato endemico in tutte le imprese e in tutte le società e che una minoranza attrezzata sarà sempre in grado di adottare tattiche di vera guerriglia per ottenere risultati, che altrimenti non potrebbe mai raggiungere. Una gestione dell'impresa che persegua gli interessi personali degli amministratori, come quella riunita in assemblea, sembra destinata ad assistere prima o poi alla revoca di quegli stessi amministratori. E non solo. Una minoranza fastidiosa prima o poi otterrà di essere liquidata o di sostituirsi nella guida della società. Anche perché l'amor proprio del soggetto che governa rappresenta sempre il suo più importante punto debole e raramente gli permette di comprendere il senso e la portata del conflitto con il socio di minoranza. E così Eugenio P., preso alla sprovvista, aveva perso anche quella intelligenza situazionista, che gli aveva consentito di raggiungere la posizione di cui si faceva vanto. Nessuno tra i presenti in quella sala, surriscaldata per il clima esterno, criticava i tempi e i modi dell'imboscata. Anzi! Molti erano ammirati.

Nessuno seguiva più la lettura del bilancio, molti si chiedevano se lo avrebbero approvato.

Alcuni si erano appartati e cercavano di capire se si potesse sfruttare l'iniziativa giudiziaria del piccolo uomo, diventato l'eroe di giornata.

L'uomo in grigio con il panciotto cominciava a temere di non recuperare più i propri soldi.

ALBERTO FEZZI

I diritti reali spiegati al figlio che non ho

55

Figlio mio, tu ancora non esisti, ma sappi che, qualora dovessi darti la vita, e poi, nel corso di questa, ti sorprendessi a litigare per le questioni che qui di seguito descriverò, troverò un modo legittimo per revocartela (ricordati che sono un avvocato!).

Sempre in materia di esistenza, infatti, il senso di questo scritto si potrebbe sintetizzare in tre parole: fatti una vita.

La materia dei diritti reali e del condominio è quella in cui, maggiormente, vengono azionate enormi battaglie per enormi boiate.

Ho visto con i miei occhi proprietari di fondi confinanti scannarsi letteralmente per pochi centimetri al confine di un terreno, richiamando in causa anche gli avi defunti, che quel terreno lo avevano posseduto prima di loro. Ho sentito parlare di “stupro” per un’automobile che, percorrendo una strada di campagna, transitava con parte delle ruote sul fondo altrui.

Il retaggio contadino e l’economia di impronta agricola in Italia sono ancora molto forti, e i campi sono considerati sacri come chiese. Solo che, è bene ricordarselo, non sono chiese: sui campi si sparge il letame, non l’acquasanta. Ho assistito a vicini di casa che si spiavano reciprocamente tutto il giorno con il binocolo, in attesa di possibili violazioni dell’altro, che al confronto James Stewart in *La Finestra sul Cortile* era una persona riservata.

Ti sembra normale tutto questo? Ti pare utile? Ti piacerà impiegare così il tuo tempo? Non avrai altro di meglio da fare? Hanno trovato un accordo anche per concludere le Guerre Mondiali, e tu non riuscirai a trovare un accordo con il tuo vicino che indossa la canottiera sporca di sugo? Ecco, io spero proprio di no, potenziale figlio mio: ti porterò fuori a mangiare un gelato o a bere una birra, ti accompagnerò al cinema a vedere film meravigliosi e ti suggerirò qualche stimolante libro da leggere, e così ti accorgerai che esiste un grande mondo al di fuori delle liti con il vicino in canottiera.

E ti avviso sin da subito che il culmine della “Grande Lite Inutile” si raggiunge nel condominio. Qui, in pri-

mo luogo, tutti si sentono avvocati: il fruttivendolo del terzo piano non ha certamente mai preteso di operare a cuore aperto, né il bagnino dell’appartamento nel sottotetto al quinto piano ha mai invocato il diritto di progettare un grattacielo, eppure entrambi, chissà perché, all’assemblea di condominio cominciano a dissertare *ad minchiam* di Codice Civile e di sentenze della Suprema Corte.

Non solo si sentono avvocati: tutti loro, in fondo, *sono* avvocati. E lo sono probabilmente perché, sotto sotto, credono che funzioni come in un legal thriller di John Grisham, come in un film in cui Tom Cruise torchia Jack Nicholson, come se la professione di avvocato fosse solo un bel vestito e tante parole, come se non servissero tutti quegli anni di studio e di preparazione (e di gavetta sottopagata, e di stress, e di capelli persi) per argomentare correttamente di diritto.

E allora via, anche la pensionata ipovedente del piano terra può sbraitare con le vene gonfie di tabelle millesimali e di utilizzo del lastrico solare. Non parliamo poi dell’amministratore di condominio, il cui diploma in ragioneria, in un contesto simile, equivale a un master ad Harvard.

Le assemblee di condominio sono un po’ come i social network (o viceversa), ovvero sono luoghi dove tutti possono parlare di tutto, anche senza averne la minima competenza. Sono lo sfogatoio delle frustrazioni, la fogna delle controversie.

Ebbene, facciamo un passo indietro: per sfogarti ti iscriverò a un corso di karate o a una palestra di boxe, e le fogne le potrai lasciare agli autospurghi. E all’assemblea condominiale resterai tranquillo, la tranquillità in quella sede è una bomba, è la vera rivoluzione. Spesso, durante l’assemblea del mio condominio, vedendomi silente, vengo interpellato dal condòmino litigioso di turno che, con viso paonazzo, mi chiede: «avvocato, lei non dice niente?!» (e ovviamente in quel momento mi sta trattando da suo pari, in quel momento siamo entrambi avvocati, anzi forse lui mi sta persino guardando dall’alto in basso perché io

sono un avvocato, ma lui è un *superavvocato*, reso invincibile e preparatissimo dal solo sacro fuoco della sua stizza). Solitamente io rispondo che non ho nulla da dire e propongo semplicemente di mettere ai voti la questione proposta dal paonazzo: facilmente questi ai voti perde perché la stava facendo troppo lunga e troppo grande, e si può procedere con il successivo punto all'ordine del giorno. Ore di discussione segate in radice e attimi di vita recuperati per tutti. La calma vince sempre.

Un altro consiglio che ti do, figlio mio che abiterai in un condominio (anche se, ovviamente, io spero tu possa diventare proprietario di una villa unifamiliare, villa che tuttavia, mi spiace deluderti, non riceverai in eredità dal sottoscritto), è di uscire dall'ottica della lite in assemblea condominiale e di ampliare la tua visione alla vita condominiale in generale.

Mi spiego: nella stragrande maggioranza dei casi, i condòmini che attaccano gli altri condòmini sono i primi a mettere in atto comportamenti contestabili. Oltre a violare quel Codice Civile che ti sbattono in faccia a ogni assemblea, sono i primi a violare finanche i più elementari principi cristiani, come quello, ad esempio, di pensare prima alla trave nel proprio occhio piuttosto che alla pagliuzza nel tuo, o quello di iniziare a rimettere i debiti agli altri laddove si desidera che siano rimessi i propri. Per dire, io avevo una vicina che si lamentava se la sera facevo rumore sul terrazzo con i miei amici, e per contro, però, lei il sabato mattina alle 7.30 faceva le pulizie sparando Lucio Battisti allo stesso volume che usano gli Iron Maiden davanti a un pubblico di sordi. Ciò significa che in un condominio, come nel mondo in generale, in un luogo cioè dove le persone sono costrette a convivere, non esiste l'essere umano perfetto, ognuno avrà le sue magagne, e la soluzione è compensare: il mio illecito si compensa con il tuo e viceversa. È un modo di vedere le cose che si posiziona comunque giusto



un po' prima del farsi giustizia da sé, non voglio certo farti crescere nel mito di Olindo Romano (anche se poi leggo dagli Ermellini dei social network che sarebbe innocente, quindi chissà). Chiamiamola un'accettazione forzata reciproca: non vi farete polemica in assemblea, ma al suo *Acqua Azzurra Acqua Chiara* risponderanno gli amici dal tuo terrazzo, e agli amici sul tuo terrazzo ribatterà Lucio. E dunque, come alla fine delle favole che ti leggerò, vissero tutti felici e contenti. Più o meno.

RENÈ GOURMANT

Dolce Valpolicella: sotto gli ulivi della Tenuta Canova e tra le vigne dell'Antica Osteria Paverno

57

In passato solo **Il Groto de Corgnan** aveva ambizioni di alta cucina e così le conserva la **Locanda Dalla Rosa Alda** nella Valpolicella che Pindemonte, sublime traduttore di Omero, avrebbe voluto verdissima e poco abitata. Non mancavano però alternative più rustiche, ma altrettanto gradevoli: dai **Caprini** sopra Negrar le tagliatelle erano e sono un assaggio di Paradiso, così come i piatti della tradizione cucinati con amore in molte altre piccole e nascoste realtà. Tra quelle piacevoli, per il luogo in cui operano, per la cura della cucina e la simpatia del servizio abbiamo più volte apprezzato la **Tenuta Canova**, prolungamento sapiente della tradizione della Masi e di quel Mister Amarone, che porta quest'anno la sua azienda al 250esimo anniversario.

Il luogo è particolarmente gradevole, anche nella bellissima veranda. Ma il piacere della ristorazione all'aperto la si gode sotto un fitto boschetto di ulivi, accompagnato dall'intera gamma dei vini Masi, Serego Alighieri, Bossi Fedrigotti e Canevel.

Si possono gustare "verticali" di grandi Amaroni o divertirsi anche con minore spesa e analogo piacere con il Corbec geniale, incontro tra il Malbec argentino e la corvina della Valpolicella. La "finca" della Masi in Argentina è un vero gioiello a mille metri d'altezza, sotto l'Aconcagua e produce un vino vellutato come un ripasso di stoffa elegante. Per venire al cibo: antipasto raccomandato l'"Ombra" nei cicchetti: frittelline di baccalà in tempura al Moxxè, tortelli sfogliati al Campofiorin, arancini di vialone nano al Costasera. Non dimenticatevi i bigoli con la sapida aringa o i bigoli leggermente piccanti con sarde, pomodorini, olive gardesane e mollica di pane croccante. È difficile rinunciare al risotto all'Amarone che qui,

a differenza che in altri ristoranti, è particolarmente morbido e non troppo acidulo.

Ma si può rinunciare alla tagliata di bufala alla griglia, accompagnata da misticanza, molesini ed erbe varie? Per chi ama i dolci, il tiramisù è la degna conclusione di un pranzo divertente e scanzonato.

E poiché i menù cambiano a seconda della stagione, conviene ripetere la visita diverse volte in un anno, stimolando l'inventiva di **Vitangelo Galluzzi**.

Ma non di solo Masi vive l'uomo. Così se andate all'**Antica Osteria Paverno** a Volargne di Marano di Valpolicella, che d'estate offre tavoli tra le vigne e la collina antistante e nelle altre stagioni invece una solida e antica casa padronale. Qui incontrerete molti

dei grandi produttori di Valpolicella e Amarone e potrete brindare con i loro vini.

Noi abbiamo assaggiato le tartine con il fegato di animali di cortile, accompagnate da un eccellente bicchiere di Recioto bianco. Non ci siamo fatti mancare la polenta brustolà con bogoni in umido, seguita da tortelli al Monte Veronese di Malga e "**pero Misso**" della Lessinia e ricotta affumicata. Il "**pero Misso**" meriterebbe

una lode autonoma, considerando che è un frutto della Lessinia, dimenticato da decenni e recuperato come altri prodotti del territorio quali la "**gallina grisa**" e la "**pecora brogna**", che costituiscono la base della ristorazione dell'eccellente **13 comuni** di Velo Veronese.

Raccomandate anche le pappardelle al ragù di cortile (faraona, maiale, anatra, coniglio) e lo stracotto di musso all'Amarone.

Se si ama però la griglia, le costole d'agnello scottate fanno invidia alle trattorie romane, che su questo piatto ci vivono.





Per il dessert, il ristorante offre dolci della tradizione e non può naturalmente mancare la sbrisolona, fragrante quanto si deve.

Vino consigliato? Scegliete voi, ma restate in Valpolicella e converrete che i grandi Chateau francesi non fanno nemmeno un baffo al vino di qua.



Notaio Cristiano Casalini

Verona, 18.1.2021

caro Lamberto,

spero Tu stia bene
e sempre sull'onda, nonostante il
periodo emergenziale.

Non mi arriva più - a Verona -

L'Ambaradan / LAMBARADAN;

confido per disguidi tecnici o disservizi
postali, non feriti o fermati dalla
lista degli amici.

Colgo l'occasione per riferire di dissenso del
fratello espresso nell'ultimo numero (che ho
fortunatamente sottratto alla mia collega Laura
Curzel) de René Gourmaud.

Le fin della tessitura è davvero molto buona
e si distingue da molti per gusti "erbacei"
e colore rosato. Provare per credere!

Un abbraccio.

Giuseppe

VERONA
Via Teatro Filarmonico 5
T +39 045 8001963

ISOLA DELLA SCALA
Piazza Nazario Sauro 23
T +39 045 6630938

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via Tod 10
T +39 045 8751444

CEREA
Via Marconi 38
T +39 0442 320135

www.veronanotai.it - info@veronanotai.it - P. IVA 04619130232



Verona, 26 gennaio 2022

Spett.le Studio Legale
Lambertini & Associati

E-mail: studiolambertini@studiolambertini.it

Oggetto: Ringraziamenti.

Gentilissimo Lamberto,

Ti ringrazio per avermi inviato l'ultima edizione dell'apprezzato periodico da Te diretto che contiene sempre interessanti articoli di Diritto.

L'occasione mi è gradita per porgere a Te e a tutti i Tuoi collaboratori, i miei più cordiali saluti ed i migliori auguri di un buon proseguimento.

Avv. Federico Sboarina
Sindaco di Verona

Studio L|A

Da: avv. Alvise Antinucci - Belluno <avv.alvise@arealegis.it>
Inviato: sabato 22 gennaio 2022 13:27
A: Studio L|A

Caro Lamberto,

volevo ringraziarti perché è davvero emozionante ricevere sempre, anche a distanza di anni dal nostro incontro, l'omaggio della tua rivista *Lambaradan*. Oltre ad essere letta sempre con piacere è divenuta un irrinunciabile elemento di arredo della biblioteca, vista la sua preziosa grafica ed estetica. Grazie ancora di cuore!

Un cordiale saluto

Alvise Antinucci

(ex membro di commissione d'esame a Ve nel 2011)

Roberto Capuzzo

febbraio 2022

Caro Lamberto,
 ti ringrazio di cuore per aver voluto pubblicare le mie
 poesie su *Lambaradan*.
 La poesia è uno strumento delicato per entrare fin in
 profondità nelle cose e anche se non appare a prima vista,
 in fondo non si discosta molto dal diritto.
 Ancora fin ti ringrazio per l'impegno e la fatica che
 ti sei sobbarcato per donarci una rivista bella e
 preziosa, da conservare.

Un saluto caro

Roberto

LETTURE
DI PENSIERO E D'ARTE

← REPRINT 19 →

PIERO CALAMANDREI

INVENTARIO
DELLA
CASA DI CAMPAGNA



ROMA 2013

EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA

Carlo Fratta Pasini
Avvocato

buona 21.02.2022

Caro Umberto
Lo scitto di Colomandrei che apre l'al-
fimo nuovo di Lambardian mi ha
inolotto a donarti l'aculaw "furenta-
rio", che dal Colomandrei è fare lo
scitto new letto ad il più bello.
Alunni con è per me, fare per chi
con lui, in malicini, amo scrivere di
cose piovute e di compagne. —

Dir. Resp.: Alessandro Russello

Tiratura: N.D. Diffusione: 3863 Lettori: 24000 (0006670)

L'iniziativa

Crowdfunding e polizza per aiutare chi non riesce a pagare l'affitto di casa

VERONA (m.s.) L'idea nasce quando «s'iniziava a parlare di materie prime fuori controllo e conseguenze sulle bollette». Come funziona: una famiglia in difficoltà con l'affitto, l'associazione sottoscrive una polizza garantendo un anno di locazione, se poi la famiglia non pagasse l'affitto e la compagnia assicurativa le chiedesse i soldi l'associazione interverrebbe come contro-garante della famiglia. Per l'associazione Sosteniamoci, «si crea un effetto leva per cui garantendo una parte degli affitti si dovrebbe moltiplicare per 3 o 4 la durata dei medesimi: in teoria il sostegno è superiore all'effetto economico diretto». Il progetto, che punta in prima fase a 50mila euro tramite crowdfunding («buonacausa.org») per erogare 48 polizze tramite Unipol, è portato avanti dall'avvocato **Lamberto Lambertini**, l'avvocato Francesco Stocco e Piercarlo Roi: «La scelta dei soggetti a rischio di esclusione sociale sarà effettuata assieme all'Organismo di composizione della crisi di sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti».

L'Arena

29-MAR-2022
da pag. 37

Dir. Resp.: Massimo Mamoli

Tiratura: 28937 Diffusione: 24670 Lettori: 153000 (0006670)

L'INTERVENTO

Informazione
e giustizia,
il lettore
è protagonista

Lamberto Lambertini

La recensione di Maurizio Battista del libro di Bruti «Liberati Delitti in prima pagina» stimola un confronto aggiornato su Giustizia e informazione, tema che annovera pochi esempi luminosi e molte pagine esecrabili. Certo, se il «J'accuse» di Zola, non fosse comparso su L'Aurora del 13 gennaio 1898, il caso Dreyfus non sarebbe stato riaperto e il Novecento europeo sarebbe stato diverso e non solo per il ruolo che gli intellettuali (tra cui coloro che scrivono sui giornali) hanno avuto nel garantire fondamentali diritti del cittadino, compreso quello ad un'informazione pluralista. La comunicazione ai fini di giustizia è dunque molto importante e tocca nervi sensibili. Praticando il "processo politico" il sulfureo avvocato Vergès imputava ai giudici e all'opinione pubblica francese il colonialismo che aveva originato la reazione violenta di quegli algerini, autori di attentati terroristici. Vergès riteneva indispensabile utilizzare i mezzi di comunicazione per creare un "ambiente giudiziario" favorevole per coloro che salvava dalla ghigliottina. In effetti l'informazione giornalistica o televisiva fa miracoli: nei processi penali contribuisce a formare il più

delle volte un pregiudizio negativo per l'incolpato, spesso su impulso del pubblico ministero di turno. Però la pubblica opinione può favorire la difesa, se questa sa controinformare in modo efficace. Ricordo che, dal novembre 1983 al maggio 1985, l'Arena riportò, con cadenza quasi settimanale, l'inchiesta su di un caso di omicidio, molto seguito anche per la notorietà della vittima. Se si fosse rilevata l'opinione dei lettori prima del processo, probabilmente l'imputato sarebbe stato assolto: la difesa otteneva infatti più ascolto dell'accusa, criticando pubblicamente gli indizi di colpevolezza, non univoci, anche se significativi. La giuria popolare valutò le prove e condannò l'imputato. Ma fu una condanna "lieve", tutto sommato: sedici anni e non l'ergastolo. Non sappiamo se la misura della pena derivasse dalla "campagna giornalistica" della difesa, ma non è del tutto improbabile. Chi scrive peraltro si occupa di conflitti che hanno per oggetto le società commerciali e le questioni economiche, materia nella quale l'interesse della stampa è relativo: non ci si emoziona anche se questi conflitti possono avere ricadute dirette sui lettori. Chiediamoci dunque: esiste un antidoto al formarsi nell'opinione pubblica di un pregiudizio negativo sull'imputato o ad un'informazione

addomesticata nelle questioni civili?

Maurizio Battista ha ricordato i suggerimenti che si leggono nel libro di Bruti Liberati. Ne aggiungiamo un altro, riportando il ricordo di un saggio.

Diversi anni fa, un giovane avvocato scendeva le scale della Pretura di Soave, in un radioso pomeriggio di autunno, accompagnando un imprenditore, assolto qualche minuto prima, per non aver commesso il fatto contestato: un infortunio sul lavoro, non grave ma abbastanza antipatico. Considerata l'importanza dell'imprenditore, i quotidiani avevano dato risalto al processo. Per questo, l'avvocato chiedeva se il cliente ritenesse opportuno comunicare l'esito favorevole. La risposta di Dante Ferroli fu: "Meglio di no, meglio non ricordare quello che hanno già dimenticato."

Questa lezione di comunicazione della verità giudiziaria insegna che a volte conviene tacere e che un rapporto costruttivo tra operatori di giustizia ed operatori della comunicazione si basa sulla essenzialità e veridicità della notizia.

Rapporto che in tanto può funzionare, in quanto l'informazione sia pluralista ed il lettore "collabori" per essere davvero informato, cominciando con il dubitare dei propri pregiudizi e cercando di documentarsi attingendo a più fonti, leggendo più giornali e guardando reti televisive diverse.

Forse non basta, ma è già molto.

Dir. Resp.: Massimo Mamoli

Tiratura: 30547 Diffusione: 26015 Lettori: 153000 (0006670)

SOLIDARIETÀ L'associazione Sosteniamoci lancia un progetto che ha alla base una raccolta fondi in crowdfunding

Un aiuto a chi non ce la fa con le bollette

Si punta a contribuire con 150mila euro, anche per sostenere le spese di affitti e rette scolastiche

Manuela Trevisani

●● Aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le utenze di luce e gas, l'affitto e le rette scolastiche, soprattutto in vista dei prossimi rincari delle bollette, che rischiano di andare ad aggravare ulteriormente le già precarie condizioni economiche di molti veronesi. È questo l'obiettivo di Sosteniamoci, associazione iscritta al registro regionale, che ha lanciato in questi giorni un'apposita raccolta fondi, in collaborazione con Unipol e Banca Passadore, all'indirizzo: <https://buonacausa.org/cause/sosteniamoci>.

«La crisi ha colpito duramente molte fasce della popolazione, inclusi i professionisti, ma è proprio ai professionisti che sono riusciti a superare indenni questo momento che ci rivolgiamo per promuovere questo progetto», spiega l'avvocato **Lamberto Lambertini**, presidente dell'associazione Sosteniamoci. «È partita una raccolta fondi in crowdfunding: i soldi che verranno raccolti si trasformeranno in polizze assicurative che le famiglie bisognose potranno utilizzare per pagare l'affitto o le utenze domestiche. I beneficiari sono stati accuratamente selezionati: sono persone che sono entrate in crisi per motivi contingenti, ma che hanno prospettive di equilibrio finanziario futuro».

A spiegare il meccanismo è l'avvocato Francesco Stocco, socio dello **Studio Lambertini**. «Il progetto è innovativo e si basa sullo strumento della "blended finance", finanza "mista", in quanto una componente di donazione (i soldi raccolti attraverso il crowdfunding, ndr) attiva l'inter-

vento della finanza», illustra Stocco. «In questo caso, si tratta di finanza assicurativa, visto che la raccolta fondi sarà indirizzata, per la massima parte, alla sottoscrizione di polizze assicurative che garantiranno il pagamento dei canoni di locazione».

In altre parole, da un punto di vista economico, viene realizzato un "effetto leva" della raccolta fondi che potrà finanziare un volume di canoni di locazione maggiore rispetto a quanto raccolto. In particolare, l'associazione si prefigge di raccogliere 150mila euro.

La prima fase del progetto, con target di raccolta 50.000 euro, punta a erogare 48 polizze fideiussore quadriennali (con un rischio massimo di 3.600 euro) e contribuire, con i fondi residui, al pagamento di utenze e rette scolastiche.

«Il nostro gruppo finanziario è da sempre attento alla sostenibilità e la nostra natura cooperativa ci porta a essere vicino alle persone», osserva Maria Luisa Parmigiani, responsabile Sostenibilità del Gruppo Unipol e Unipolis Foundation. «In questo caso siamo di fronte a un modello economico-finanziario sostenibile, che consente di internalizzare il rischio, liberando così le energie dei singoli».

La scelta dei soggetti "a rischio di esclusione sociale" che potranno beneficiare del progetto sarà effettuata assieme all'Organismo di composizione della crisi di sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti e al suo presidente Francesco Abate, già presidente del Tribunale. «Il compito dell'Organismo è accompagnare le persone in difficoltà nella ricomposizione della propria posizione debitoria», fa sapere Abate. «Ultimamente abbiamo notato un aggravio di queste situazioni, e questo ci porta a dire che mai come ora c'è bisogno di aiuto».

Verona ha l'occasione di uscire dalla sua dimensione provinciale

La lettera aperta

Milano era la capitale morale dell'Italia degli anni '60, esprimeva una forte etica del lavoro che la avvicinava all'etica calvinista delle grandi città del nord Europa.

Poi è arrivata la Milano da bere, seguita necessariamente da Tangentopoli.

La Verona degli anni '60 consolidava un forte tessuto produttivo, accentuando la vocazione terziaria. E questo grazie anche ad un governo municipale illuminato (Zai, Quadrante Europa, piano regolatore) e ad una forte presenza di un capitalismo temperato, fondato sull'etica cattolica.

Poi arrivarono i ruggenti anni '80 e le inchieste della Procura per corruzione furono persino superiori a quelle milanesi.

Se Milano ha ripreso il suo ruolo con l'Expo, c'è da chiedersi se Verona saprà sfruttare le prossime occasioni (PNRR, Olimpiadi invernali 2026) per trasformare una città di provincia, ma non provinciale, in una capitale.

Volendo, la nostra città può proporsi come centro di quell'area economicamente importante d'Italia (che un sociologo definisce LOVER: Lombardia, Emilia, Veneto) dove si realizza la più alta produttività del nostro Paese e si condivide un concetto omogeneo di abitare e di vivere.

In effetti, per diventare la capitale morale di questa macro regione non serve molto, ma quel poco potrebbe risultare irraggiungibile.

Innanzitutto perché serve fare sistema con altri territori e questo non è nel carattere della città. Se si esclude la recente e alquanto tribolata vicenda AGSM-AIM, molte altre realtà sono diventate lussuosa preda (Cassa di Risparmio, Banco Popolare, Cattolica).

Ciò che si è realizzato, in passato, è stato frutto di una felice convivenza di due fondamentali criteri: la meritocrazia e la solidarietà.

Questi principi potrebbero anche oggi rendere Verona più grande e renderla capitale di una macro regione europea.

Molto però c'è da fare: trovare ad esempio la finanza ancora mancante per completare il risanamento dell'Arsenale. Rendere utile per la comunità il risparmio privato.

Proseguire e intensificare gli interventi per valorizzare i grandi giacimenti culturali della città: Verona è un museo a cielo aperto che merita di più, così come merita di più investire nelle istituzioni culturali cittadine e dare a Castelvetro una dignità internazionale.

Occorre coltivare le eccellenze scientifiche e recuperare quell'idea chiamata Parco della Scienza che potrebbe, assieme all'Università, divenire polo di incubazione di idee e progetti.

Non dobbiamo dimenticare che Verona registra molte iniziative importanti da parte dei privati cittadini. Un mecenate ha aperto la sua casa-museo. La Brain Research Foundation Verona coltiva il progetto di telemedicina, che rappresenta il futuro dell'assistenza medica.

Non dimentichiamo la campagna crowdfunding del comitato spontaneo Verona Vince che ha realizzato un destinato all'acquisto di macchinari sanitari essenziali da donare alla comunità veronese.

Molti si sono attivati per ridurre le disuguaglianze, che la pandemia ha accentuato. Così il progetto Sosteniamoci vuole aiutare le famiglie veronesi bisognose ad affrontare i canoni di affitto, le rette scolastiche e i mostruosi aumenti delle bollette.

Queste e molte altre iniziative spontanee indicano la vitalità di Verona e chiedono al governo cittadino una grande concentrazione su questi temi, coniugando merito e sostenibilità. Quel poco che serve per diventare grandi non è poi così poco. Ma non è neppure irraggiungibile.

Lamberto Lambertini avvocato
Giuseppe Manni imprenditore
Giovanni Maccagnani avvocato

Dir. Resp.: Massimo Mamoli

Tiratura: 32388 Diffusione: 26885 Lettori: 153000 (0006670)

L'INTERVENTO

Se i risparmi
fossero investiti
in un Fondo
per la città

Lamberto Lambertini

●● Nell'ultimo decennio e fino al febbraio 2020 l'ambiente era diventato il problema più importante che i governi e le imprese dovevano affrontare. Basterà ricordare quello che il più importante Fondo di investimento, BlackRock, aveva imposto a 2.700 imprese. pag.45

I risparmi
dei veronesi
in un Fondo
per la città

Lamberto Lambertini

Nell'ultimo decennio e fino al febbraio 2020 l'ambiente era diventato il problema più importante che i governi e le imprese dovevano affrontare. Basterà ricordare che il più importante Fondo di investimento, BlackRock, aveva imposto alle 2.700 imprese partecipate di concentrarsi sulla sostenibilità ambientale. Le vetture a motore termico dovrebbero scomparire nel 2035, superando perplessità e drastiche riduzioni occupazionali. Oggi, dopo due anni di pandemia e due settimane di guerra in Ucraina, i problemi da risolvere sembrano altri: l'approvvigionamento dell'energia e il suo costo, il rincaro difficilmente sostenibile di beni da importare, la chiusura di mercati verso cui esportare, l'emergenza umanitaria per

almeno un milione e mezzo di profughi ucraini.

Si ritorna al carbone, alla riaccensione a Taranto dell'altoforno più grande di Europa: la

decarbonizzazione può e deve attendere. Preoccupa di più l'inflazione che ha raggiunto e superato il 5% e difficilmente fermerà la sua corsa nei prossimi 2 o 3 anni.

E' facile quindi prevedere che i sacrifici necessari per superare questa difficile crisi riguarderanno tutti, non solo l'ambiente. Ma, come sappiamo, i sacrifici economici hanno una grande forza regressiva, colpendo i più deboli, già piegati da due anni di pandemia. Così, di fronte all'incertezza, chi può cerca di risparmiare temendo l'incertezza del futuro, accantonando i risparmi sui depositi bancari, oggi quasi infruttiferi. Non tutti sanno che, negli ultimi due anni, i cittadini di Verona hanno aumentato i depositi in conto corrente, per diversi

miliardi di euro. Miliardi - è opportuno ripeterlo - che rimangono inutilizzati e che non sono neppure graditi dalle stesse banche depositarie.

E' venuto il momento di pensare di mettere in circolo questa ricchezza, garantendo la sicurezza degli investitori e destinandola ad interventi di coesione sociale, di salvaguardia del patrimonio urbanistico ed ambientale, di tutela dell'attività economica in crisi o abbandonata dopo due anni molto duri, di sollievo alle nuove povertà.

Quel progetto naufragato vent'anni fa di costituire a Verona il secondo polo finanziario italiano potrebbe realisticamente concretizzarsi nella costituzione di un Fondo cittadino, che raccolga una parte dei risparmi dei

veronesi e li impieghi in modo proficuo, in una logica di capitale paziente, di concerto con il Comune e del quale lo Stato garantisca gli interventi.

Il fine dell'economia, diceva Aristotele nell'Etica Nicomachea è di creare ricchezza.

Il metro di misura della ricchezza oggi è costituito dal benessere sociale, dall'occupazione, dai livelli culturali e ambientali e si può raggiungere anche per mezzo dell'innovazione finanziaria che coinvolga i cittadini di Verona.

L'Arena

12-MAG-2022

da pag. 41

Dir. Resp.: Massimo Mamoli

Tiratura: 28050 Diffusione: 24088 Lettori: 162000 (0006670)

L'INTERVENTO

Quell'antica
festa crudele
e la necessità
di alternative

Lamberto Lambertini

Siamo davvero consapevoli che una parte della nostra vita consiste nel risolvere conflitti? Parlarne comporta un certo imbarazzo, una sorta di pudore, soprattutto oggi, quando una guerra feroce si è scatenata sotto casa. Sappiamo però che il conflitto è endemico, è una guerra in minore. La vera guerra è più crudele, ma non così diversa dalla rottura di antiche amicizie, convivenze, sodalizi economici. Diceva Umberto Eco: «Avere un nemico è importante, non solo per definire la nostra identità, ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori o mostrare, nell'affrontarlo, il valore nostro». E anche il diritto o, per dirla con Von Jhering «la lotta per il diritto», è desiderio di affermazione della propria personalità, che supera ogni altra questione, anche economica. Roger Cailliois sottolineava l'affinità tra la guerra e la festa, sulla base dei caratteri comuni ad entrambi: di sperpero, di sospensione delle norme morali consuete, di esaltazione collettiva, di annullamento o riduzione della sensibilità fisica o dell'istinto di conservazione. Insomma una specie di ubriacatura, con la conseguente euforia, che spesso si osserva anche negli scontri quotidiani. Abituamoci dunque a pensare che il conflitto rappresenta una

fondamentale condizione dell'uomo!

Adriana Cavarero, nel commentare assieme al cardinal Scola il sesto comandamento, si chiedeva se andasse interpretato aggiungendo a «non uccidere» l'avverbio «mai». Cavarero anticipava il dibattito di oggi, ricordando che il vecchio comandamento ha sempre trovato ragioni (più o meno discutibili) per sospendersi. Ma difendersi dall'aggressione altrui è un dovere in guerra, come recita la nostra Costituzione, e nella vita civile, come vuole ogni sistema normativo. Capita di subire quotidiane aggressioni, a volte semplicemente passeggiando per strada, come capita nella centrale via Roma di Verona. E le aggressioni sono intollerabili sempre. Ma se non possiamo eliminarle, dobbiamo sforzarci di comprenderne le vere ragioni, riportare lo scontro ad un razionale confronto, evitare la rissa. Ricordiamo ai più animosi il principio taoista espresso da Sun Tzu: «Il vero guerriero non è bellicoso, il vero lottatore non è violento, il vincitore evita il combattimento». Così nei conflitti quotidiani e in quelli giuridici, come in guerra, occorre essere consapevoli dei propri errori cognitivi, rinunciare a farne un metro di misura del nostro valore, proporre soluzioni alternative. Per evitare che lo scontro assomigli alla lotta per il pettine di due calvi, come diceva Borges e come spesso capita.



Un edificio distrutto a Hostornel

IL DIBATTITO

Sì ad un fondo per la città ma ora utilizzare strumenti nuovi

Giovanni Battista Alberti pag. 50

Sì a un Fondo per la città ma con nuovi strumenti

Giovanni Battista Alberti

L'intervento di **Lamberto Lambertini** su L'Arena dell'8 marzo ha scosso l'albero ormai rinsecchito delle attività finanziarie sul territorio di Verona. Quello che era un settore economico di pregio per il nostro ambiente economico è scomparso in pochi decenni ed ha trasferito il proprio centro decisionale altrove. Senza mezzi finanziari non c'è sviluppo economico e lo sviluppo economico del veronese è dovuto a pochi istituti storici che fino agli anni Ottanta del secolo scorso hanno rappresentato la base del successo di tante iniziative imprenditoriali. Conseguentemente quegli istituti finanziari erano la destinazione naturale del risparmio dei veronesi i quali affidavano il loro risparmio a tali istituti sia a titolo di credito sia a titolo di capitale. Molte famiglie del territorio ritenevano l'investimento nelle istituzioni finanziarie locali il porto sicuro in cui custodire ciò che non era necessario consumare, nella convinzione che non fosse tanto importante la remunerazione esplicita che era rappresentata dal dividendo annuale quanto il mantenimento e l'accrescimento del valore della propria partecipazione. All'improvviso il grande sogno è finito. L'inserimento di tali società finanziarie in un mercato più ampio, al di fuori di un ambito

territoriale più contenuto che ha costretto a confrontarsi con mercati più strutturati e meno soggetti al passaparola locale, le crisi degli ultimi anni prima di quello in essere, hanno scoperto in reali valori facendo sfumare illusioni secolari di mantenimento del valore dei risparmi nel tempo se affidati a titolo di capitale alle istituzioni finanziarie che nel frattempo avevano lasciato il nostro territorio, chi per volontà, chi perché costretto dalla situazione di squilibrio interno e difficoltà gestionali. Verona non ha saputo difendere le proprie istituzioni finanziarie e conseguentemente le ricchezze del proprio territorio e, come sempre accade, altri si sono appropriati delle prime e delle seconde, con conseguente perdita di ricchezza per la città e il territorio. Sul versante dell'investimento, da parte dei privati della liquidità in loro possesso, il fenomeno del mantenimento in "parcheggio" della liquidità sui conti bancari si giustifica per due cause: una derivante dal passato e l'altra condizionata dal futuro. Dal primo punto di vista - il passato - l'investitore è condizionato dal ricordo, in positivo ed in negativo, dalle esperienze trascorse. La memoria di chi ha perso i propri risparmi è pari a quella dell'elefante. La finanza è essenzialmente basata sulla fiducia e la fiducia si costruisce nel tempo e si perde in un attimo. Con riferimento al futuro, il fenomeno si spiega

con la situazione di basso livello di inflazione che ha caratterizzato questi ultimi anni. Tale situazione prevedibilmente dovrebbe finire a breve termine. L'incremento dell'inflazione porterà i risparmiatori a ricercare nuovi canali di investimento e nuove opportunità di collocazione dei loro risparmi. E qui si inserisce la proposta di Lambertini di costituire un Fondo Cittadino che raccolga e impieghi i risparmi dei veronesi in capitale paziente di rischio con il Comune e del quale lo Stato garantisca gli interventi. Proposta etica ma che si scontra con una realtà che è arida rispetto alla sua attuazione, per la carenza endemica di cultura finanziaria e forse economica nel nostro territorio. Dal punto di vista dei risparmiatori le esperienze passate e recenti inducono a temere qualsiasi investimento che non sia liquido e che garantisca un ritorno sicuro. Dal punto di vista delle imprese, ci si deve chiedere quante siano le realtà che fanno certificare il bilancio da società di revisione, quante abbiano adottato un assetto organizzativo adeguato alle loro dimensioni, al loro settore allo sviluppo sostenibile della loro dimensione, quante abbiano la disponibilità a far entrare nel loro capitale soggetti al di fuori del nucleo familiare. Purtroppo la padronalità che è stata la ragione passata dello sviluppo dell'economia nel nostro territorio è ora il limite per lo sviluppo futuro. Ma tale situazione non è un

limite invalicabile. Tale limite è la carenza di cultura finanziaria che è stata indotta dai finanziatori tradizionali, il sistema bancario, che non ha interesse a far sì che le imprese ed i risparmiatori sappiano che esistono soluzioni alternative alla intermediazione del risparmio, tra risparmiatori e imprese, da parte delle banche. Ciò è possibile se gli imprenditori percepiscono gli strumenti nuovi che il diritto mette a loro disposizione quali le azioni riscattabili, l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, l'emissione di obbligazioni ancorate all'andamento economico, i patrimoni destinati ad uno specifico affare. Se gli imprenditori societari considerano la certificazione dei bilanci, la correttezza degli stessi, l'adeguatezza delle scritture contabili non un peso inutile sulla loro attività ma un fattore di successo, si possono creare le condizioni per l'apertura del capitale a terzi. I risparmiatori a loro volta debbono essere guidati da soggetti indipendenti, debbono essere aiutati da informazioni chiare e precise sui loro diritti ed i loro impegni, debbono essere rendicontati in modo chiaro e senza termini esteri, debbono capire che l'affidarsi a terzi agenti è opportuno ma debbono essere in grado di capire i presupposti e le condizioni del loro operato. A queste condizioni il capitale ora parcheggiato nel settore bancario può trasformarsi in "capitale paziente" e contribuire allo sviluppo della nostra economia a non rimanere "capitale patente" l'inefficienza del mercato finanziario e gli interessi di altri operatori.

ACQUISIZIONI Alessio Grotto: «Il progetto è quello di far crescere l'azienda nel territorio»

Chicago chiama Schio Videotec va da Motorola

L'azienda scledense, specializzata in sistemi di videosorveglianza per ambienti estremi, entra a far parte del grande gruppo americano

Il fatturato 2021 dell'azienda è stato di 20 milioni. L'obiettivo ora è raddoppiarlo nell'arco di 3 anni

Stefano Tomasoni
SCHIO

●● Nasce sull'asse Chicago-Schio un'operazione industriale di spessore mondiale nel settore della sicurezza pubblica e aziendale. Videotec, azienda scledense che produce sistemi di videosorveglianza utilizzati in condizioni ambientali estreme e improponibili per le telecamere normali (dalle piattaforme petrolifere ai porti commerciali, dalle dighe agli aeroporti, dalle ferrovie ai tunnel), è stata acquisita da Motorola Solutions, colosso americano con sede a Chicago, leader globale nella sicurezza pubblica e aziendale, con soluzioni per le comunicazioni radio mobili terrestri, la sicurezza video e il controllo degli accessi e i software per centri di comando.

L'operazione, chiusa per un somma non resa nota (Motorola è quotata in borsa), è legata alla particolare nicchia in cui è specializzata Videotec, abbracciata una dozzina di anni fa con la scelta di investire in modo sostenuto nelle tecnologie legate alla trasformazione digitale.

Fatturato di 20 milioni di eu-

ro Fondata nel 1986, Videotec è guidata dal 1993 da Alessio Grotto, affiancato dal '98 da Moreno Barbieri. I due soci, entrambi amministratori delegati fino a ieri, hanno portato l'azienda a un fatturato che lo scorso anno ha raggiunto i 20 milioni di euro, realizzato per il 90% all'estero. Un centinaio gli addetti, 90 nella sede di Schio e una decina nelle filiali commerciali presenti in Usa, Messico, Corea, Hong Kong e Francia.

Motorola, dal canto suo, è un gigante da 8,4 miliardi di dollari di giro d'affari e 18 mila dipendenti nel mondo.

Oggi l'offerta Videotec comprende in particolare tre famiglie di telecamere e unità Ptz: una per applicazioni outdoor "generiche", una per applicazioni in condizioni ambientali particolarmente aggressive come quelle marittime e industriali, e una terza linea con telecamere antideflagranti concepite per installazioni in ambienti potenzialmente esplosivi, data la presenza di gas e polveri infiammabili.

L'acquisizione completa la linea di telecamere fisse della società americana estendendola a nuovi mercati. Videotec, da parte sua, ha ora la possibilità di investire ancora di più nello sviluppo di nuovi prodotti mirati.

Naturale evoluzione «Proteggere la sicurezza e la continuità operativa delle infrastrutture critiche è vitale per

le nostre città e le nostre attività – è il commento di Greg Brown, presidente e Ceo di Motorola Solutions -. Con la gamma specializzata di telecamere di Videotec stiamo estendendo l'ampiezza del nostro portafoglio per aiutare a proteggere e supportare gli ambienti critici di queste industrie essenziali».

«Già dal 2006 collaboriamo con Motorola e negli ultimi anni abbiamo intensificato la partnership, così che unire le forze è diventata una naturale evoluzione – spiega Alessio Grotto -. Motorola ha proposto l'acquisizione, abbiamo valutato il piano industriale e lo abbiamo condiviso: gli obiettivi sono gli stessi. Il progetto è quello di consolidare Videotec nel territorio in cui siamo, con le persone che formano l'azienda, creando le condizioni per una più forte crescita, proprio grazie al fatto di essere parte di un gruppo presente in modo forte in cento paesi. Noi portiamo la nostra esperienza tecnica nella progettazione di telecamere per ambienti estremi, per continuare la missione di Motorola come leader globale nella videosicurezza. Insieme continueremo a innovare le tecnologie, proteggendo le persone e favorendo la produttività. Il sito produttivo di Schio e la componente ricerca e sviluppo saranno potenziati».

Valorizzare il territorio Il messaggio è chiaro: nessuno

pensa di spostare alcunché da Schio. Anzi. L'obiettivo di Videotec, dice Grotto, è investire sull'esistente, arrivando a raddoppiare il fatturato nell'arco di tre anni, pur tenendo presente le incognite di una situazione internazionale complicata.

«Crescere come fatturato vuol dire anche crescere sotto il profilo degli investimenti e dell'occupazione, valorizzando l'azienda e le persone che ci lavorano – aggiunge Moreno Barbieri -. Questa non è un'operazione finanziaria, ma industriale e strategica per essere più forti sul mercato e anche per valorizzare il territorio. Un'azienda come Motorola infatti è attrattiva per i giovani talenti, per i quali può essere un trampolino di lancio per opportunità di carriera anche a livello internazionale».

Per l'azienda scledense l'acquisizione è stata seguita nella parte legale dallo studio **Lambertini e Associati** di Verona con la partner Debora Cremasco e come advisory industriale finanziario dal prof. Paolo Farinon dello studio Farinon, Rancan e Associati di Vicenza. Adesso, a firme fatte e a operazione chiusa, Videotec apre un capitolo nuovo della sua storia. ●

L'ACCORDO La storica azienda di Altavilla acquisita da Libra e Nibe (Emmegi Detergents)

La Imp passa di mano Nasce un polo bresciano

Alberto Ferrari, socio anche di Fis, lascia il settore della detergenza
«L'operazione rappresenta una grande opportunità di sviluppo»

Libra, una delle due aziende che acquisiscono Imp, fa riferimento all'imprenditore Nicolò Marzotto
Stefano Tomasoni

●● Arriva in porto un'acquisizione di peso sull'asse Vicenza-Brescia nel settore industriale della detergenza. Imp Imballaggi Materie Plastiche Spa, storica azienda di Altavilla Vicentina fin qui di proprietà della famiglia Ferrari, è stata rilevata da Libra Srl e Nibe Srl, entrambe azioniste della Emmegi Detergents Srl, azienda bresciana di riferimento nella detergenza casa, cosmesi e igiene della persona.

L'accordo è stato raggiunto, dopo alcuni mesi di preparazione, nel quadro di una strategia industriale che punta dichiaratamente a creare "massa critica" per dare corpo a una realtà produttiva più competitiva sul mercato.

L'operazione vede dunque l'acquisizione da parte di Libra (società che fa riferimento all'imprenditore Nicolò Marzotto) e di Nibe dell'intero capitale sociale di Imp detenuto dalla famiglia Ferrari e dall'ing. Delli Venneri.

Le parti procederanno a breve anche al perfezionamento della cessione degli asset immobiliari industriali

in uso alla stessa Imp.

Quasi 70 anni di storia. L'azienda di Altavilla, che occupa 110 addetti e ha sfiorato nel 2019 i 32 milioni di euro di fatturato, opera come "contract manufacturing" al servizio delle principali multinazionali del settore. La sua storia è iniziata nel 1953 per iniziativa di Ottavio Ferrari e di Leonardo Concato. Ferrari alcuni anni dopo, con il padre Giovanni e i fratelli Antonio e Gianfranco, aveva poi fondato anche la Fis Fabbrica Italiana Sintetici, a Montecchio Maggiore, industria farmaceutica che oggi occupa 1.800 dipendenti con 430 milioni di fatturato. Dopo aver guidato a lungo l'azienda di Altavilla, Ottavio Ferrari ne era diventato una decina d'anni fa presidente onorario, carica mantenuta fino alla sua scomparsa, avvenuta nell'agosto scorso all'età di 93 anni.

L'attuale presidente di Imp, Alberto Ferrari, figlio del fondatore, è attualmente socio della Fis e in passato lo si ricorda anche come vicepresidente del Vicenza Calcio dal 1997 al 2004, negli anni di Paolo Scaroni e poi Aronne Miola alla guida della società di via Schio.

«Opportunità di sviluppo». Ora il ramo della famiglia Ferrari proprietaria della Imp ha deciso dunque di uscire dal business della detergenza, non ritenendolo

più un ramo strategico per la propria attività imprenditoriale, e ha colto l'opportunità presentatasi con l'interesse all'acquisto da parte di Libra e Nibe, che da parte loro hanno visto in Imp il soggetto giusto per realizzare con Emmegi Detergents una realtà imprenditoriale più competitiva e in grado di dialogare meglio con le multinazionali del settore.

«Entrare a far parte del progetto industriale che ha visto quale prima tappa l'acquisizione della Emmegi Detergents da parte di Libra e Nibe è una grande opportunità di sviluppo per Imp, siamo sicuri che questa operazione potrà dare un supporto importante alla crescita della società - dice Alberto Ferrari, presidente dell'azienda vicentina fino al perfezionamento dell'operazione -. Imp oggi accelera il proprio percorso di evoluzione, sfruttando le sinergie che la nuova appartenenza a un progetto così importante può generare, restando al fianco dei propri clienti con rinnovata determinazione».

«Valorizzare le competenze». Per gli acquirenti, l'acquisizione «rientra nel progetto di realizzare un cluster di impianti produttivi nell'ambito del contract manufacturing, valorizzando le competenze di entrambe le strutture, per affrontare la competizione dei grandi gruppi europei anche a livel-

lo internazionale e in particolare continentale».

Quella che viene fatta traparire dall'accordo è la volontà di valorizzazione e consolidamento dello stabilimento di Altavilla, che dovrebbe essere considerato centrale dalla nuova proprietà per presidiare il Nord Est, posto che da Brescia si presidia ovviamente il Nord Ovest. Ciò, si spiega, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi di trasporto, considerato che un contenitore di plastica di detersivo è un materiale che incide molto sul trasporto: avere uno stabilimento lungo l'autostrada ad Altavilla diventa funzionale anche per contenere questa voce di spesa.

Nell'operazione, la Famiglia Ferrari è stata seguita dal dott. Antonio Zaccaria e per gli aspetti legali dallo Studio Lambertini e Associati, con un team composto dalla partner Debora Cremasco e dalla senior associate Gioia Carrabetta, l'ing. Delli Venneri dal dott. Guido De Vecchi e dall'avv. Nicole Frigo partner di Andersen, mentre gli acquirenti sono stati assistiti dal dott. Alberto Giacobbo di Vicenza. ●



Estate

Non penso. Ascolto
nella luce accecante
un frinire di cicale,
quasi un acufene,
un gracidare di rane.
Guardando tra il fogliame,
guizza un geco smeraldino
e la coda fremente
del verdone che solfeggia
un richiamo bitonale
in questo spazio immobile
denso da far male
Nel continuo gracidare
e nel correre insensato
si intravede di sguincio
un riflesso di mondo,
un soffio tra le foglie
che specchiano il tramonto